

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII Camera e 8 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (VI e IX)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	21
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	31
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	32
GIUSTIZIA (II)	»	71
DIFESA (IV)	»	73
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	78
FINANZE (VI)	»	94
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	96
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	106

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	107
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	115
AFFARI SOCIALI (XII)	»	118
AGRICOLTURA (XIII)	»	126
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	129
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	135
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	137
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	138
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	139
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	144
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	146

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.

Audizione di rappresentanti di Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione*) 3

UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 4

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza del presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati, Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 10.05.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.

Audizione di rappresentanti di Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione.*)

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web tv*. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Gabriele RABAIOTTI, *assessore ai lavori pubblici del comune di Milano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la deputata Raffaella MA-

RIANI (PD), il senatore Stefano ESPOSITO (PD) e il presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati, Ermete REALACCI.

STEFANIA DOTA, *vice segretaria generale dell'ANCI*, e Gabriele RABAIOTTI, *assessore ai lavori pubblici del comune di Milano*, forniscono ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Associazione Na-

zionale Comuni Italiani (ANCI) e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 10.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 10.55 alle 11.05.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. C. 4008 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	5
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13

SEDE REFERENTE

Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Cesare DAMIANO. — Intervengono il vice-ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Gennaro Migliore, e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

C. 4008 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che il disegno di legge è stato approvato in prima lettura dal Senato e che, al termine della seduta odierna, nella quale si svol-

geranno gli interventi introduttivi dei relatori, avrà luogo una riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, allo scopo di organizzare i lavori riguardanti il seguito dell'esame del provvedimento.

Dà, quindi, la parola al relatore per la II Commissione, onorevole Berretta, per il suo intervento introduttivo.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore per la II Commissione*, fa presente che il provvedimento, approvato dal Senato il 1° agosto 2016, mira al contrasto del fenomeno del cosiddetto « caporalato » ovvero dell'intermediazione illegale e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, che coinvolge, secondo stime sindacali e delle associazioni di volontariato, circa 400.000 lavoratori in Italia, sia italiani sia stranieri, come riferito nella relazione all'Assemblea in Senato, ed è diffuso in tutte le aree del Paese e in settori dell'agricoltura molto diversi dal punto di vista della redditività. Il testo è volto a garantire una maggior efficacia all'azione di contrasto del caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e preve-

dendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura.

Segnala che le principali novità dell'intervento normativo riguardano: la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro; l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità; l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; il rafforzamento dell'istituto della confisca; l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato; l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato; l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta; il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura; il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.

Fa presente che nella propria relazione si limiterà a illustrare i primi sette articoli che compongono il testo, in quanto si tratta delle disposizioni che attengono principalmente alla competenza della Commissione Giustizia, mentre sulle restanti disposizioni, che rientrano nella competenza della XI Commissione, si soffermerà il relatore per tale Commissione, onorevole Miccoli. Ricordato che la proposta di legge è composta di dodici articoli, fa presente che l'articolo 1 detta una nuova formulazione dell'articolo 603-bis del codice penale relativo all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro, che attualmente punisce il cosiddetto « caporalato ». Il nuovo articolo 603-bis prevede, infatti, al primo comma, una prima ipotesi che riscrive la condotta illecita del caporale ovvero di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno. È soppresso il riferimento allo « stato di necessità ». Rispetto alla fattispecie vigente, è introdotta una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori: non compare più il richiamo allo svolgimento di un'attività organizzata di

intermediazione né il riferimento all'organizzazione dell'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento. Inoltre, è sanzionato il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione, ovvero anche – ma non necessariamente – con l'utilizzo di caporalato, con le modalità sopraindicate, ovvero sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno. Tale fattispecie-base del delitto di intermediazione illecita è punita con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato. Il secondo comma del nuovo articolo 603-bis prevede una fattispecie di caporalato – analoga a quella dell'attuale primo comma – caratterizzata dall'esercizio di violenza o minaccia. Segnala che è stato soppresso l'attuale riferimento all'intimidazione. Le sanzioni rimangono invariate rispetto a quanto ora previsto dalla fattispecie-base: reclusione da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Il terzo comma del nuovo articolo 603-bis riguarda le condizioni ritenute indice di sfruttamento dei lavoratori. Tali indici – rispetto a quanto già previsto dal secondo comma dell'articolo 603-bis – sono integrati anche dal pagamento di retribuzioni palesemente difformi da quanto previsto dai contratti collettivi territoriali. Viene poi precisato che tali contratti, come quelli nazionali, sono quelli stipulati dai sindacati nazionali maggiormente rappresentativi; che le violazioni in materia di retribuzioni e quelle relative ad orario di lavoro, riposi, aspettative e ferie devono essere reiterate. Il testo attuale fa riferimento, invece, a violazioni « sistematiche ». È previsto che le violazioni riguardino anche i periodi di riposo, oltre al riposo settimanale.

In relazione alla violazione delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, osserva che viene soppresso il riferimento alla necessità che la violazione esponga il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

Con riferimento alla sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, segnala che, rispetto alla disposizione vigente, è soppresso l'avverbio « particolarmente », da cui deriva un ampliamento dei casi in cui si può realizzare tale condizione-indice. Analoga invarianza riguarda la disposizione concernente le aggravanti specifiche del reato di caporalato di cui all'attuale terzo comma, ora collocata al quarto comma del nuovo articolo 603-bis, anch'esse sanzionate con l'aumento della pena da un terzo alla metà (vedi ante). Peraltro, nella terza aggravante specifica è fatto riferimento ai lavoratori « sfruttati » e non più ai lavoratori « intermediati ».

Rammenta che l'articolo 2 del disegno di legge aggiunge al codice penale gli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2, relativi ad attenuanti del delitto di caporalato e ad ipotesi di confisca obbligatoria. L'articolo 603-bis.1 ridefinisce per il reato di caporalato, rispetto alla disciplina vigente dell'articolo 600-septies.1, relativa a tutti i delitti contro la personalità individuale, l'ipotesi di circostanza attenuante specifica. L'attenuante, nella nuova formulazione, concerne i soggetti che si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove dei reati o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Osserva che, sostanzialmente, rispetto all'attuale attenuante di cui all'articolo 600-septies.1: si introduce l'ipotesi di elementi utili « per il sequestro delle somme o altre utilità »; si precisa — eliminando il riferimento al « concorrente » — che l'attenuante è riconosciuta nei confronti di chiunque collabori; la più specifica definizione della condotta che dà luogo all'attenuante appare conseguenza della riformulazione del reato e della sua estensione al datore di lavoro (si pensi al caso dell'imprenditore coinvolto in procedimento penale per caporalato che possa riferire notizie utili alle indagini su altri episodi di intermediazione illecita relativi

ad altre imprese o fruitori di manodopera); aumenta lo sconto di pena che diventa da un terzo a due terzi (attualmente è da un terzo alla metà).

Segnala che l'articolo 603-bis.1 rinvia poi alle norme previste dall'articolo 16-septies del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, che prevedono la revisione della sentenza quando le circostanze attenuanti sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti. L'applicazione dell'attenuante specifica di cui all'articolo 603-bis.1 esclude l'applicazione della citata attenuante, meno favorevole, prevista dal citato articolo 600-septies.1 per chi si adoperi per evitare di portare il reato a conseguenze ulteriori o aiuta la magistratura nella cattura dei concorrenti. L'articolo 603-bis.2 inserisce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è obbligatoria — anziché un'ipotesi valutata dal giudice — la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato. La novella fa riferimento anche alla confisca obbligatoria delle cose che siano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato — ovvero, in caso di impossibilità, alla confisca obbligatoria di beni di cui il reo abbia la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto (cosiddetta « confisca per equivalente »). Resta ferma, in tutti i casi, l'esclusione della confisca delle cose che appartengano a persona estranea al delitto.

Fa presente che nella medesima materia interviene anche la novella di cui all'articolo 5 del disegno di legge. Integrando la formulazione dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, viene aggiunto il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato

non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito (dichiarato ai fini delle imposte sul reddito) o alla propria attività economica.

Osserva che l'articolo 3 prevede – come misura cautelare reale – il possibile controllo giudiziario dell'azienda nel corso del procedimento penale per il reato di caporalato. Tale disposizione, conseguenza dell'estensione del reato anche al datore di lavoro, stabilisce – in luogo del sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale – l'adozione da parte del giudice di tale misura (presso l'azienda ove è commesso il reato di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale) quando l'interruzione dell'attività conseguente al sequestro possa compromettere i livelli occupazionali e diminuirne il valore economico. Con il decreto che dispone la misura, il giudice nomina uno o più amministratori giudiziari esperti in gestione aziendale, scegliendoli tra gli iscritti all'albo degli amministratori giudiziari. L'articolo detta una specifica disciplina degli obblighi degli amministratori, con particolare riferimento ai controlli sulle condizioni di lavoro, alla regolarizzazione dei lavoratori che, all'atto dell'avvio del procedimento penale per caporalato, prestavano la propria opera in nero nonché alle misure di prevenzione della reiterazione delle violazioni. Viene, infine, previsto che, nei casi di sequestro di beni di cui è consentita la confisca ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale (quindi se la misura ablatoria può essere disposta indipendentemente dalle condizioni di applicazione del sequestro preventivo di cui al comma 1: pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati) e nei casi di confisca obbligatoria disposta *ex* articolo 603-*bis*.2 del codice penale (introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge), si applica la disciplina del comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* del citato decreto-legge n. 306 del

1992. Ne conseguirebbe, pertanto, per tali beni l'applicazione della disciplina del Codice antimafia in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati secondo cui, nell'amministrazione dei beni, il giudice è coadiuvato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Rammenta che l'articolo 4 modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale aggiungendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza e minaccia tra quelli per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Segnala che con l'articolo 6 viene aggiunto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001. Come noto, la disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 231 concerne gli enti, società e associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici, i quali sono responsabili (sulla base della specifica normativa) sotto il profilo amministrativo, per i reati commessi da determinati soggetti nell'interesse o a vantaggio dell'ente (o società o associazione). La sanzione pecuniaria a carico dell'ente « responsabile » del reato di caporalato è stabilita tra 400 quote e 1.000 quote (articolo 25-*quinquies*); si ricorda che l'importo di una quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro.

Rammenta, infine, che l'articolo 7 modifica l'articolo 12 della legge n. 228 del 2003 prevedendo l'assegnazione al Fondo anti-tratta dei proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale. La novella comporta, ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 12, la destinazione delle risorse del Fondo anche all'indennizzo delle vittime del reato di caporalato.

Marco MICCOLI (PD), *relatore per la XI Commissione*, nel fare rinvio alla relazione del relatore per la II Commissione per l'inquadramento complessivo dell'intervento legislativo e per l'analisi delle norme in materia penale, segnala preliminarmente che il provvedimento interviene in un ambito particolarmente delicato, poiché, sulla base degli ultimi dati forniti dal quarto rapporto sulle agromafie, elaborato da Eurispes, Coldiretti e dall'Osservatorio sulla criminalità in agricoltura e sul sistema agroalimentare, nel 2015 il fenomeno dello sfruttamento della manodopera in agricoltura ha coinvolto circa 430.000 lavoratori, italiani e stranieri, di cui circa 100.000 costretti a lavorare in condizioni che si possono definire di schiavitù. Si tratta di un fenomeno che, sulla base della medesima fonte, è in continuo aumento, dal momento che nel 2015 ha interessato circa 30-50.000 persone più dell'anno precedente.

Ricorda, in proposito, che l'esigenza di individuare misure più incisive per promuovere la legalità nel lavoro in agricoltura è stata più volte stata evidenziata in ambito parlamentare: richiama, al riguardo, l'ampio dibattito sul fenomeno del caporalato svolto dalle Commissioni riunite XI e XIII alla fine dello scorso anno e conclusosi il 2 dicembre 2015 con l'approvazione della risoluzione unitaria n. 8-00158, a prima firma della collega Capozzolo, i cui impegni hanno trovato, in parte, riscontro nel testo del disegno di legge in esame, nonché della risoluzione Simonetti 8-00150. Tra gli impegni contenuti nella risoluzione 8-00158, ricorda, in particolare, quelli attinenti alla necessità di dare piena attuazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, intervenendo sulla normativa vigente con la previsione di una partecipazione più ampia dei soggetti che a diverso titolo sono portatori di interessi nel settore e potenziando la composizione della Cabina di regia della Rete, alla previsione di un monitoraggio costante dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, all'introduzione di ulteriori filtri ai fini dell'adesione alla Rete degli imprenditori agricoli, nonché alla previsione

di specifici interventi allo scopo di organizzare servizi di trasporto regolari per i lavoratori agricoli, sottraendoli in tal modo alle organizzazioni sfruttatrici della manodopera.

Ricorda altresì che, nell'ambito della discussione delle risoluzioni, le Commissioni XI e XIII svolsero un ampio ciclo di audizioni informali che coinvolse le parti sociali, gli operatori economici e le istituzioni competenti in materia, acquisendo informazioni che hanno consentito di delineare un quadro completo e aggiornato dei fenomeni di sfruttamento del lavoro in agricoltura.

Già nel corso della XVI legislatura, infatti, la Commissione Lavoro della Camera aveva condotto, tra il 30 luglio 2009 e il 15 giugno 2010, un'ampia indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera), mentre, con più specifico riferimento alle condizioni dei lavoratori agricoli, la Commissione Agricoltura aveva condotto, tra l'11 febbraio 2010 e il 10 luglio 2012, un'indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo, a partire dai gravi fatti di cronaca verificatisi a Castel Volturno nel settembre del 2008 e a Rosarno all'inizio del 2010.

Venendo ora al contenuto del provvedimento, rileva che l'articolo 8 introduce modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, che reca l'istituzione della Rete del lavoro agricolo di qualità.

Ricorda che la Rete del lavoro agricolo di qualità nasce con l'obiettivo di rafforzare le iniziative di contrasto dei fenomeni di irregolarità che caratterizzano le condizioni di lavoro nel settore agricolo, attraverso la certificazione del possesso, da parte delle aziende che vi aderiscono, di determinati requisiti di legalità e rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro. In particolare, gli imprenditori agricoli, in regola con il versamento dei

contributi previdenziali e dei premi assicurativi, non devono avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e non devono essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le medesime violazioni.

L'articolo in esame, al comma 1, lettera *a*), introduce ulteriori requisiti rispetto a quelli che le aziende già devono possedere per potere aderire alla Rete, escludendo, al numero 1, la possibilità di iscrizione anche in caso di condanne penali per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento degli animali, riduzione in schiavitù, tratta di persone e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Il numero 2, in materia di sanzioni amministrative, precisa che per l'iscrizione alla Rete le aziende agricole non devono essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. La norma prevede, inoltre, la disapplicazione della disposizione nel caso in cui il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima dell'emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Il numero 3 introduce due ulteriori requisiti rispetto alle disposizioni vigenti, richiedendo l'applicazione, da parte delle imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dei contratti aziendali stipulati dalle loro rappresentanze aziendali o dalla rappresentanza aziendale unitaria, nonché prevedendo che le imprese non siano con-

trollate da soggetti o collegate con soggetti privi dei requisiti necessari per aderire alla Rete.

Rileva che la lettera *b*) introduce un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2014, al fine di consentire l'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, attraverso la stipula di apposite convenzioni, degli sportelli per l'immigrazione, delle istituzioni locali, dei centri per l'impiego, degli enti bilaterali e dei soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione nel settore del mercato del lavoro nonché le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e degli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Osserva, quindi, che la lettera *c*) introduce nuovi soggetti che partecipano alla Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità. In particolare, il numero 1 stabilisce che, oltre ai rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze nonché dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sia prevista la presenza nella Cabina di rappresentanti del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a far data dalla sua operatività, dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, a far data dalla sua operatività. Il numero 2 integra la composizione della Cabina con riferimento ai rappresentanti dei lavoratori subordinati e dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, prevedendo che di essa faccia parte anche un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore.

Segnala che la lettera *d*) interviene sui compiti assegnati alla Cabina di regia, prevedendo, in primo luogo, che essa proceda altresì a monitoraggi dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai dati rela-

tivi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si rendono disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per il lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione. Sottolinea l'importanza di tale funzione di controllo, che si iscrive in una più generale tendenza all'intensificazione delle verifiche a vari livelli, che, come risulta dal citato rapporto sulle agromafie, sono cresciute del 59 per cento nel 2015, rispetto all'anno precedente. In secondo luogo, alla Cabina di regia è attribuito l'ulteriore compito di promuovere iniziative in materia di politiche attive del lavoro, contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati, d'intesa con le autorità competenti e sentite le parti sociali.

Rileva che la lettera *e)*, intervenendo ancora sulla disciplina dei compiti della Cabina di regia, prevede, al capoverso 4-*bis*, che essa possa svolgere le nuove funzioni attribuitele dal provvedimento, avvalendosi delle informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operari agricoli (CISOA) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, per formulare indici di coerenza del comportamento aziendale, strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio, ricorrendo a tal fine alle sezioni territoriali istituite dal successivo capoverso 4-*ter*. Tale ultima norma prevede, infatti, l'articolazione della Rete in sezioni territoriali, con sede presso le commissioni provinciali integrazione salari operari agricoli (CISOA). Alle sezioni, cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le citate convenzioni di cui al comma 1-*bis*, sono attribuiti compiti di carattere promozionale, anche con riferimento all'adozione di modalità sperimen-

tali di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo e alla realizzazione di forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro. Infine, con il capoverso 4-*quater*, la norma prevede che la Cabina di regia trasmetta alle Camere una relazione annuale sullo svolgimento dei suoi compiti e sui risultati del monitoraggio svolto sull'andamento del mercato del lavoro agricolo.

Segnala che la lettera *f)* interviene sugli aspetti logistici del trasporto dei lavoratori, prevedendo, in particolare, che i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone, in possesso dei requisiti necessari per aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità, possano, per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, stipulare apposita convenzione con la Rete medesima, a cui gli enti locali possono subordinare l'accesso ai contributi eventualmente previsti per tale finalità. Nello stabilire le condizioni e l'ammontare di tali contributi, gli enti locali tengono conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi nazionali in ordine alla quantificazione e alla ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori.

La lettera *g)*, infine, modifica la clausola di invarianza degli oneri a carico dell'INPS, allo scopo di escludere espressamente l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Passa, quindi, al comma 2 dell'articolo 8, che riguarda il previsto adattamento del sistema UNIEMENS, già esistente presso l'INPS. La norma, in particolare, prevede che, nelle more dell'attuazione del libro unico del lavoro, di cui all'articolo 39 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, l'adattamento di tale sistema al settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2018, non comporti modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e determini, contestualmente, l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS,

ferme restando le vigenti scadenze trimestrali del versamento della contribuzione dovuta. La norma precisa inoltre che i dati contenuti nel libro unico del lavoro in modalità telematica, che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate.

Rileva che il successivo articolo 9 prevede la predisposizione di un piano di interventi per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, nonché di forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità, finalizzate anche alla realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale. In particolare, si stabilisce che il piano sia predisposto congiuntamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministero dell'interno e sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, con il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore. Lo stato di attuazione del piano di interventi è oggetto di una relazione annuale, predisposta congiuntamente dai Ministeri competenti e trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti.

Osserva che l'articolo 10 reca disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo. Ricorda che i contratti di riallineamento retributivo, disciplinati dall'articolo 5 del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, sono i contratti mediante i quali le imprese che erogano retribuzioni e, conseguentemente, contribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di settore, stabiliscono un piano di graduale incremento delle retribuzioni fino al raggiungimento dei livelli stipendiali legali o contrattuali vigenti. Tali contratti, in generale, hanno la funzione di consentire l'emersione di trattamenti re-

tributivi sconosciuti al fisco e agli enti previdenziali e assistenziali, nonché di adeguare progressivamente i rapporti di lavoro formalizzati, ma con trattamenti economici inferiori ai minimali previsti con riferimento ai contratti collettivi. In tali ipotesi, è previsto che, a livello aziendale, possa essere sottoscritto un accordo sindacale di recepimento dell'accordo provinciale di riallineamento retributivo, stipulato dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali locali aderenti alle organizzazioni nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, con specifici vantaggi riferiti, in particolare, alla sanatoria della situazione pregressa. È altresì previsto che, all'atto dell'avvenuto riallineamento, le imprese godano degli incentivi previsti per i casi di nuova occupazione.

In particolare, richiamandosi a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, la norma prevede che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento, a condizione che essi siano sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo, inoltre, alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Con riferimento a tale previsione, risulta che l'intento della disposizione dovrebbe essere quello di chiarire la portata dell'articolo 5 del decreto-legge n. 510 del 1996 al fine di dirimere il contenzioso interpretativo insorto con riferimento all'applicazione di tale ultima norma, rispetto alla cui portata sussistono orientamenti diffusi nell'ambito della giurisprudenza di merito e mancano indicazioni della giurisprudenza di legittimità. In questa ottica, la norma dovrebbe essere considerata alla stregua di una disposizione di interpretazione autentica, in linea con il testo dell'emendamento originariamente

presentato presso l'altro ramo del Parlamento. La formulazione dell'articolo 10, tuttavia, potrebbe interpretarsi come una norma rivolta anche al futuro, che consentirebbe di riaprire i percorsi di riallineamento. A suo avviso è, quindi, opportuno che, al fine di orientare correttamente gli operatori, il Governo chiarisca se – come sembra – la disposizione in esame mira semplicemente a porre fine alle controversie interpretative e intende dettare una norma riferita ai soli accordi di riallineamento già sottoscritti.

Segnala, infine, che i successivi articoli 11 e 12 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria riferita al provvedimento nel suo complesso e le disposizioni sulla sua entrata in vigore, che ha luogo il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Silvia CHIMIANTI (M5S) preannuncia l'intenzione del suo gruppo di presentare a

breve una proposta di legge sulla medesima materia, auspicando che il suo esame possa essere abbinato a quello del disegno di legge del Governo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 20 settembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Esame emendamenti C. 3139 ed abb.-A.	14
--	----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 20 settembre 2016.

**Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei
fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
Esame emendamenti C. 3139 ed abb.-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
13.30 alle 13.35.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Confederazione italiana armatori (Confitarma), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (Atto n. 321)

15

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 settembre 2016.

Audizione dei rappresentanti della Confederazione italiana armatori (Confitarma), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (Atto n. 321).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Maurizio Pernice a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Nomina n. 77.	
Proposta di nomina a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) del dottor Stefano Laporta, con funzioni di coordinamento organizzativo interno. Nomina n. 78.	
Proposta di nomina a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) della dottoressa Laura Porzio. Nomina n. 79.	
Proposta di nomina a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) del dottor Vittorio d'Oriano. Nomina n. 80 (<i>Esame e rinvio</i>)	16
Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti. Atto n. 322 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo Epifani. — Intervengono la Viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova, e la Sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.20.

**Proposta di nomina dell'avvocato Maurizio Pernice a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).
Nomina n. 77.**

Proposta di nomina a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e

la radioprotezione (ISIN) del dottor Stefano Laporta, con funzioni di coordinamento organizzativo interno.

Nomina n. 78.

Proposta di nomina a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) della dottoressa Laura Porzio.

Nomina n. 79.

Proposta di nomina a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) del dottor Vittorio d'Oriano.

Nomina n. 80.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dei provvedimenti in titolo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che, se non vi sono obiezioni, le Commissioni procederanno all'esame preliminare congiunto delle proposte di nomina in titolo.

Ricorda che le Commissioni VIII e X il 6 novembre 2014 avevano espresso un parere favorevole sulla proposta di nomina del consigliere Antonio Agostini a direttore dell'ISIN che successivamente non è stata approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri. Invita quindi il relatore per la VIII Commissione, Piergiorgio Carrescia, a svolgere la relazione anche a nome del relatore della X Commissione, Vinicio Peluffo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore per l'VIII Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la X Commissione, onorevole Peluffo, ricorda che le Commissioni sono chiamate a esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – sulla proposta di nomina dell'avvocato Maurizio Pernice a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e sulle proposte di nomina del dottor Stefano Laporta a componente della Consulta dell'ISIN, con funzioni di coordinamento organizzativo interno, nonché della dottoressa Laura Porzio e del dottor Vittorio D'Oriano a componenti della Consulta dell'ISIN.

Rileva preliminarmente che l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, che costituisce l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, istituita con il decreto legislativo n. 45 del 2014, di attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, svolge attività di controllo e di vigilanza delle installazioni nucleari, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e delle materie nucleari.

In base all'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014, l'ISIN svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica espletando le istruttorie connesse ai processi

autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazione, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attività d'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive. L'ISIN fornisce inoltre supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari, svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla normativa vigente e assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie. In tema di accordi internazionali, l'ISIN assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea nelle materie di competenza e la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri Paesi. Sono organi dell'ISIN il direttore e la Consulta, che durano in carica sette anni e non sono rinnovabili. Il direttore dell'ISIN è nominato con decreto del Presidente della Repubblica dopo l'acquisizione del parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza assoluta dei componenti entro trenta giorni dalla richiesta. Il direttore è scelto tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, nonché di comprovata esperienza e professionalità nei settori della sicurezza nucleare e della radioprotezione. Per tutto il mandato e fino ai dodici mesi successivi alla cessazione dell'incarico il direttore non potrà intrattenere rapporti di alcun tipo, inclusa la consulenza, con imprese operanti nel settore di competenza. Il trattamento economico del direttore e dei componenti la Consulta (3 esperti) è determinato con decreto dei Ministeri dello

sviluppo economico e dell'ambiente. Il comma 8 del richiamato articolo 6 definisce quindi la dotazione di personale dell'ISIN (limite massimo di 60 unità) proveniente dall'organico del Dipartimento nucleare dell'ISPRA, nonché da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il comma 9 definisce le incompatibilità del direttore, dei componenti della Consulta e del personale dell'ISIN, prevedendo incompatibilità per chiunque eserciti, direttamente o indirettamente attività professionale o di consulenza per soggetti privati operanti nel settore, pena la decadenza dall'incarico. L'ISIN può comunque avvalersi, previa convenzione, dell'ISPRA e delle Agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente.

Illustra quindi brevemente l'esperienza maturata dall'avvocato Pernice e dai dottori Laporta, Porzio e D'Oriano nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato. A tale riguardo, si sofferma innanzitutto sulla rilevante esperienza acquisita dall'avvocato Maurizio Pernice nel corso degli anni, nel campo della tutela dell'ambiente e della gestione del territorio, nonché del rischio tecnologico e industriale. Attualmente direttore generale della Direzione generale per il clima e l'energia presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'avvocato Pernice ha in passato ricoperto, tra l'altro, il ruolo di direttore generale *ad interim* della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e la tutela delle acque, di direttore generale della Direzione generale della tutela del territorio e delle risorse idriche, di direttore generale della Direzione generale per i rifiuti e le bonifiche presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Rileva che l'avvocato Pernice ha altresì ricoperto incarichi di docenza in materia di legislazione ambientale, di gestione dei rifiuti, tutela delle acque, dell'aria e delle aree protette, presso numerose università italiane, nonché presso istituti di formazione superiore, ed è stato membro di numerosi comitati di esperti e tecnici in materia di emergenza ambientale, gestione dei rifiuti e difesa del suolo.

Con riferimento al dottor Laporta, segnala che egli ha maturato una ragguardevole esperienza professionale nel settore della sicurezza nucleare, avendo ricoperto l'incarico di Direttore generale presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dove ha assunto la guida *ad interim* di diversi Dipartimenti, tra i quali segnala proprio il Dipartimento per il rischio nucleare e tecnologico. Aggiunge che il dotto Laporta ha altresì ricoperto – tra gli altri – i seguenti incarichi: vicecommissario straordinario del Governo per l'emergenza ambiente e rifiuti nella regione Lazio, capo di gabinetto – a più riprese – del Ministro per le pari opportunità, dirigente del Dipartimento politiche comunitarie presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ricorda inoltre che la dottoressa Laura Porzio, laureata in fisica, vanta tra le sue esperienze professionali numerosi incarichi nei settori di competenza dell'ISIN, tra i quali quello di fisico dirigente di I livello presso il laboratorio di sanità pubblica dell'Azienda sanitaria locale di Vercelli, nonché presso l'ARPA Piemonte, presso la quale ha anche ricoperto il ruolo di responsabile dell'area tematica radiazioni ionizzanti e di membro della commissione plenaria UNICEN e della sottocommissione tecnica in materia di impianti nucleari.

Segnala infine che il dottor Vittorio D'Oriano, laureato in scienze geologiche e iscritto all'ordine dei geologi, è, tra l'altro, dall'anno accademico 2007/2008 docente a contratto presso il Centro di geotecnologie di San Giovanni Val d'Amo dell'Università di Siena e ha contribuito, con articoli divulgativi e scientifici, alle riviste « Universo », « Il geologo » e « Geologia tecnica ». Nell'ambito dello « Studio tecnico di geologia » (STG), istituito nel 1986 con altri colleghi, ha svolto attività di consulenza, di rappresentanza e di direzione tecnica nell'ambito di innumerevoli progetti, soprattutto nel campo dell'idrogeologia, della ricerca di nuove fonti di approvvigionamento, della difesa dei corpi idrici dall'in-

quinamento e della programmazione per la corretta gestione delle risorse. Ha compiuto innumerevoli studi di messa in sicurezza e monitoraggi e studi geologico-applicativi di movimenti franosi, nonché studi e rilievi idrogeologici di numerose aree.

Ritiene, pertanto, anche a nome del collega Peluffo, che l'avvocato Pernice possieda tutte le competenze e le capacità professionali che costituiscono un bagaglio indispensabile al fine di dirigere e amministrare un istituto importante come l'ISIN, e che i dottori Stefano Laporta, Laura Porzio e Vittorio D'Oriano abbiano l'esperienza e le capacità professionali necessarie per ricoprire il ruolo di componenti della Consulta dell'ISIN.

Mirko BUSTO (M5S) ritiene fondamentale prevedere un'audizione dei soggetti designati agli incarichi di direttore dell'ISIN e di componenti della Consulta dello stesso ISIN, non potendosi ritenere esaustiva la sola lettura dei loro *curricula*, in particolare alla luce dei requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 45 del 2014 e della complessità dei compiti in termini di sicurezza nucleare e tutela ambientale che i suddetti soggetti sono chiamati a svolgere. Osserva peraltro che l'esigenza di un'accurata verifica dei requisiti professionali richiesti è maggiormente avvertita se si considera che i soggetti nominati dovranno affrontare le criticità e i ritardi accumulati dal nostro Paese in settori delicati, quali ad esempio la gestione e lo stoccaggio delle sostanze radioattive.

Ermete REALACCI, *presidente dell'VIII Commissione*, anche alla luce della complessità dell'*iter* che ha caratterizzato l'esame della precedente proposta di nomina presso l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, richiama l'opportunità che le Commissioni VIII e X procedano all'audizione contestuale dei candidati indicati dal Governo per l'incarico di direttore dell'ISIN e di componenti della Consulta dello stesso ISIN.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.

Atto n. 322.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che è stato trasmesso alle Commissioni il parere del Consiglio di Stato sul provvedimento in esame.

Roberto MORASSUT (PD), *relatore per la VIII Commissione*, nell'evidenziare la complessità del provvedimento in esame e nel precisare che il termine per l'espressione del prescritto parere, fissato al 2 ottobre, presumibilmente subirà uno slittamento, ribadisce la necessità di un breve ciclo di audizioni per acquisire gli orientamenti e le valutazioni dei diversi soggetti interessati.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore per la X Commissione*, relativamente alla materia del commercio ritiene opportuno audire le maggiori associazioni di categoria e l'ANCI soprattutto con riferimento al comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo. Sottolinea la necessità di armonizzare le disposizioni del provvedimento in esame in materia di commercio con l'articolo 52 del Codice dei beni ambientali (decreto legislativo n. 42/2004) e con le disposizioni di recepimento della cosiddetta direttiva Bolkestein.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce la richiesta – già formulata nella precedente

seduta – di procedere alle audizioni dei rappresentanti delle professioni tecniche.

Ermete REALACCI (PD), *presidente della VIII Commissione*, invita le Commissioni a valutare l'opportunità – in considerazione dell'esigenza di conciliare i lavori delle Commissioni con quelli dell'Assemblea – di concentrare le audizioni ad alcuni specifici soggetti, chiedendo al contempo agli altri una documentazione scritta.

Guglielmo EPIFANI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 20 settembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3564 Tentori recante «Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione».	21
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale. (COM(2016)176 final).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa europea per il <i>cloud computing</i> – Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa. (COM(2016)178 final).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Digitalizzazione dell'industria europea – Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale. (COM(2016)180 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	21
ALLEGATO 1 (Proposta di documento finale)	23
ALLEGATO 2 (Proposta di documento finale)	25
ALLEGATO 3 (Proposta di documento finale)	28

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 settembre 2016.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3564 Tentori recante «Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.30.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale. (COM(2016)176 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa europea per il *cloud computing* – Costruire un’economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa.

(COM(2016)178 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Digitalizzazione dell’industria europea – Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale.

(COM(2016)180 final).

(Seguito dell’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l’esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 29 giugno 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice per la IX Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, illustra la proposta di documento finale relativa alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale (COM(2016)176 final) (*vedi allegato 1*).

Evidenzia al riguardo di aver formulato una specifica osservazione concernente le modalità di introduzione di norme tecniche comuni agli Stati membri affinché esse siano individuate in modo da evitare che riproducano o privilegino sistemi nazionali con potenziale pregiudizio per altri Stati.

Illustra quindi, anche a nome del relatore per la X Commissione, la proposta di documento finale relativa alla Comuni-

cazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa europea per il *cloud computing* – Costruire un’economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa (COM(2016)178 final) (*vedi allegato 2*).

Segnala l’importanza del *cloud computing*, largamente usato dagli utenti italiani, e di cui per tale ragione occorre prestare massima attenzione sulle forme di sviluppo tecnologico.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, illustra, anche a nome della relatrice Bruno Bossio, la proposta di documento finale sulla Comunicazione relativa alla digitalizzazione dell’industria europea (COM(2016) 180 final) (*vedi allegato 3*).

In esso, oltre ad esprimere una valutazione positiva sull’atto europeo, si sottolinea l’importanza degli aspetti infrastrutturali della rete con priorità a quella in fibra ottica essenziale per lo sviluppo del sistema industriale. Sottolinea che nella proposta di documento finale, sono formulate alcune osservazioni relative all’utilizzo dei fondi europei e nazionali per l’infrastrutturazione. Si richiama altresì il documento conclusivo approvato all’unanimità dalla X Commissione nell’ambito dell’indagine conoscitiva su «Industria 4.0» che si è conclusa nello scorso mese di giugno (Doc. XVII, n. 16). Evidenzia quindi la necessità di inserire nella prossima legge di stabilità alcuni provvedimenti individuati nel documento conclusivo citato auspicando in particolare una sensibilizzazione agli incentivi degli strumenti tecnologici essenziali per l’evoluzione digitale dell’industria.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale (COM(2016)176 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

Le Commissioni IX e X,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale (COM(2016)176 final),

considerato che:

tutti i settori dell'economia fanno sempre più affidamento sulle tecnologie digitali, che si evolvono molto rapidamente, superando la velocità di cambiamento dei settori e delle industrie tradizionali; pertanto, la definizione tempestiva e armonizzata di norme per le TIC è necessaria per consentire all'industria europea di competere e di immettere nuovi prodotti sul mercato mondiale;

d'altra parte, il valore dei sistemi digitali deriva sempre più da applicazioni e dati transettoriali e dalla convergenza di tecnologie, il che rende più difficili i processi di definizione delle norme tecniche, per cui occorrono soluzioni interoperabili basate su sistemi e interfacce aperti;

in alcuni settori (ad esempio l'*Internet of things*) attualmente coesiste una proliferazione di norme tecniche con diverse comunità coinvolte nella definizione delle stesse; pertanto, in tali casi risulta fondamentale procedere alla mappatura di tutte le norme tecniche pertinenti per consentire agli organismi di normazione di orientarsi in tale complessità;

l'introduzione di norme tecniche comuni, indipendenti dal produttore, dai dettagli tecnici o dal Paese d'origine, costituisce il fondamento per un mercato unico digitale efficace, poiché assicura che le tecnologie possano integrarsi in modo fluido e affidabile. Esse dovrebbero garantire l'interoperabilità, promuovere l'innovazione e l'abbassamento delle barriere all'ingresso nel mercato unico digitale, anche per l'accesso ai mezzi di comunicazione e ai contenuti didattici e culturali; viceversa, la persistenza di norme tecniche nazionali discordanti può rallentare in modo significativo l'innovazione e mettere le imprese europee in posizione di svantaggio nei confronti del resto del mondo;

l'industria 4.0 si basa sull'interoperabilità e i processi possono essere suddivisi anche tra soggetti appartenenti a diversi Stati membri, pertanto la definizione degli *standard* diventa fondamentale per creare dei pilastri nel nuovo modello di produrre e offrire a chi li controlla un vantaggio competitivo enorme;

è importante che la normazione delle TIC continui ad essere principalmente volontaria, ottenuta per consenso e basata su principi di trasparenza, apertura, imparzialità e coerenza, tuttavia un elenco più chiaro di priorità per la normazione delle TIC potrà motivare gli organismi di normazione nazionali nel settore delle TIC a lavorare con più partenariati intersettoriali, rafforzando la cooperazione con gli organismi europei di normazione;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprimono una valutazione positiva,

con le seguenti osservazioni:

a) in linea generale, si può rilevare che la comunicazione prefigura un complesso di iniziative a largo spettro che, rispetto alla disciplina vigente – il regolamento (UE) n. 1025/2012 – non si limitano a definire il quadro giuridico generale dell'attività di normazione, ma individuano specifici settori di intervento prioritario e specifici obiettivi riferiti a ciascuno dei medesimi settori. In tal senso, risulta opportuno valutare se la materia possa essere interamente demandata alle norme tecniche cui la comunicazione rinvia ovvero se si debba, almeno per taluni aspetti, ipotizzare in via cautelativa l'individuazione di una disciplina di rango legislativo che fissi parametri e obiettivi e disponga le opportune risorse da assegnare, anche al fine di garantire maggiore trasparenza nei processi di definizione delle regole e di consentire agli Stati

membri di monitorare e valutare il dettaglio delle regole che si prefigura di adottare;

b) in particolare, occorre evitare che a livello europeo vengano definiti *standard* che riproducano o privilegino alcuni sistemi nazionali, con il rischio di non tener conto delle peculiarità dei tessuti produttivi dei diversi Stati membri e di preconstituire situazioni potenzialmente distorsive della concorrenza, che avvantaggino alcuni a scapito di altri;

c) a tale scopo, è necessario che il Governo italiano non trascuri il tema della standardizzazione, che può rappresentare un'opportunità importante per le nostre imprese, per l'industria 4.0 e per la crescita dell'intero Paese, e che nelle diverse sedi in cui si definirà il contenuto della normazione vengano sempre rappresentate con la necessaria efficacia le esigenze prioritarie del sistema produttivo nazionale;

d) considerate le implicazioni che alcuni aspetti, soltanto apparentemente tecnici della normazione, potrebbero avere sui diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali, nonché sulla libertà d'impresa e sul diritto di proprietà, è necessario garantire un'adeguata ed efficace tutela di tali diritti.

ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa europea per il *cloud computing* – Costruire un’economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa (COM(2016)178 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

Le Commissioni IX e X,

esaminata, ai sensi dell’articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Iniziativa europea per il *cloud computing* – Costruire un’economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa (COM(2016)178 final),

considerato che:

il *cloud computing* può offrire molteplici vantaggi ai consumatori, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, in termini di riduzione dei costi, più agevole accesso alle informazioni e ai contenuti *online*, possibilità di condividere contenuti, gestione di progetti in collaborazione e offerta di servizi e prodotti innovativi e di qualità;

la capacità di analizzare e utilizzare i *big data* ha un notevole impatto sull’economia e sulla società, offrendo opportunità di innovazioni in campo industriale e sociale; in tale ottica, un aspetto fondamentale è rappresentato dal cambiamento nell’approccio alla ricerca scientifica, che si avvia rapidamente verso la realtà di una scienza aperta;

basandosi sui risultati della Strategia europea per il *cloud computing*, la Commissione europea stima che l’attuazione di politiche a sostegno del *cloud* pubblico

potrebbe comportare un aumento del PIL europeo di 250 miliardi di euro nel 2020, a fronte di una previsione di 88 miliardi di euro in assenza di tecnologie *cloud*, con una ricaduta positiva anche in termini di 2,5 milioni di nuovi posti di lavoro;

l’UE presenta gravi ritardi rispetto ad altre regioni a livello mondiale, in particolare nei confronti di Stati Uniti, Cina, Giappone, Russia e India, che stanno progredendo rapidamente sul versante dell’offerta di infrastrutture ad alte prestazioni e di potenza di calcolo, e corre il rischio di arretratezza e carenza di *know-how* strategico;

in conseguenza di tali ritardi, i dati prodotti dalla ricerca e dall’industria dell’UE sono spesso trattati altrove, per cui i ricercatori europei sono spesso spinti verso luoghi in cui disporre in tempi brevi di elevate capacità di dati e di calcolo;

l’iniziativa in oggetto è volta alla creazione di un Open Science Cloud europeo, ossia uno spazio di archiviazione accessibile via *internet*, per offrire a ricercatori e professionisti un ambiente virtuale aperto e fruibile gratuitamente per l’archiviazione, la gestione, l’analisi e il riutilizzo dei dati della ricerca, a livello trasversale tra paesi e discipline scientifiche;

attraverso l’iniziativa in esame si intende rendere più semplice, meno costoso e più efficiente l’accesso ai dati scientifici e si pongono le basi per la creazione di

nuove opportunità di mercato e nuove soluzioni anche in altri settori, come la sanità, l'ambiente e i trasporti;

L'obiettivo finale prospettato dalla comunicazione è mettere a disposizione di ogni centro di ricerca, di ogni progetto e di ogni ricercatore nell'UE una capacità di supercalcolo, di archiviazione e di analisi dei dati competitiva a livello mondiale, fattore indispensabile per avere successo nel sistema innovativo globale basato sui dati;

il *cloud* europeo per la scienza intende conferire all'UE un ruolo guida nella infrastrutturazione per i dati scientifici e può rappresentare un'opportunità per rivitalizzare il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di incoraggiare la concorrenza in un settore dominato dalle grandi compagnie americane;

in tale ambito, è fondamentale creare un ambiente sicuro e affidabile, in cui devono essere garantite la tutela della vita privata e la protezione dei dati fin dalla fase di progettazione, sulla base di norme tecniche riconosciute;

L'estensione della base di utenti del *cloud* europeo per la scienza aperta e dell'infrastruttura europea dei dati al settore pubblico costituirà il presupposto per l'adozione di servizi basati sul *cloud computing* da parte delle pubbliche amministrazioni europee;

gli investimenti pubblici e privati necessari per realizzare l'iniziativa europea per il *cloud* sono stimati in 6,7 miliardi di euro, di cui 2 miliardi nel quadro di Horizon 2020 e 4,7 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati aggiuntivi, nell'arco di cinque anni;

la proposta della Commissione europea ha carattere sperimentale, in vista di una più ampia diffusione del *cloud*; a tal fine saranno oggetto di valutazione con gli Stati membri disposizioni supplementari

volte a estendere il sostegno al *cloud* europeo per la scienza aperta oltre Horizon 2020;

la Commissione stima che, nel tempo, l'iniziativa consentirà di generare entrate proprie in corrispondenza della sua diffusione nella comunità scientifica, nelle *start-up* innovative e nel settore pubblico;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprimono una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:

a) tenuto conto degli ingenti costi che l'iniziativa in esame comporta sia a carico del bilancio UE sia dei singoli Stati membri, nonché di soggetti privati, appare opportuno disporre di un'accurata e puntuale valutazione comparata degli oneri non irrilevanti e dei vantaggi potenziali che gli investimenti prospettati potrebbero comportare, da una parte, in termini d'impatto concreto sulla ricerca scientifica, oltre che sugli altri utenti potenzialmente interessati (consumatori, imprese e pubbliche amministrazioni), e, dall'altra, sul piano dell'innovazione e dell'avanzamento tecnologico dell'economia europea;

b) allo stesso tempo, occorre effettuare una valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto sia per quanto riguarda l'impiego di risorse di Horizon 2020 (considerato che non viene precisato a valere su quali programmi specifici si realizzerebbero gli investimenti necessari al finanziamento dell'*European open science cloud*) sia relativamente alle altre fonti di finanziamento individuate: il meccanismo per collegare l'Europa (CEF); i Fondi strutturali e d'investimento europei; il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), verificando che non si tratti di risorse già destinate ad altri progetti, che altrimenti correrebbero il rischio di essere defianziati; nel contempo, per la realizzazione del progetto in esame sa-

rebbe opportuno un maggiore utilizzo delle competenze e delle potenzialità della BEI;

c) l'iniziativa propone di modificare le strutture degli incentivi per il mondo accademico, l'industria e i servizi pubblici, affinché condividano i propri dati, senza

però fornire elementi puntuali sulle modifiche che si intendono apportare né sulla natura e le fonti di finanziamento degli incentivi; in merito, sarebbe pertanto utile disporre di un'analisi comparata completa che consenta anche di individuare e valorizzare le *best practices*.

ALLEGATO 3

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Digitalizzazione dell’industria europea – Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale (COM(2016)180 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

Le Commissioni IX e X,

esaminata, ai sensi dell’articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Digitalizzazione dell’industria europea – Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale » (COM(2016)180 final),

considerato che:

la digitalizzazione dell’industria rappresenta un’importante opportunità per incrementare la produttività e il valore aggiunto delle imprese europee, offrire nuove occasioni di occupazione di qualità e stimolare la crescita dell’economia nel suo complesso;

l’industria europea potrebbe difendere più efficacemente la sua competitività a livello globale, mediante una accelerata digitalizzazione, soprattutto per i settori caratterizzati da alta e medio-alta intensità tecnologica (industria farmaceutica, impiantistica, chimica, dei macchinari e delle attrezzature, meccanica e dei mezzi di trasporto) ma anche in molti settori dei servizi;

a fronte dei grandi vantaggi che possono derivare dalla digitalizzazione dell’industria, in termini di miglioramento della qualità del prodotto, velocizzazione del processo produttivo, incremento della flessibilità della produzione, miglioramento

della sostenibilità ambientale, si pongono diversi problemi connessi con la *governance* del processo di cambiamento, la disponibilità e l’accesso a risorse finanziarie adeguate, l’adeguamento del sistema educativo e formativo, nonché riguardo al profilo particolarmente delicato costituito dall’impatto sull’occupazione;

la conversione della manifattura italiana verso una rapida e generalizzata digitalizzazione assume le caratteristiche di vera e propria urgenza, non soltanto perché costituisce una necessità imprescindibile per preservare le specializzazioni e le vocazioni produttive nazionali, innalzandone il livello di competitività e la capacità a creare valore aggiunto, ma anche per evitare che il nostro Paese si limiti a subire le conseguenze del processo già in atto, in termini di spiazzamento da parte delle imprese nazionali nei confronti delle concorrenti dei Paesi più innovativi e delle economie emergenti e di perdita di posti di lavoro senza riuscire a coglierne le opportunità;

la X Commissione Attività produttive, commercio e turismo, nella seduta del 2 febbraio 2016, ha deliberato un’indagine conoscitiva su « Industria 4.0: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali »;

il documento conclusivo approvato all’unanimità nella seduta del 30 giugno 2016 (Doc. XVII, n. 16), ai sensi dell’arti-

colo 144, comma 3, del Regolamento, dà conto dei risultati acquisiti nel corso dell'indagine conoscitiva,

esprimono una valutazione positiva,

con le seguenti osservazioni:

a) presupposto indispensabile perché l'Unione europea nel suo complesso possa cogliere appieno tutte le opportunità che può assicurare la digitalizzazione dell'industria è la disponibilità di un'adeguata dotazione infrastrutturale di reti di nuova generazione, che facciano ricorso a tutte le tecnologie disponibili privilegiando, ove possibile sotto il profilo finanziario, la rete fissa in fibra ottica;

b) la dotazione infrastrutturale deve assicurare la massima velocità dei dati non solo in *downloading* ma anche in *uploading* e riguardare l'intero territorio nazionale;

c) a tal fine, pur essendo pienamente apprezzabili le iniziative recentemente assunte per rafforzare la dotazione infrastrutturale nelle cosiddette aree a fallimento di mercato, con particolare riguardo alle aree interne del Mezzogiorno, occorre prestare la massima attenzione anche alle aree più industrializzate del Paese, ai distretti industriali e ai centri urbani, che rappresentano il volano della crescita e dell'innovazione;

d) appare conseguentemente indispensabile promuovere gli investimenti pubblici e privati diretti allo scopo di potenziare le infrastrutture, mettendo in campo una combinazione di misure e attivando tutti gli strumenti utili, sia a livello europeo sia a livello nazionale (quali il Fondo europeo per gli investimenti strategici, i fondi strutturali e il più intenso ricorso ai finanziamenti attivabili dalla BEI), in modo tale che questa diventi una reale priorità;

e) allo scopo di superare le incertezze che sino ad ora hanno rallentato la modernizzazione della dotazione infrastrutturale, occorre definire una serie di misure coerenti e coordinate che operino

tanto sul versante dell'offerta, in modo da indurre gli operatori a realizzare gli investimenti, puntando anche su incentivi fiscali per assicurare una adeguata redditività degli interventi realizzati, quanto sul versante della domanda, per indurre i consumatori e i potenziali utenti a preferire prodotti ad elevato contenuto tecnologico digitale;

f) occorre garantire tanto a livello europeo quanto a livello nazionale un sistema efficace di governo del processo di digitalizzazione dell'industria, anche in considerazione dell'eterogeneità dell'industria manifatturiera europea e del diverso livello di preparazione degli Stati membri. Occorre assicurare la chiarezza degli obiettivi, in modo che successi e fallimenti possano essere valutati in modo non discrezionale, ed effettuare valutazioni costanti (*ex ante*, *interim* ed *ex post*) sui risultati prodotti in modo da apportare le eventuali correzioni e modifiche che consentano di massimizzare i risultati ottenibili con le risorse a disposizione. A tal fine, può risultare estremamente utile mettere a disposizione degli Stati membri, oltre che delle istituzioni europee, una analisi comparata dei diversi interventi adottati con i relativi esiti che consenta di evidenziare le migliori pratiche;

g) sul piano interno, occorre che l'Italia si doti al più presto di un piano organico e trasversale, che si fondi su una visione strategica e garantisca la coerenza delle diverse misure, analogamente a quanto avvenuto negli scorsi anni in alcuni Paesi europei, portando a realizzazione i 5 pilastri individuati dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva su « Industria 4.0 », di cui in premessa, che deve essere considerato parte integrante del presente parere;

h) ai fini della accelerazione del processo evolutivo è opportuno inserire già nella prossima legge di stabilità misure volte a promuovere l'innovazione, favorendo gli investimenti nel settore digitale e tecnologico, attraverso la previsione di adeguati incentivi e agevolazioni fiscali e il

potenziamento del cosiddetto superamortamento;

i) occorre individuare specifici strumenti di intervento a sostegno delle PMI allo scopo di assicurare loro la possibilità di partecipare a pieno titolo ai processi della digitalizzazione dell'industria e di integrarsi nelle catene di valore. Ciò include la sensibilizzazione al tema, il miglioramento dell'accesso ai finanziamenti, il sostegno a *cluster* e partenariati regionali, in modo da offrire loro l'opportunità di sviluppare nuovi prodotti, allargando di conseguenza la propria clientela, soprattutto con riferimento ai mercati in più rapido sviluppo e con maggiori potenzialità di crescita della domanda;

j) occorre intervenire, a livello europeo e nazionale, per migliorare le competenze digitali ai diversi livelli: negli ambienti produttivi, sia tra i dirigenti, per rafforzare le capacità di gestire processi di innovazione, sia tra i lavoratori; nel sistema di istruzione e formazione, per accelerare l'inserimento delle nuove com-

petenze e capacità nei programmi scolastici ed accademici e lo sviluppo delle professionalità necessarie, nonché per strutturare adeguati sistemi di monitoraggio e certificazione delle competenze acquisite. Si tratta di promuovere in tali ambiti lo sviluppo, oltre che di competenze specifiche, anche e soprattutto di capacità atte ad affrontare e gestire situazioni complesse, puntando su creatività, flessibilità, spirito di collaborazione. A livello nazionale, occorre che l'impegno sia massimo, se si considera il ritardo registrato dal nostro sistema di istruzione e formazione rispetto alle esperienze dei principali Stati membri; in particolare occorre assumere tutte le iniziative necessarie per incrementare il numero dei laureati in materie scientifiche e tecniche;

k) occorre canalizzare sempre di più il *public procurement* verso l'acquisto di prodotti ad alta intensità tecnologica digitale e sostenere, mediante efficaci misure incentivanti, l'aumento della spesa dei soggetti privati, oltre che di quella pubblica, per la ricerca e lo sviluppo digitali.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 settembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.40 alle 13.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	32
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. Atto n. 320 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	32
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	66
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	68
Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto. 328 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	33
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Emendamenti C. 2236-2618-A (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ..	65
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	70
AVVERTENZA	65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 settembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 settembre 2016. — *Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.* — Intervengono il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti, e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. Atto n. 320.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 settembre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i rilievi espressi dalla V Commissione.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole, recante una condizione (*vedi allegato 1*).

Fabiana DADONE (M5S) chiede se sia possibile rinviare alla giornata di domani l'espressione del parere sul presente provvedimento, a fronte dell'esigenza di svolgere taluni approfondimenti su delicati aspetti di merito, che riguardano, in particolare, la corretta attuazione della direttiva in materia di alloggio dei lavoratori stagionali.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che, d'intesa con il Governo e sulla base di accordi intercorsi tra i gruppi, si era già convenuto di prevedere nella odierna seduta l'espressione del parere sul provvedimento in questione. Ricorda, peraltro, che, proprio al fine di favorire una deliberazione ponderata da parte della Commissione, il testo della proposta di parere del relatore era stato inviato informalmente a tutti i gruppi nella scorsa settimana. Ritiene pertanto opportuno procedere alla deliberazione di competenza della Commissione nell'odierna seduta.

Fabiana DADONE (M5S), soffermandosi sull'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 24, comma 3, del provvedimento in esame, auspica che il relatore possa includere nella sua proposta di parere un riferimento all'esigenza di garantire un effettivo esercizio dei controlli sulla documentazione resa dai datori di lavori riguardo all'effettiva idoneità e disponibilità della sistemazione alloggiativa messa a disposizione dei lavoratori stagionali, al fine di contrastare il fenomeno diffuso delle dichiarazioni non veritiere rese al riguardo dai medesimi datori di lavoro.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, ritenendo che la questione testé posta dalla deputata Dadone sia meritevole di appro-

fondimento, chiede alla presidenza una breve sospensione dei lavori, in vista dell'elaborazione di una proposta di parere condivisa.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in accoglimento della richiesta del relatore, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.05.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, presenta una nuova proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione volta a recepire quanto emerso nell'odierno dibattito (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI dichiara di condividere il contenuto della nuova proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica.

Atto. 328.

(*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, in data 26 agosto 2016, è stata assegnata alla I Commissione la richiesta di parere sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Segnala che, al momento della trasmissione, tale richiesta non era corredata dai previsti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

A tal proposito, la Presidente della Camera, con lettera in data 9 settembre scorso, ha precisato che la Commissione non potrà pronunciarsi definitivamente sul

provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta con l'acquisizione dei suddetti pareri.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, fa presente, innanzitutto, che il provvedimento consta di 15 articoli suddivisi in otto Capi e interviene modificando in più parti il decreto legislativo n. 165 del 2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; esso prevede altresì alcune disposizioni transitorie e di raccordo con la disciplina vigente.

Nello svolgere la relazione introduttiva, richiama preliminarmente i punti essenziali della riforma in esame per passare, quindi, ad illustrare il contenuto della disposizione di delega e le relative norme di procedura. Successivamente, illustrerà più nel dettaglio le modifiche introdotte nell'ordinamento con lo schema di decreto legislativo.

Ricorda quindi che il provvedimento dispone, in primo luogo, l'articolazione del « sistema della dirigenza pubblica » nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale, ai quali si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei, cui si affianca il ruolo della dirigenza delle autorità indipendenti.

I ruoli della dirigenza regionale e locale sono istituiti previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Sono esclusi dall'applicazione della nuova disciplina i dirigenti scolastici e i dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale.

Viene sancito il principio in base al quale la qualifica dirigenziale è unica e ogni dirigente iscritto in uno dei tre ruoli, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale. La distinzione tra dirigente di prima e seconda fascia viene quindi superata, attribuendo alle amministrazioni pubbliche la facoltà di articolare gli uffici dirigenziali in diversi livelli di responsa-

bilità, anche introducendo la distinzione tra incarichi dirigenziali generali e altri incarichi dirigenziali.

È contestualmente disposta, presso il Dipartimento della funzione pubblica, la realizzazione di una banca dati – definita nella relazione illustrativa come « banca dati delle competenze » – contenente l'elenco degli uffici dirigenziali, dei titolari di incarichi, del relativo *curriculum vitae* e percorso professionale. Si prevede inoltre che il Dipartimento della funzione pubblica provveda alla gestione dei ruoli della dirigenza.

Il provvedimento dispone, al contempo, l'istituzione delle Commissioni per la dirigenza statale (entro 90 giorni), regionale e locale (previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali), cui sono attribuite, in particolare, funzioni di monitoraggio e controllo, nonché consultive, delle procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali; alle Commissioni compete inoltre la definizione dei criteri generali per l'assegnazione degli incarichi e la relativa valutazione.

Alla dirigenza pubblica si accede mediante le due modalità del corso-concorso e del concorso, salvo il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alle amministrazioni nei limiti di quanto stabilito dalla legge. Viene dunque mantenuto il doppio canale di accesso dando una maggiore centralità all'istituto del corso-concorso come forma di reclutamento, bandito annualmente, mentre al concorso si procede solo per i posti autorizzati dal Dipartimento per la funzione pubblica per i quali si pongono esigenze non coperte dalla programmazione triennale.

Con il consenso delle relative amministrazioni e previa comunicazione del relativo fabbisogno, con tali modalità (corso-concorso e concorso) può essere altresì reclutato personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché quello della carriera dirigenziale penitenziaria e delle autorità indipendenti.

Lo schema di decreto legislativo interviene quindi sull'assetto e sulle funzioni

della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), di cui è disposta la trasformazione in agenzia, operante sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio e soggetta al controllo della corte dei conti. Alla SNA competono, in particolare, funzioni di reclutamento e di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, anche avvalendosi di istituzioni nazionali ed internazionali.

Specifiche disposizioni sono dettate relativamente alla formazione dei dirigenti, tenuti a frequentare corsi di formazione (organizzati o approvati dalla SNA) per un numero di ore definito dal regolamento di attuazione.

Gli incarichi dirigenziali sono sempre conferiti mediante procedura comparativa con avviso pubblico, ad eccezione dell'assegnazione del primo incarico e di quanto previsto ai fini della procedura per i dirigenti privi di incarico. Ai fini del conferimento di ciascun incarico dirigenziale, l'amministrazione definisce i « criteri di scelta » nell'ambito dei criteri generali fissati dalle istituende Commissioni per la dirigenza pubblica, regionale e locale. Per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali non generali la scelta dell'amministrazione è comunicata alle Commissioni che, entro 15 giorni, possono rilevare il mancato rispetto dei requisiti e dei criteri fissati. Per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali generali le suddette Commissioni selezionano una *short list* di candidati ritenuti più idonei in base ai richiamati criteri generali.

Viene mantenuta la possibilità di attribuzione degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni — mediante « procedure selettive e comparative » — individuando (analogamente a quanto previsto attualmente per gli incarichi dirigenziali di prima e di seconda fascia) la percentuale massima del 10 per cento del numero degli incarichi generali conferibili e dell'8 per cento degli incarichi dirigenziali non generali conferibili.

Quanto alla durata degli incarichi dirigenziali, viene previsto il termine di 4 anni, rinnovabile di ulteriori 2 anni, a

condizione che il dirigente abbia conseguito una valutazione positiva e con decisione motivata dell'amministrazione, per una sola volta. Successivamente, viene svolta la procedura comparativa con avviso pubblico, cui può partecipare il dirigente già titolare dell'incarico, salvo il caso di uffici a rischio di corruzione per i quali la legge già richiede il rispetto del principio della rotazione.

Alla scadenza di ogni incarico il dirigente rimane iscritto al ruolo ed è collocato in disponibilità fino all'attribuzione di un nuovo incarico. Una disciplina specifica viene introdotta per i dirigenti privi di incarico: essi hanno l'obbligo di partecipare, ogni anno, ad almeno 5 procedure comparative per le quali abbiano i requisiti; decorso un anno le amministrazioni possono conferire direttamente incarichi dirigenziali per i quali essi abbiano i requisiti; qualora sia decorso un anno senza incarico nell'anno successivo, ai fini del trattamento economico, sono ridotti di un terzo le parti fisse. Decorso 2 anni dal collocamento di disponibilità, il Dipartimento per la funzione pubblica provvede a collocare i dirigenti privi di incarico direttamente presso le amministrazioni in cui vi siano posti disponibili, ove ne abbiano i requisiti; viene infine previsto che, in caso di rifiuto, il dirigente decade dal ruolo. Le amministrazioni possono altresì attribuire ai dirigenti privi di incarico, con il loro consenso, funzioni di supporto senza il conferimento di incarichi dirigenziali e retribuzioni aggiuntive. In ogni caso, i dirigenti privi di incarico possono in ogni momento formulare richiesta di ricollocazione in qualifiche non dirigenziali.

Viene altresì stabilito che i dirigenti in disponibilità a seguito di revoca di incarico ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 165 del 2001 (che disciplina le ipotesi di responsabilità dirigenziale per mancato raggiungimento degli obiettivi) decadono dal relativo ruolo della dirigenza decorso un anno senza che abbiano ottenuto un nuovo incarico. Il termine è sospeso in caso di aspettativa per assumere incarichi in altre amministrazioni,

ovvero in società partecipate, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato.

Nell'ambito delle disposizioni sulla mobilità tra pubblico e privato, è elevato da 5 a 10 anni il termine generale per il collocamento in aspettativa dei dirigenti nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni.

Vengono inoltre elencati una serie di elementi che vengono in rilievo ai fini della valutazione dei dirigenti. Tra questi, in particolare: la capacità di gestione delle risorse umane assegnate alla struttura e di controllo e valutazione sulle presenze e sull'apporto motivazionale di ciascun dipendente; la tempestiva individuazione di fattori di rischio; la garanzia di trasparenza; l'individuazione di metodologie migliorative e coinvolgenti l'utenza nella valutazione dell'operato della struttura.

Il provvedimento individua inoltre – nell'ambito della disciplina sulla responsabilità dirigenziale – specifiche ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi dirigenziali, con la finalità di definire presupposti oggettivi di responsabilità, che possono dare luogo, in base alla gravità dei fatti, anche alla revoca dell'incarico dirigenziale.

Viene affidato al decreto legislativo in materia di pubblico impiego, da adottare entro il 28 febbraio 2017 in attuazione della medesima legge delega n. 124 del 2015 (articolo 17), l'individuazione delle forme di controllo sulle modalità con cui i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali esplicano il proprio potere sindacatorio e di controllo sull'attività dei dirigenti e di periodica verifica del raggiungimento dei risultati dell'ufficio. In tale quadro, sono altresì definite le modalità di controllo sull'attuazione del programma, da parte del segretario generale dei ministeri (in cui è presente tale figura), dei titolari di direzione di strutture articolate in uffici dirigenziali generali, dei dirigenti generali. Nuove disposizioni sono, in particolare, dettate riguardo alle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali ed alla procedura di definizione dei piani, programmi e direttive generali – oggetto di

«negoziazione» prima del conferimento dell'incarico – della cui attuazione rispondono direttamente nei confronti del ministro o dell'organo di vertice politico.

È inoltre enunciato il principio di non derogabilità delle disposizioni del decreto legislativo da parte di contratti o accordi collettivi.

In sede di prima attuazione, sono iscritti di diritto ai ruoli della dirigenza tutti i dirigenti a tempo indeterminato facenti parte delle relative amministrazioni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Gli incarichi dirigenziali in corso sono fatti salvi fino alla loro naturale scadenza. Per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale nelle amministrazioni statali, fino ad esaurimento della qualifica di prima fascia, il conferimento dell'incarico avviene, in misura non inferiore al 30 per cento del numero complessivo di posizioni di livello generale previste nella relativa amministrazione, ai dirigenti di prima fascia facenti parte dei ruoli dell'amministrazione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. In via generale, gli incarichi dirigenziali restano disciplinati dalla normativa vigente fino alla definizione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali da parte delle Commissioni per la dirigenza pubblica.

Il provvedimento detta inoltre disposizioni finalizzate, da una parte, a prevedere, nell'ambito dei contratti collettivi, una graduale convergenza del trattamento economico fondamentale di tutti coloro che sono iscritti nei ruoli della dirigenza utilizzando le economie derivanti dalle nuove previsioni; viene stabilito, in particolare, che il trattamento economico accessorio complessivo deve costituire almeno il 50 per cento della retribuzione complessiva del dirigente e la parte collegata ai risultati almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva (60 e 40 per cento per i titolari di incarichi dirigenziali generali).

Per quanto riguarda la dirigenza degli enti locali, è disposto il superamento della figura dei segretari comunali e provinciali (a decorrere dall'effettiva costituzione del

ruolo della dirigenza locale e fatti salvi, fino alla naturale scadenza, gli incarichi in essere); gli attuali segretari comunali e provinciali confluiscono nel ruolo della dirigenza locale e sono assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali nei limiti delle dotazioni organiche. Norme specifiche sono altresì dettate in sede di prima applicazione per coloro che rivestono attualmente tale incarico nonché per coloro che appartengono alla fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate al 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della legge delega.

È previsto, al contempo, l'obbligo per gli enti locali di nominare un dirigente apicale cui affidare compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità, che non può essere coordinato da altra figura di dirigente generale; le città metropolitane e i comuni con più di 100.000 abitanti possono, in alternativa, nominare un direttore generale e affidare il controllo della legalità e la funzione rogante ad un dirigente iscritto nei ruoli della dirigenza. È stabilito altresì che, in sede di prima applicazione e per un periodo di tre anni, gli enti locali conferiscono l'incarico di dirigente apicale ai segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo e ai vincitori di procedure concorsuali già avviate. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti (o 3.000 se appartenenti a comunità montane) è stabilito l'obbligo di gestire in forma associata la funzione di direzione apicale.

Come si è detto, il provvedimento dispone altresì l'istituzione del ruolo dei dirigenti delle autorità indipendenti, presso la Presidenza del consiglio, che provvede alla gestione tecnica della banca dati del ruolo. Le relative procedure concorsuali sono gestite unitariamente dalle autorità indipendenti e si svolgono con cadenza annuale (ferma restando la possibilità di ricorrere agli istituti del corso-concorso e del concorso per la dirigenza pubblica). I diritti, gli obblighi e il trattamento economico dei dirigenti privi di incarico sono disciplinati dalle autorità

con intesa, nel rispetto dei predetti principi stabiliti per la dirigenza pubblica.

Ricorda infine che ad un regolamento interministeriale – da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo – è attribuita la definizione delle norme di attuazione del provvedimento.

È utile altresì ricordare che, sulla materia della dirigenza, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera *p*), della citata legge n. 124 del 2015 è stato già approvato il decreto legislativo relativo alla dirigenza sanitaria, recentemente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* (decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171).

Per quanto riguarda le linee portanti della disposizione di delega ricorda che l'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi volti alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, da adottare, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi indicati, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entrata in vigore il 28 agosto 2015).

La disposizione di delega prevede, in primo luogo, l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento, e fondati sui principi del merito, dell'aggiornamento, della formazione continua. È altresì prevista la piena mobilità tra i ruoli.

Viene stabilito che nei tre ruoli unici siano ricompresi, rispettivamente: i dirigenti dello Stato escluso il personale in regime di diritto pubblico; è altresì disposta la soppressione dell'attuale distinzione in prima e seconda fascia; i dirigenti regionali, inclusa la dirigenza delle camere di commercio e la dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ad eccezione della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria; i dirigenti degli enti locali, in cui confluiscono anche gli attuali segretari comunali e provinciali, la cui figura (e il relativo albo) sono contestualmente aboliti. È

esclusa dai ruoli unici la dirigenza scolastica, oggetto di una disciplina speciale.

In base alla disposizione di delega i dati professionali e gli esiti delle valutazioni relativi a ciascun dirigente appartenente ai tre ruoli unici, nonché i posti dirigenziali che si rendono vacanti in ogni amministrazione, sono contenuti in una banca dati, tenuta dal Dipartimento della funzione pubblica, cui è affidata altresì la gestione tecnica dei ruoli.

Inoltre, ai decreti delegati spetta la definizione — per l'accesso alle predette dirigenze — degli istituti del corso-concorso e del concorso, secondo principi di delega stabiliti nel testo, tra cui la cadenza annuale per ciascuno dei tre ruoli, il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale, il necessario superamento di un successivo esame dopo un primo periodo di immissione in servizio, nonché l'esclusione di graduatorie di idonei.

Altri criteri di delega riguardano in particolare: la riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione; la semplificazione e l'ampliamento della mobilità della dirigenza tra amministrazioni pubbliche e tra queste ed il settore privato; la definizione di una nuova disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali nel rispetto di una serie di principi; la definizione di presupposti oggettivi per la revoca degli incarichi ed una disciplina dei dirigenti privi di incarico; la rilevanza della valutazione ai fini del conferimento degli incarichi e del percorso di carriera; il riordino delle norme relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti; la definizione della disciplina della retribuzione dei dirigenti secondo criteri tra i quali, in particolare, l'omogeneizzazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, nell'ambito di ciascun ruolo unico e la determinazione di limiti assoluti, stabiliti in base a criteri oggettivi, correlati alla tipologia dell'incarico.

È altresì stabilito che in sede di attuazione della delega siano inoltre previste ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto di rinnovo di incarichi in settori sensibili

ed esposti al rischio di corruzione, nei confronti di soggetti che abbiano avuto una condanna, anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose.

Il comma 2 del predetto articolo 11, che reca la procedura per l'adozione dell'atto legislativo, prevede le seguenti fasi: proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato (entro 45 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il Governo può comunque procedere); parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro 60 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

Viene prevista la consueta formula dello « slittamento » del termine della delega nel caso di trasmissione tardiva dello schema: qualora il termine del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza della delega o successivamente, il termine della delega stessa (12 mesi) è prorogata di 90 giorni.

Ricorda altresì che, in base alla disposizione di delega, nel caso in cui il Governo non intenda uniformarsi al parere parlamentare, deve trasmettere nuovamente lo schema alle Camere corredato con le motivazioni delle proprie decisioni. In tal caso, le Commissioni competenti per materia hanno 10 giorni ulteriori per esprimersi, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.

È altresì prevista la possibilità di emanare eventuali disposizioni integrative e correttive entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto delle procedure e dei criteri e principi direttivi individuati dalla disposizione di delega.

Prima di passare all'illustrazione nel dettaglio delle disposizioni in cui si articola il provvedimento fa presente che sarà quanto mai importante per il Parlamento procedere ad un costante monitoraggio delle fasi attuative della riforma, sia prevedendo relazioni periodiche da parte del Governo sia svolgendo specifiche attività

conoscitive, che consentano di « accompagnare » i diversi passaggi previsti dal nuovo testo e di rendere realmente cogenti le nuove previsioni, così da poter realizzare concretamente un nuovo « sistema della dirigenza della Repubblica ».

Per quanto riguarda il contenuto delle singole disposizioni, il provvedimento definisce – all'articolo 1 – il « perimetro » dello schema di decreto legislativo che disciplina il sistema della dirigenza pubblica in regime di diritto privato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Come previsto dalla disposizione di delega è escluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (in particolare, magistrati, avvocati dello Stato; personale militare e delle Forze di polizia; personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia). L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, anche alla luce delle previsioni della legge delega, prevede in proposito che, con il consenso delle relative amministrazioni, con il corso-concorso e con il concorso può essere reclutato il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché quello della carriera dirigenziale penitenziaria e delle autorità indipendenti, purché le relative amministrazioni abbiano preventivamente comunicato il relativo fabbisogno.

Al comma 2 si specifica che sono esclusi dall'applicazione della nuova disciplina: i dirigenti scolastici; i dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale. Riguardo a quest'ultimo profilo ricorda che, in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lett. p) della legge n. 124 del 2014, è stato approvato il decreto legislativo per la disciplina del conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del SSN.

L'articolo 2 modifica, in primo luogo, l'articolo 13 del decreto legislativo n. 165

del 2001 inserendo nuove previsioni relative al rapporto di lavoro e alla disciplina della qualifica dirigenziale.

Ricorda che l'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001 attualmente individua le amministrazioni destinatarie stabilendo che le disposizioni del Capo II – che recano la disciplina della dirigenza – si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo ne modifica dunque il contenuto, introducendo (all'articolo 13, comma 1, del Decreto legislativo n. 165 del 2001) il principio in base al quale la qualifica dirigenziale è unica e ogni dirigente iscritto in uno dei tre ruoli del sistema della dirigenza pubblica (statale, regionale e locale), in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale.

La distinzione tra dirigente di prima e seconda fascia – come previsto dalla disposizione di delega – viene quindi superata, attribuendo alle amministrazioni pubbliche la facoltà di articolare gli uffici dirigenziali in diversi livelli di responsabilità, anche introducendo la distinzione tra incarichi dirigenziali generali e altri incarichi dirigenziali.

Ricorda che, in base alla normativa vigente, il ruolo dei dirigenti di ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si articola nella prima e nella seconda fascia.

È, in particolare, previsto che i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale (articolo 23 decreto legislativo n. 165 del 2001).

È stabilita l'applicazione delle previsioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – che disciplinano, rispettivamente, le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali e dei dirigenti – a tutte le amministrazioni pubbliche. Tali articoli sono, a loro volta, oggetto di modifica da parte dell'articolo 11 dello schema di decreto legislativo prevedendo, tra l'altro, che i riferimenti, per le amministrazioni statali, alle attribuzioni dei ministri sono da intendere, per le altre amministrazioni, riguardanti l'organo di vertice politico.

Di conseguenza, la vigente previsione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che dispone l'applicazione delle disposizioni del Capo II (disciplina della dirigenza) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo viene sostituita, in primo luogo, con la previsione dell'applicazione a tutte le amministrazioni pubbliche (quindi, non solo statali) delle suddette norme che disciplinano le attribuzioni dei dirigenti preposti ad uffici generali e di tutti gli altri dirigenti. Al contempo, trovano applicazione i principi generali su cui si fonda lo schema di decreto legislativo in base ai quali tutti i dirigenti delle amministrazioni statali, regionali e locali appartengono ad un unico sistema della dirigenza pubblica, accomunato da procedure di reclutamento e requisiti omogenei. A tutti i dirigenti del sistema si applicano inoltre le nuove previsioni relative al conferimento degli incarichi dirigenziali (di cui al nuovo articolo 19-*bis*), fatta salva, per le regioni, la necessità di adeguamento ai relativi principi mediante leggi regionali.

Il nuovo testo dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001 specifica poi che il rapporto di lavoro di ciascun dirigente è costituito con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato con l'amministrazione che lo assume, all'esito delle procedure di accesso alla dirigenza con contestuale iscrizione nei ruoli della dirigenza pubblica.

Il successivo conferimento di incarico dirigenziale, da parte di altra amministrazione, comporta dunque la cessione a

quest'ultima del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando l'iscrizione nel ruolo. Tale previsione è ribadita al nuovo articolo 19-*bis*, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in base alla quale il conferimento dell'incarico presso altra amministrazione comporta altresì la cessione del contratto, ferma restando l'appartenenza al ruolo.

Il nuovo articolo 13 specifica inoltre che lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta la decadenza dai ruoli dirigenziali.

Il testo precisa che resta ferma la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali. Ricorda in proposito che, da ultimo, i commi 216, da 219 a 222, 224 e 225 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 hanno riguardato le assunzioni e le dotazioni organiche dei dirigenti pubblici.

Il nuovo articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 (inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*) dispone l'istituzione del « Sistema della dirigenza pubblica », ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge di delega n. 124 del 2015.

Il Sistema si articola nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale, ai quali si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei – in particolare attraverso il corso-concorso ed il concorso, salvo l'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni nei limiti previsti dalla legge – nel rispetto dei principi di: eguaglianza, merito, esame comparativo.

Sono esclusi dall'applicazione della nuova disciplina – come previsto dalla disposizione di delega – i dirigenti scolastici e i dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale.

Ad essi si affianca il ruolo della dirigenza delle autorità indipendenti, disciplinato dal nuovo articolo 27-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 9.

Nella relazione illustrativa si evidenzia che tra le finalità dell'istituzione dei tre macro-ruoli vengono in rilievo, in particolare, una serie di elementi: favorire mobilità ed interscambio, favorendo la

legittima aspettativa dei dirigenti migliori di occupare i ruoli più significativi nell'organizzazione amministrativa e l'interesse delle amministrazioni di dotarsi, in modo flessibile e razionale, delle migliori competenze dirigenziali in relazione al programma politico-amministrativo da realizzare; costituire una figura di dirigente pubblico che agisce « fuori dagli steccati » della singola amministrazione e si pone come vero e proprio dirigente della Repubblica, favorendo la piena mobilità verticale – in virtù dell'eliminazione della divisione della dirigenza in due fasce che comporta la ricomposizione della qualifica unica dirigenziale – sia orizzontale, per la possibilità per ogni dirigente di partecipare alle procedure selettive per il conferimento di incarichi presso ogni amministrazione che reca posti vacanti. L'intento delle nuove norme è anche quello di dotare il sistema della dirigenza pubblica di maggiore trasparenza per evitare i pericoli di prevaricazione politica nelle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, garantendo nel contempo un'effettiva attuazione amministrativa degli indirizzi.

Contestualmente alla realizzazione dei tre ruoli unici è prevista l'istituzione di tre Commissioni con funzioni, tra le altre, di monitoraggio e controllo del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi, con contestuale superamento del Comitato dei garanti.

Sono iscritti nel ruolo dei dirigenti statali i dirigenti all'atto della prima assunzione a tempo indeterminato da parte delle seguenti amministrazioni: Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministeri; uffici del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del CNEL; aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; enti pubblici non economici nazionali, ivi inclusi gli ordini e i collegi professionali; enti pubblici di ricerca e università statali.

Sono iscritti nel ruolo dei dirigenti regionali i dirigenti all'atto della prima assunzione a tempo indeterminato da parte delle seguenti amministrazioni: re-

gioni; agenzie regionali; enti pubblici non economici regionali; amministrazioni regionali ad ordinamento autonomo; camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Istituti autonomi case popolari (IACP); aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento ai dirigenti amministrativi, professionali e tecnici.

Sono iscritti nel ruolo dei dirigenti locali i dirigenti all'atto della prima assunzione a tempo indeterminato da parte delle seguenti amministrazioni: enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000; loro consorzi e associazioni; agenzie locali, enti pubblici non economici locali.

Per le amministrazioni regionali e locali viene specificato che resta ferma, per ogni tipologia di amministrazione, la natura pubblica non economica.

In ciascuno dei ruoli della dirigenza possono essere costituite sezioni speciali (come previsto dalla disposizione di delega all'articolo 11, comma 1, lettera *b*) n. 1)) per le categorie dirigenziali professionali e tecniche che saranno individuate dal regolamento di attuazione da adottare, ai sensi dell'articolo 28-*sexies*, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

I ruoli della dirigenza regionale e locale sono istituiti previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. All'intesa da raggiungere in tali sedi è altresì affidata la definizione dei contenuti formativi del corso concorso per l'accesso alla dirigenza e l'istituzione delle Commissioni per la dirigenza regionale e statale.

In base al nuovo articolo 13-*bis*, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (come modificato dall'articolo 2 dello schema di decreto) il Dipartimento della funzione pubblica provvede altresì alla « gestione dei ruoli » della dirigenza (alla gestione del ruolo delle autorità indipendenti provvede la Presidenza del Consiglio).

È a tale fine disposta, presso il medesimo Dipartimento, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, la realizzazione di una

banca dati – definita nella relazione illustrativa come « banca dati delle competenze » – contenente l'elenco degli uffici dirigenziali, dei titolari di incarichi, i relativi *curriculum vitae* e percorsi professionali nonché la collocazione nella graduatoria di merito del corso-concorso o del concorso.

All'inserimento dei dati nella banca dati provvedono le amministrazioni e i singoli dirigenti. Viene stabilito che le amministrazioni che non inseriscono i dati necessari alla creazione e all'aggiornamento della banca dati non possono conferire incarichi dirigenziali.

Inoltre, il nuovo articolo 19-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 4 dello schema di decreto in esame, prevede, al comma 4, che gli avvisi per il conferimento degli incarichi siano pubblicati « nello stesso sito istituzionale » presso il quale è consultabile la banca dati in questione.

Il Capo II (articolo 3) opera una revisione della disciplina sul reclutamento e la formazione, con particolare riferimento a: le procedure di accesso alla dirigenza pubblica; la formazione dei dirigenti; la riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

L'articolo 3 – modificando in primo luogo gli articoli 28 e 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 – interviene sui sistemi di accesso alla dirigenza, confermando ed estendendo a tutte le amministrazioni il doppio canale di accesso del corso-concorso e del concorso.

Alla dirigenza pubblica si accede dunque mediante le due modalità del corso-concorso e del concorso, salvo il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alle amministrazioni nei limiti di quanto stabilito dalla legge.

Il nuovo articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001 specifica che il corso-concorso è bandito ogni anno per il numero di posti definiti sulla base della programmazione triennale delle assunzioni da parte delle amministrazioni, e delle relative richieste. Al reclutamento mediante concorso si procede esclusivamente per i posti di qualifica dirigenziale

autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, per i quali si pongano esigenze non coperte dalla programmazione triennale.

Nella relazione illustrativa si evidenzia come nella definizione dei sistemi di accesso alla dirigenza vi è un evidente *favor* del legislatore nei confronti del corso-concorso, aperto a tutti, rispetto al quale il concorso interamente riservato assume carattere residuale.

In sede di prima applicazione è affidata al Dipartimento della funzione pubblica una ricognizione degli uffici coperti mediante incarichi dirigenziali, anche tenuto conto della istituzione, negli enti locali privi della dirigenza, della figura del dirigente apicale. A decorrere dalla predetta ricognizione, tale Dipartimento di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale autorizza annualmente procedure concorsuali assicurando una « giusta proporzione » tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale nelle diverse amministrazioni e prevedendo, ove necessario, una graduale riduzione del numero complessivo dei dirigenti, fermo restando l'equilibrio complessivo dei saldi di finanza pubblica.

Alle amministrazioni interessate è affidata l'adozione delle conseguenti misure inerenti all'assetto organizzativo.

Viene quindi specificato che le graduatorie finali del concorso di accesso al corso-concorso, nonché del concorso per l'accesso alla dirigenza, sono limitate ai vincitori, e non comprendono idonei (in tale senso dispone la legge delega n. 124 del 2015 all'articolo 11, comma 1, lettera c)).

All'articolo 28-bis, che disciplina il corso-concorso, è in ogni modo previsto che i partecipanti al corso-concorso che non sono risultati vincitori ma hanno conseguito una valutazione finale di sufficienza sono comunque assunti a tempo indeterminato nel livello di inquadramento giuridico più elevato tra le qualifiche non dirigenziali.

La definizione di una serie di criteri è affidata ad un regolamento da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del

decreto legislativo (ai sensi del nuovo articolo 28-*sexies*). Essi riguardano, in particolare: i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi (corso-concorso, concorso ed esame di conferma) e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali; i criteri di selezione dei partecipanti ispirati alle migliori pratiche internazionali; i criteri per la valutazione dei titoli, nel concorso unico, prevedendo altresì la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate dai candidati e stabilendo, per ciascun profilo dirigenziale, il numero massimo di titoli che possono essere presentati dai candidati; la durata, non superiore a 12 mesi, e l'articolazione del corso-concorso, le modalità di verifica degli apprendimenti e di formazione della graduatoria finale; la durata, non superiore a 6 mesi, e l'articolazione del ciclo formativo previsto nell'ambito del concorso unico; i contenuti principali del corso concorso e del ciclo formativo, tenendo orientativamente conto, in ragione delle specificità delle singole procedure di reclutamento, di determinate aree; i contenuti del ciclo formativo e del corso concorso per l'accesso alle sezioni speciali; la soglia di partecipanti sopra la quale possono essere previsti criteri di preselezione, inclusi precedenti esperienze professionali o titoli post-laurea.

In base al comma 4, restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Viene al contempo aggiunto che, con il consenso delle relative amministrazioni, con il corso-concorso e con il concorso può essere reclutato il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché quello della carriera dirigenziale penitenziaria e delle autorità indipendenti, purché le relative amministrazioni abbiano preventivamente comunicato il relativo fabbisogno.

La legge delega contempla infatti il possibile reclutamento, con il corso-concorso e con il concorso unico, anche di

dirigenti di «carriere speciali e delle autorità indipendenti». Per le autorità indipendenti, inoltre, il nuovo articolo 27-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede l'istituzione di un Ruolo unico.

Alla dirigenza regionale e alla dirigenza locale si accede egualmente per corso-concorso o per concorso secondo le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato; alle intese, rispettivamente, in sede di Conferenza Stato-regioni e Conferenza Stato-città è affidata la disciplina della programmazione del reclutamento e i contenuti specifici delle materie oggetto del corso-concorso, e del concorso, per i dirigenti regionali e locali.

In base alle previsioni degli articoli 28 e 28-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificate dall'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, il corso-concorso selettivo per formazione è bandito annualmente ed è richiesta la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'UE e il conseguimento della laurea specialistica o magistrale o titoli equipollenti conseguiti all'estero.

Peraltro, il regolamento di attuazione definisce la soglia di partecipanti sopra la quale possono essere previsti criteri di preselezione, inclusi precedenti esperienze professionali o titoli post-laurea.

Una quota non superiore al 25 per cento dei posti a concorso può essere riservata ai dipendenti di ruolo (come richiesto anche per la partecipazione al concorso per l'accesso alla dirigenza dal nuovo articolo 28-*ter*, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 165 del 2001).

I relativi vincitori sono immessi in servizio come funzionari per un periodo di 3 anni presso le amministrazioni che hanno bandito i posti (periodo che può essere ridotto fino ad un anno in presenza di determinate condizioni). Ai vincitori sono attribuiti incarichi dirigenziali temporanei.

A conclusione di tale periodo, l'amministrazione presso cui ha presentato servizio, previa trasmissione di una relazione sulla valutazione di merito del servizio prestato alla Commissione per la dirigenza

(statale, regionale o locale) e fermo restando il conseguimento di una valutazione positiva, assume il dipendente come dirigente a tempo indeterminato (che consegue automaticamente l'iscrizione al ruolo della dirigenza) conferendogli direttamente un incarico dirigenziale.

Coloro che hanno conseguito una valutazione negativa o i partecipanti al corso-concorso che non sono risultati vincitori ma hanno conseguito una valutazione finale di sufficienza sono comunque assunti a tempo indeterminato nel livello di inquadramento giuridico più elevato tra le qualifiche non dirigenziali. In tale caso sono assegnati d'ufficio dal Dipartimento della funzione pubblica secondo le previsioni normative vigenti.

Per quanto riguarda i dirigenti regionali e locali sono definiti in sede di intesa, rispettivamente, con la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città gli specifici contenuti formativi del corso-concorso (così come del concorso) ed è possibile prevedere che una « parte del corso-concorso si svolga dopo l'assegnazione dei vincitori alle relative amministrazioni ».

Il concorso per l'accesso alla dirigenza, disciplinato dal nuovo articolo 28-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 3 e bandito dal Dipartimento della funzione pubblica, dà luogo all'assunzione a tempo determinato, di massimo 4 anni, con la possibilità di trasformazione – a seguito di un esame di conferma da parte di un'apposita commissione nominata dalla Commissione per la dirigenza statale o, per i dirigenti regionali e locali, dalle relative Commissioni – del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Al concorso possono accedere soggetti aventi specifici requisiti, in aggiunta alla laurea.

In particolare: per i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni sono richiesti almeno 5 anni di servizio in un livello per il cui accesso è richiesta la laurea o 3 anni se in possesso di specializzazioni o dottorati (o 4 anni per coloro che sono stati reclutati con il corso-concorso); per i soggetti con la qualifica di

dirigente presso enti o strutture pubbliche diverse dalle amministrazioni elencate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono richiesti almeno 2 anni di esercizio delle funzioni dirigenziali; per coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati (quindi pur non essendo dipendenti di ruolo) in pubblica amministrazione sono richiesti almeno 5 anni; per i soggetti che hanno maturato presso enti od organismi internazionali esperienze lavorative in posizioni apicali per il cui accesso è richiesto il diploma di laurea sono richiesti 4 anni di servizio continuativo.

Durante il primo anno i vincitori sono assunti dalle amministrazioni, con rapporto di lavoro a tempo determinato, e devono effettuare un ciclo di formazione (le cui modalità sono definite con il regolamento di attuazione, previsto dal nuovo articolo 28-sexies, che non può essere comunque superiore a sei mesi in base all'articolo 28). I relativi contenuti formativi, per i dirigenti regionali e locali, sono definiti d'intesa, rispettivamente, con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città.

Viene altresì affidato al medesimo regolamento la definizione dell'utilizzo, ai fini dell'assunzione del dirigente a tempo determinato (e, in caso di superamento dell'esame di conferma, a tempo indeterminato) della graduatoria consolidatasi all'esito del medesimo ciclo formativo.

Si ricorda, in ogni caso, che – in base alla legge delega (articolo 11, comma 1, lettera c) legge n. 124 del 2015) – sono escluse graduatorie di idonei.

È altresì previsto – dopo i primi 3 anni di servizio come dirigenti (l'amministrazione può ridurre fino ad un anno tale periodo se ricorrono determinate condizioni) – che i vincitori siano chiamati a svolgere un esame di conferma da parte di una commissione nominata, rispettivamente (per i dirigenti statali, regionali e locali) dalle istituende Commissioni per la dirigenza, ex articolo 19 decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dallo schema di decreto legislativo (commi 4 e 7 del nuovo articolo 28-ter).

Se l'esame viene superato, il vincitore è assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed iscritto automaticamente nel ruolo della dirigenza.

Nel caso di mancato superamento dell'esame di conferma i vincitori del concorso sono inquadrati come funzionari.

Per quanto riguarda i dirigenti regionali e locali, come ho detto, analogamente a quanto previsto per la disciplina del corso-concorso, sono definiti in sede di intesa, rispettivamente, con la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città gli specifici contenuti formativi del ciclo formativo e possono prevedere che una « parte del ciclo formativo si svolga dopo l'assegnazione dei vincitori alle relative amministrazioni ».

Il nuovo articolo 28-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, è dedicato specificatamente alla formazione dei dirigenti.

Viene in particolare disposto che ciascun dirigente è tenuto a frequentare corsi di formazione, organizzati o approvati dalla SNA, per un numero di ore definito dal regolamento di attuazione (di cui all'articolo 28-*sexies*).

Inoltre, ciascun dirigente è chiamato a svolgere gratuitamente, ove richiesto, attività didattica per conto della SNA per un massimo di 40 ore annue, « senza pregiudizio per la propria attività lavorativa e nell'ambito dei relativi obblighi contrattuali ».

Per i dirigenti regionali e locali sono rimessi alla determinazione delle intese, rispettivamente, con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città, gli obblighi di formazione e di insegnamento, prevedendo lo svolgimento di attività gratuita di insegnamento dei dirigenti iscritti a ciascuno dei ruoli della dirigenza anche in favore dei dirigenti iscritti agli altri due ruoli.

Alla SNA (come previsto dal nuovo articolo 28-*quinquies*) è affidato l'aggiornamento nelle materie già oggetto della formazione iniziale dei dirigenti e l'individuazione di quelle di maggior interesse per il miglioramento delle competenze

organizzative e informatiche, anche tenendo conto delle richieste delle amministrazioni interessate.

Il nuovo articolo 28-*quinquies* del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone la trasformazione della SNA in agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio.

Le nuove disposizioni intendono dare attuazione all'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge n. 124 del 2015 che delega il Governo a riformare la SNA, stabilendo una revisione complessiva del suo ordinamento, della sua missione e dell'assetto organizzativo, con eventuale trasformazione della natura giuridica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, nei principi e criteri direttivi della delega si pone l'accento sulla collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali di prestigio e sull'avvalimento – per le attività di reclutamento – di istituzioni di formazione selezionate con procedure trasparenti. Si richiama inoltre la finalità di assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei ruoli unificati e la necessità di procedere ad una ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni vigenti.

Ricorda che la SNA, istituita nel 1957, è stata soggetta a diversi riordinamenti, il più recente dei quali è stato operato con il decreto legislativo n. 178 del 2009 che ha integralmente sostituito la disciplina precedente contenuta nel decreto legislativo n. 287 del 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 381 del 2003. Da ultimo il decreto legislativo n. 178 è stato modificato dal decreto legge n. 90 del 2014 (articolo 21), che ha soppresso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico « Mario Toscano », la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola supe-

riore di statistica e di analisi sociali ed economiche e ne ha trasferito le funzioni alla SNA.

In ordine alla trasformazione della SNA in agenzia, il legislatore delegato si è ispirato al modello di agenzia disciplinato negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999, chiamate a svolgere attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, attività in precedenza esercitate da amministrazioni ed enti pubblici. Le agenzie operano in condizioni di autonomia, nei limiti stabiliti dalla legge: dispongono di un proprio statuto; sono sottoposte al controllo della Corte dei conti ed al potere di indirizzo e vigilanza di un ministro; hanno autonomia di bilancio ed agiscono sulla base di convenzioni stipulate con le amministrazioni.

In primo luogo, la nuova disciplina recata dal provvedimento in esame assegna alla SNA funzioni di reclutamento e formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, anche avvalendosi di istituzioni nazionali e internazionali di riconosciuto prestigio.

La trasformazione è operata, ai sensi del comma 1, «con invarianza di oneri finanziari», quindi senza nuovi o ulteriori finanze pubbliche, utilizzando i vigenti stanziamenti (al comma 19 del nuovo articolo 28-*quinquies* si prevede che alla copertura degli oneri di cui ai commi 5 e 11 si provvede con corrispondente riduzione di spesa relativa al decreto legislativo n. 303 del 1999).

Nel nuovo ordinamento la SNA disporrà di un proprio statuto – che stabilisce i principi sull'organizzazione e sul funzionamento della Scuola e disciplina le modalità di adozione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento della stessa – è definito con regolamento (articolo 17, comma 1, legge n. 400 del 1988), adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il MEF, proposta formulata «previa interlocuzione con istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio» previo parere della Conferenza unificata.

Lo statuto deve rispettare principi e criteri direttivi indicati dall'articolo 8, comma 4, decreto legislativo n. 300 del 1999.

È demandata ad una convenzione triennale la definizione degli obiettivi della SNA, nell'ambito della missione prevista dalla legge, dei risultati attesi, dei finanziamenti, delle strategie per il miglioramento dei servizi e delle modalità di verifica dei risultati di gestione.

I commi da 5 a 11 disciplinano gli organi della Scuola, che sono così individuati: Direttore; Comitato direttivo; Collegio dei revisori. A questi si aggiunge il Comitato scientifico. Attualmente, il decreto legislativo n. 178 del 2009 individua tra gli organi della Scuola, il presidente, oggi sostituito dal Commissario straordinario, il comitato di gestione e il dirigente amministrativo.

Nel rinnovato ordinamento della SNA, il direttore è il vertice dell'istituzione e presiede Comitato direttivo e Comitato scientifico. Il Comitato direttivo, composto dal direttore e da quattro componenti, approva i programmi di attività della Scuola, formula indirizzi relativi alle attività di formazione, stabilisce i criteri per la selezione dei docenti, approva i bilanci. Accanto a questo nucleo di attribuzioni, lo statuto e i regolamenti della Scuola possono definire ulteriori compiti.

Le modalità di scelta di tali organi sono definite al comma 7, in base al quale il direttore e i componenti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a seguito di procedura di selezione pubblica internazionale, affidata ad una commissione, composta da esperti di pubblica amministrazione di chiara fama e di notoria indipendenza, nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La commissione elabora una rosa di sei candidati, tra i quali il Consiglio dei ministri sceglie due componenti e, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il Direttore. Gli altri due componenti sono scelti, nell'ambito della stessa rosa, rispettivamente dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il Direttore e i componenti durano in carica quattro anni. Se dipendenti pubblici, per l'intera durata dell'incarico sono collocati in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due componenti supplenti. Al Ministro dell'economia e delle finanze è riservata la scelta di un componente effettivo e uno supplente. L'incarico dura quattro anni rinnovabili per una sola volta.

Per quanto concerne il trattamento economico dei componenti degli organi di governo e di controllo, il comma 10 stabilisce che il compenso è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni sul c.d. tetto retributivo del personale pubblico. Il comma 11 rimette allo statuto della Scuola la costituzione di un Comitato scientifico, composto da non più di dieci professori universitari o esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione scientifica, nonché da rappresentanti di istituzioni di riconosciuta eccellenza nella selezione e formazione del personale. Il Comitato formula al direttore il parere sui programmi di attività, e svolge attività consultiva e istruttoria, su richiesta del direttore.

In relazione al personale, il comma 12 stabilisce che per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale dei «docenti a tempo indeterminato» in servizio alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Ai sensi del comma 12, oltre ai docenti a tempo indeterminato, la Scuola può ricorrere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a: esperti a tempo pieno, selezionati con procedure di valutazione comparativa; docenti incaricati di specifiche attività didattiche, individuati anche in base a convenzioni con istituzioni di formazione, selezionate con procedura

di evidenza pubblica; istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto delle regole previste dallo statuto.

Allo scopo di assicurare l'omogeneità di formazione per i dirigenti iscritti ai diversi ruoli della dirigenza, si riconosce alla Scuola la possibilità di stipulare convenzioni con le Regioni e gli enti locali, e con le loro associazioni.

Ricorda, inoltre, che in base al nuovo articolo 28-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001, dedicato alla formazione dei dirigenti, è espressamente stabilito che ciascun dirigente è chiamato a svolgere gratuitamente, ove richiesto, attività didattica per conto della SNA per un massimo di 40 ore annue, senza pregiudizio per la propria attività lavorativa e nell'ambito dei relativi obblighi contrattuali.

Il comma 13 prevede che la dotazione organica della Scuola, stabilita in massimo 136 unità ripartite tra le diverse qualifiche, inclusi i dirigenti, è definita con lo statuto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nelle more della definizione della disciplina contrattuale relativa al comparto delle funzioni centrali, al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo della Scuola, si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri, come peraltro previsto per il personale delle agenzie istituite dal decreto legislativo n. 300 del 1999 (fatta eccezione per le agenzie fiscali).

Ai sensi del comma 14, la Scuola è soggetta al controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 1994, n. 20. Ai sensi della norma richiamata, nell'esercizio di tale funzione la Corte è chiamata a verificare «la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione». Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla

legge valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.

I commi da 16 a 18 stabiliscono una disciplina transitoria per assicurare la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo alla Scuola nelle more dell'attuazione del processo di riordino.

Si consideri, peraltro, che in base alle citate disposizioni della legge di stabilità hanno stabilito che il commissariamento della Scuola, attualmente in corso, dura fino all'attuazione della delega prevista dalla legge n. 124 del 2015.

In particolare, gli uffici della Scuola, operanti alla data di entrata in vigore del decreto, continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione della Scuola, e comunque non oltre tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto. Per quanto concerne il personale in servizio, si stabilisce che: il personale della Presidenza del Consiglio in servizio presso la Scuola, alla data di entrata in vigore del decreto è trasferito nei ruoli della Scuola, fermo restando il diritto di opzione per gli uffici di provenienza della Presidenza; il personale in servizio presso la Scuola, in posizione di comando alla predetta data, può optare per il transito nei ruoli della Scuola stessa. L'inquadramento è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nelle materie di competenza della Scuola, dell'anzianità di servizio maturata presso la Scuola, e dei titoli di studio; il personale comandato, e non transitato alla Scuola, rientra alle amministrazioni di appartenenza: all'atto del trasferimento presso la Scuola, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza. I posti di dotazione organica della Scuola interessati dall'esercizio del predetto diritto di opzione sono coperti utilizzando le facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 18 prevede che fino all'adozione del regolamento di attuazione previsto all'articolo 28-*sexies* continua ad ap-

plicarsi, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

Il Capo III reca disposizioni volte a prevedere l'istituzione delle Commissioni per la dirigenza pubblica, a disciplinare le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali, la relativa durata e le connesse procedure, introducendo altresì la definizione di presupposti connessi alle fattispecie di responsabilità dirigenziale e disposizioni transitorie relativamente agli incarichi dirigenziali in essere.

È, in primo luogo, disposta l'istituzione della Commissione per la dirigenza statale (entro 90 giorni), della Commissione per la dirigenza regionale e della Commissione per la dirigenza locale (previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali), cui sono attribuite funzioni consultive e di monitoraggio e controllo relative, in particolare, alle procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la definizione di criteri generali per l'assegnazione degli incarichi e la relativa valutazione.

A tal fine, l'articolo 4 sostituisce l'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 introducendo la disciplina delle istituende Commissioni per la dirigenza pubblica.

La Commissione per la dirigenza statale è chiamata ad operare «in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione», presso il Dipartimento della funzione pubblica. È chiamata a svolgere, in particolare, le seguenti funzioni: provvedere alla nomina delle commissioni per l'esame di conferma dei vincitori del concorso; definire, sentito il Dipartimento della funzione pubblica, i criteri generali, «ispirati a principi di pubblicità, trasparenza e merito», per il conferimento degli incarichi dirigenziali e la verifica del loro rispetto; accertare l'effettiva adozione e il concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi; procedere alla preselezione dei candidati ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali generali; effettuare la valutazione

di congruità successiva delle scelte effettuate dalle amministrazioni per gli altri incarichi; esprimere parere sui provvedimenti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che individua i casi di responsabilità dirigenziale (oggetto di modifica da parte dello schema di decreto legislativo in esame che integra le fattispecie che costituiscono ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi), funzione svolta attualmente dal Comitato dei garanti, di cui è contestualmente disposta la soppressione; esprimere parere – obbligatorio e non vincolante – sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione (da rendere entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende favorevole).

La Commissione per la dirigenza statale è un organo collegiale, composto da 7 membri.

In base al nuovo articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono componenti permanenti della Commissione: il Presidente dell'ANAC (che è componente anche delle altre due Commissioni); il Ragioniere generale dello Stato (che è componente anche delle altre due Commissioni); il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (che è componente anche delle altre due Commissioni); il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno (che è componente anche della Commissione per la dirigenza locale); il Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane; due componenti scelti tra persone di «notoria indipendenza, con particolare qualificazione professionale ed esperienza in materia di organizzazione amministrativa, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità, economia aziendale e *management* nel settore pubblico o privato», nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 4 specifica che i due componenti non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elet-

tivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei 3 anni precedenti, e non devono avere «interessi in conflitto» con le funzioni della Commissione.

Viene dunque prevista dall'ordinamento un'ipotesi di inconferibilità dell'incarico a componente delle Commissioni per la dirigenza pubblica riferita a coloro che svolgono o hanno rivestito incarichi pubblici elettivi per 3 anni o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali. Viene inoltre specificato che i due componenti nominati durano in carica, rispettivamente, uno 4 anni e l'altro 6 anni e non possono essere confermati. La partecipazione alla Commissione dà titolo unicamente all'eventuale rimborso delle spese di missione nell'ambito della normativa vigente per il pubblico impiego.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Nella prima riunione, convocata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione entro 30 giorni dalla data del decreto di nomina, la Commissione si insedia e elegge, tra i propri componenti, il Presidente, carica che ha durata di tre anni e può essere rinnovata per una sola volta.

In sede di prima applicazione, la Commissione definisce i criteri generali per il conferimento degli incarichi entro 180 giorni dalla data di insediamento. Il supporto logistico e amministrativo necessario per il funzionamento della Commissione è fornito, senza nuovi oneri, dal Dipartimento per la funzione pubblica.

In base al comma 8, le medesime funzioni – per i dirigenti del ruolo dei dirigenti regionali e dei dirigenti locali – sono svolte, rispettivamente, dalle Commissioni per la dirigenza regionale e statale istituite previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città; con la medesima intesa sono istituiti i ruoli della dirigenza regionale e

locale ai sensi del nuovo articolo 13-*bis*, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001.

I componenti permanenti della Commissione per la dirigenza regionale, stabiliti dallo schema di decreto legislativo (nuovo articolo 19, comma 8) sono: il Presidente dell'ANAC (che è componente anche delle altre due Commissioni); il Ragioniere generale dello Stato (che è componente anche delle altre due Commissioni); il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (che è componente anche delle altre due Commissioni); il Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (che è componente anche delle altre due Commissioni); il Capo Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio di Ministri (nella Commissione per la dirigenza statale è invece previsto, quale componente permanente, il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno).

Gli altri due componenti della Commissione sono nominati con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, scelti tra i titolari di incarichi di vertice dell'amministrazione regionale in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità.

I componenti permanenti della Commissione per la dirigenza locale, stabiliti dallo schema di decreto (nuovo articolo 19, comma 9) sono: il Presidente dell'ANAC (che è componente anche delle altre due Commissioni); il Ragioniere generale dello Stato (che è componente anche delle altre due Commissioni); il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (che è componente anche delle altre due Commissioni); il Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (che è componente anche delle altre due Commissioni); il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno (che è componente anche della Commissione per la dirigenza statale). Gli altri due componenti della Commissione sono nominati con intesa in sede di Con-

ferenza Stato-città e autonomie locali, scelti tra i titolari di incarichi di vertice dell'amministrazione locale in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità.

Alle Commissioni per la dirigenza regionale e locale si applicano (ai sensi dei commi 8 e 9) le medesime previsioni stabilite per la Commissione per la dirigenza statale che riguardano le funzioni, le modalità di nomina dei due componenti, le cause di inconferibilità dell'incarico, la durata, tempi e modalità di costituzione e il supporto logistico fornito dal Dipartimento per la funzione pubblica.

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo reca la disciplina degli incarichi dirigenziali e delle modalità per il relativo conferimento, introducendo i nuovi articoli 19-*bis* (incarichi dirigenziali), 19-*ter* (procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali), 19-*quater* (competenza per il conferimento di incarichi dirigenziali) e 19-*quinquies* (durata degli incarichi dirigenziali) al decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali previsioni riprendono e sostituiscono quanto attualmente disciplinato dall'articolo 19, che – nel nuovo testo introdotto dall'articolo 3 – disciplina l'istituzione e il funzionamento delle Commissioni per la dirigenza pubblica.

Il nuovo articolo 19-*bis* – che disciplina gli incarichi dirigenziali – prevede, in primo luogo (riprendendo in parte il vigente articolo 19, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001), che spetta alle amministrazioni il conferimento: degli incarichi dirigenziali corrispondenti agli uffici dirigenziali; degli incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento di attività straordinarie o di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o di altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeri.

Le previsioni del nuovo articolo 19-*bis* si applicano anche alle amministrazioni locali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Testo unico degli Enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) che disciplina il conferimento di

incarichi con contratto a tempo determinato nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge. Per le amministrazioni regionali, le leggi regionali disciplinano gli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi desumibili dal medesimo articolo 19-*bis*.

Viene stabilito – con una formulazione che riprende in parte il vigente articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001 – che alle amministrazioni compete l'individuazione degli uffici e le funzioni dirigenziali definendo i requisiti necessari per ricoprire i relativi incarichi in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali. È altresì richiesta alle amministrazioni l'applicazione del principio di rotazione negli uffici che presentano più elevato rischio di corruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera *b*), della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Viene quindi introdotto il principio generale – in corrispondenza con l'introduzione del sistema della dirigenza pubblica, che si articola nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale – in base al quale ciascun incarico dirigenziale può essere conferito, secondo le procedure di cui al nuovo articolo 19-*ter* (quindi mediante procedura comparativa con avviso pubblico), a dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza. Resta ferma la possibilità, disciplinata dal nuovo articolo 19-*bis*, comma 4 (articolo 19, commi 5-*bis* e 6 nel testo vigente), di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica mediante « procedure selettive e comparative » nei limiti delle percentuali stabilite dalla legge.

Le amministrazioni cui si applicano le previsioni del nuovo articolo 19-*bis* sono – come specificato dal medesimo articolo 19-*bis*, commi 8 e 9 – le amministrazioni statali e locali (fermo restando quanto disposto dall'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Testo unico sugli Enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che disciplina l'attribuzione degli incarichi con contratto a tempo determinato prevedendo, per i posti di qualifica dirigenziale, il limite del 30 per

cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica, previa selezione pubblica). Per le amministrazioni regionali la relativa disciplina è stabilita con leggi regionali nel rispetto dei principi desumibili dal medesimo articolo 19-*bis*.

Come già previsto dal vigente quadro normativo (articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001), viene previsto che una determinata percentuale di incarichi dirigenziali (10 per cento del numero degli incarichi generali conferibili e 8 per cento del numero degli incarichi dirigenziali non generali conferibili) può essere assegnata a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica prevedendo, in tal caso, lo svolgimento di procedure selettive e comparative.

Tali percentuali sono derogabili, nel solo caso di incarichi da conferire ai dirigenti appartenenti alle sezioni speciali e in caso di urgenza e di indisponibilità nelle suddette sezioni, con provvedimento motivato, per incarichi di durata non superiore a un anno.

La durata di tali incarichi, conferiti a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza, non può eccedere, per gli incarichi dirigenziali generali, il termine di 3 anni e, per gli altri incarichi dirigenziali, il termine di 4 anni.

Il nuovo testo specifica che al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei limiti previsti in via generale per i dirigenti pubblici dall'articolo 24 (cui si applica il tetto di 240.000 euro previsto dall'articolo 23-*ter* del decreto legge n. 201 del 2001). Con il conferimento degli incarichi dirigenziali generali, il contratto indica il programma assegnato allo stesso e i tempi di realizzazione, nonché gli eventuali premi, nei limiti consentiti dai contratti collettivi di lavoro.

Il conferimento dell'incarico, a dirigente di ruolo in servizio presso altra amministrazione, comporta altresì – come avviene negli altri casi – la cessione del contratto costitutivo del rapporto di lavoro

a tempo indeterminato all'amministrazione che lo conferisce, ferma restando l'appartenenza al ruolo.

Per gli enti pubblici di ricerca, come disciplinati in attuazione della delega di cui all'articolo 13 della medesima legge n. 124 del 2015 (atto in corso di esame presso le competenti Commissioni parlamentari), le percentuali previste sono fissate del 20 per cento degli incarichi dirigenziali generali effettivamente conferiti, e al 30 per cento degli incarichi dirigenziali non generali effettivamente conferiti, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali in questione siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo, previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità, da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Tale previsione riprende in gran parte quanto già stabilito dall'articolo 19, comma 6-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

A sua volta, il nuovo articolo 19-*ter*, che disciplina la procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali, stabilisce in via generale che, salvo quanto previsto dagli articoli 23-*ter* (procedura da applicare ai dirigenti privi di incarico) e 28-bis, commi 5 e 6 (prima assegnazione), gli incarichi dirigenziali sono sempre conferiti mediante procedura comparativa con avviso pubblico. La procedura è a sua volta diversamente articolata a seconda che si tratti di incarichi dirigenziali o di incarichi relativi a uffici dirigenziali generali.

Per le amministrazioni statali, sono esclusi gli incarichi di segretario generale dei ministri e dei ministeri, quelli di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, quelli di livello equivalente (per i quali si applica quanto stabilito dall'articolo 19-*quater*) e quelli conferiti presso gli uffici di diretta collaborazione.

Sono altresì esclusi gli incarichi di direttore di istituti e luoghi di cultura statali per i quali resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente.

Al contempo, come si è detto, l'articolo 19-*bis*, comma 4, conferma la possibilità per le amministrazioni di attribuire una percentuale massima di incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza con « procedure selettive e comparative ».

Ai fini del conferimento di ciascun incarico, ogni amministrazione interessata procede alla definizione dei criteri di scelta, nell'ambito dei criteri generali definiti dalle Commissioni per la dirigenza pubblica e nel rispetto dei requisiti definiti dall'amministrazione per ricoprire l'incarico in termini di competenze ed esperienze professionali.

Vengono quindi individuati alcuni elementi che vengono in rilievo per la definizione da parte delle Commissioni della dirigenza pubblica dei criteri generali.

Tra questi, in particolare, la necessità di tenere conto: della natura, dei compiti e della complessità della struttura interessata; della valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente, nonché dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi e delle relative valutazioni, delle specifiche competenze organizzative possedute, dell'essere risultato vincitore di concorsi pubblici, delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato e presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico; delle condizioni di « pari opportunità » di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001; della priorità, in caso di parità, per i dirigenti privi di incarico da più tempo.

Gli avvisi per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono comunicati dall'amministrazione interessata al Dipartimento della funzione pubblica, secondo le modalità definite dallo stesso Dipartimento, e vengono pubblicati nello stesso sito istituzionale presso il quale è consultabile la banca dati « delle competenze », di cui il provvedimento dispone, come già detto, l'istituzione. Il termine per la presentazione delle candidature decorre dalla data della suddetta pubblicazione, e non può essere inferiore a dieci giorni. Attual-

mente, l'articolo 19, comma 1-*bis* prevede che l'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

Al conferimento degli incarichi, e al passaggio ad incarichi diversi, non si applica l'articolo 2103 del codice civile (come già previsto dal vigente articolo 19, comma 1, decreto legislativo n. 165 del 2001). Tale articolo dispone, in particolare, che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

Gli avvisi possono indicare un periodo minimo di permanenza nell'incarico, non superiore a tre anni, durante il quale l'assunzione di un successivo incarico da parte del dirigente è subordinata al consenso dell'amministrazione che ha conferito il precedente incarico.

Per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali generali compete alla Commissione per la dirigenza la selezione, in base ai requisiti e ai criteri individuati dall'amministrazione sulla base dei criteri generali dettati dalla medesima Commissione, tenuto conto degli elementi dettati dal comma 3 del nuovo articolo 19-*ter*, di un numero ristretto di candidati ritenuti più idonei, sempre sulla base dei criteri generali stabiliti dalla medesima Commissione. Nell'ambito dei candidati selezionati dalla Commissione è operata la scelta da parte del soggetto competente.

A tal fine, successivamente alla scadenza del termine stabilito dall'avviso, l'amministrazione invia l'elenco dei candidati e la documentazione necessaria alla Commissione per la dirigenza, che trasmette l'elenco dei candidati selezionati all'amministrazione, nei successivi 30 giorni.

Per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali non generali, la scelta operata ai sensi dell'articolo 19-*quater* – quindi da parte del dirigente preposto al relativo ufficio dirigenziale generale – è comunicata dall'amministrazione alla Commissione per la dirigenza, e l'incarico è conferito decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione, salvo che la Commissione rilevi il mancato rispetto dei requisiti e criteri individuati dall'amministrazione sulla base dei criteri generali dettati dalla medesima Commissione, tenuto conto degli elementi dettati dal citato comma 3 del nuovo articolo 19-*ter*. In tal caso, l'incarico non può essere conferito e si procede alla scelta di un diverso candidato.

L'esito delle procedure di conferimento di incarico dirigenziale è reso pubblico con le modalità definite dal Dipartimento della funzione pubblica.

Per il conferimento di incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura statali, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il nuovo articolo 19-*quater*, riprendendo in parte le previsioni del vigente articolo 19, commi 3, 4, 4-*bis*, 5 e 9, del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilisce che nelle amministrazioni statali gli incarichi di segretario generale di ministero, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, e quelli di livello equivalente, sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. Nelle medesime amministrazioni, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. Dei suddetti incarichi è data comunicazione alle Camere.

Rispetto al testo vigente, viene specificato che il riferimento è alle sole amministrazioni statali e non viene ripresa la parte in cui viene stabilito che gli incarichi possono essere conferiti a dirigenti della prima fascia dei ruoli della dirigenza (in ragione del superamento della distinzione nelle due fasce disposta dallo schema di

decreto legislativo) o, con contratto a tempo determinato, a persone non appartenenti a tali ruoli se in possesso di specifiche professionalità e nei limiti percentuali stabiliti dalla legge.

Non è inoltre ripreso – nell’ambito del nuovo articolo 19-*quater* – quanto stabilito dal vigente articolo 19, comma 4-*bis*, che prevede la necessità di tenere conto delle condizioni di pari opportunità di cui all’articolo 7 nei criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale. Tale previsione è tuttavia presente nei « contenuti vincolati » fissati dalla legge in relazione ai criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali la cui definizione compete alle Commissioni per la dirigenza pubblica. L’articolo 19-*ter*, comma 3, stabilisce, infatti, che tali criteri tengono conto « delle condizioni di pari opportunità » di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Ricorda che la legge delega richiama espressamente tra i criteri e principi direttivi (articolo 11, comma 1, lettera *h*) quello dell’« equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi ».

Infine, viene previsto in via generale che, nelle amministrazioni statali, gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal dirigente preposto al relativo ufficio dirigenziale generale, superando il riferimento specifico agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale.

L’articolo 4 aggiunge un nuovo articolo 19-*quinquies* al decreto legislativo n. 165 del 2001 che stabilisce che gli incarichi dirigenziali sono conferiti per una durata di 4 anni, fatto salvo quanto previsto per i soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza. Alla procedura di conferimento dell’incarico può partecipare il dirigente già titolare dell’incarico, fermo restando il rispetto del principio di rotazione degli incarichi per gli uffici individuati a rischio di corruzione. Nel caso in cui il dirigente abbia avuto valutazioni positive nel corso dell’incarico l’amministrazione ha facoltà, una sola volta e con decisione motivata, di rinnovare l’incarico per ulteriori due anni

senza procedere alla procedura comparativa con avviso pubblico prevista, in via generale, dall’articolo 19-*ter*.

Come attualmente previsto, la durata dell’incarico può essere inferiore a quattro anni, se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato. È infine aggiunta la possibilità per l’amministrazione di prorogare l’incarico per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico, comunque non superiore a 90 giorni.

Per quanto riguarda la possibilità di revoca dell’incarico dirigenziale, viene richiamata l’ipotesi di licenziamento disciplinare, che viene fatta salva, prevedendo – come già stabilito dalla disciplina vigente – che gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, oggetto di integrazione da parte dello schema di decreto legislativo.

Viene ribadito quanto già previsto dal vigente articolo 19, comma 8, riguardo alla cessazione degli incarichi di segretario generale di ministero, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, e quelli di livello equivalente (di cui all’articolo 19-*quater*, comma 1) decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

È sempre consentita la risoluzione consensuale del contratto. È infine aggiunta una specifica previsione relativa agli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura statali conferiti a seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui all’articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge 83 del 2014, (convertito dalla legge 106 del 2014) stabilendo che questi possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori 4 anni.

L’articolo 5 integra l’articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che disciplina i casi di responsabilità dirigenziale. In particolare, il vigente testo dell’articolo 21 richiama il mancato raggiun-

gimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione o l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente quali elementi che comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dell'incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare prima della scadenza l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli delle amministrazioni dello Stato ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

Il testo aggiunge, alle vigenti previsioni, ulteriori fattori che costituiscono mancato raggiungimento degli obiettivi: la valutazione negativa della struttura di appartenenza, riscontrabile anche da rilevazioni esterne; la reiterata omogeneità delle valutazioni del proprio personale, a fronte di valutazione negativa o comunque non positiva della *performance* organizzativa della struttura, e in particolare il mancato rispetto della percentuale del personale prevista dalla legge, o della diversa percentuale oggetto di negoziazione, cui attribuire indennità premiali, secondo le indicazioni dei contratti collettivi di lavoro; il riscontrato mancato controllo sulle presenze e sul « contributo qualitativo » dell'attività lavorativa di ciascun dipendente; la mancata rimozione di fattori causali di illecito; il mancato rispetto delle norme sulla trasparenza, che abbiano determinato un giudizio negativo dell'utenza sull'operato della pubblica-amministrazione e sull'accessibilità ai relativi servizi; il mancato rispetto dei tempi nella programmazione e nella verifica dei risultati imputabile alla dirigenza.

Il testo pone inoltre la funzione consultiva di cui all'articolo 21, comma 1-*bis*, relativa alla decurtazione della retribuzione di risultato in relazione alla gravità del fatto, in capo alla Commissione per la dirigenza pubblica (che ha sostituito il Comitato dei garanti).

Infine, una specifica disposizione riguarda i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali e gli alti dirigenti stabilendo che costituisce mancato raggiungimento degli obiettivi la mancata realizzazione del programma sottoscritto unitamente al contratto di lavoro.

Viene previsto che la procedura di contestazione, finalizzata ad accertare la responsabilità dirigenziale, deve essere recepita in apposito atto dell'amministrazione di appartenenza, che deve prevedere le modalità di rinegoziazione degli obiettivi e programmi con tempistica tale da garantire l'organo di vertice sulla rimodulazione dell'obiettivo, così da consentirne il raggiungimento ancorché con modalità e tempi diversi, ovvero l'individuazione di soluzioni alternative.

È infine stabilito che « per i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali, il mancato raggiungimento degli obiettivi risponde all'atto di programmazione accessorio al conferimento dell'incarico, e sottoscritto unitamente allo stesso ».

L'articolo 6 reca una disciplina transitoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

In sede di prima attuazione sono iscritti di diritto ai ruoli della dirigenza (statale, regionale e locale), i dirigenti a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli delle relative amministrazioni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

Viene inoltre specificato che gli incarichi dirigenziali in corso alla data di entrata in vigore del decreto sono comunque fatti salvi fino alla loro naturale scadenza, con mantenimento del relativo trattamento economico.

È stata altresì specificata, nell'ambito delle disposizioni transitorie, la procedura da seguire per gli incarichi che verranno a scadenza naturale dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo ma prima dell'adozione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi da parte delle Commissioni per la dirigenza pubblica, prevedendo che questi sono regolati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto riguarda le procedure concorsuali in essere, è specificato che queste sono espletate secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

È infine prevista una specifica norma transitoria per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale nelle amministrazioni statali. È in particolare stabilito che, fino a esaurimento della qualifica dirigenziale di prima fascia, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti, in misura non inferiore al 30 per cento del numero complessivo di posizioni dirigenziali di livello generale previste nell'amministrazione che conferisce l'incarico, ai dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli della amministrazione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il capo IV (composto dal solo articolo 7) introduce una specifica disciplina per i dirigenti privi di incarico, definita dal nuovo articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Al contempo, dispone (comma 1, lettera a)) alcune modifiche all'articolo 23-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 – che reca disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato – aumentando, da una parte, da 5 a 10 anni il termine generale per il collocamento in aspettativa dei dirigenti nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni. Dall'altra parte, il testo sopprime il comma 2 dell'articolo 23-bis che reca una specifica previsione che consente ai dirigenti ai quali non è affidata la titolarità di un incarico dirigenziale, di essere collocati in aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi anche operanti in sede internazionale, salvo motivato diniego da parte dell'amministrazione di appartenenza.

Resta comunque ferma la norma di carattere generale dell'articolo 23-bis, comma 1, che consente ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni di essere collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative,

in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.

Per quanto riguarda il nuovo testo dell'articolo 23-ter ricorda preliminarmente che questo si applica, in base a quanto statuito al comma 6, alle amministrazioni statali, regionali e locali.

Nel dettaglio, il testo prevede che, alla scadenza di ogni incarico (pari, in via generale, a 4 anni prorogabili di ulteriori 2 anni), ogni dirigente rimane iscritto al ruolo della dirigenza ed è collocato in disponibilità fino all'attribuzione di un nuovo incarico.

Per i dirigenti che rimangono privi di incarico si introduce «l'obbligo di partecipare», ogni anno, ad almeno 5 procedure comparative per il conferimento degli incarichi con avviso pubblico, per le quali abbiano i requisiti. Decorso un anno le amministrazioni possono conferire direttamente incarichi dirigenziali per i quali essi abbiano i requisiti secondo i criteri generali definiti dalle Commissioni per la dirigenza pubblica (si tratta di uno dei casi in cui l'incarico non è conferito mediante procedura con avviso pubblico).

Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che disciplinano la procedura per le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale e per la gestione del personale in disponibilità.

Le richiamate disposizioni, attualmente vigenti (articoli 33 e 34) prevedono, in particolare, che 90 giorni dalla comunicazione del dirigente responsabile l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il

lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi. Il rapporto di lavoro si intende quindi definitivamente risolto a tale data.

In base al nuovo articolo 23-*bis* ai dirigenti privi di incarico viene erogato, a carico dell'ultima amministrazione che ha conferito l'incarico, per il primo anno il trattamento economico fondamentale. Qualora sia decorso un anno senza incarico, nell'anno successivo, ai fini del trattamento economico, sono ridotti di un terzo le parti fisse o i valori minimi di retribuzione di posizione eventualmente riconosciuti nell'ambito del trattamento fondamentale.

Decorsi 2 anni dal collocamento di disponibilità, spetta al Dipartimento per la funzione pubblica provvedere a collocare i dirigenti privi di incarico direttamente presso le amministrazioni in cui vi siano posti disponibili (sempre a condizione che ne abbiano i requisiti). Anche in tal caso l'incarico viene conferito direttamente, secondo i criteri generali definiti dalle Commissioni per la dirigenza pubblica.

Viene infine previsto che, in caso di rifiuto, questo decade dal ruolo.

Le amministrazioni possono in ogni caso attribuire ai dirigenti privi di incarico, con il loro consenso, funzioni di supporto presso le stesse o presso enti senza scopo di lucro senza il conferimento di incarichi dirigenziali e retribuzioni aggiuntive.

Il dirigente privo di incarico deve comunque assicurare la presenza in servizio e rimane a disposizione dell'amministrazione per lo svolgimento di mansioni dirigenziali.

Viene aggiunto che, in ogni caso, i dirigenti privi di incarico possono in ogni momento formulare richiesta di ricollocazione in qualifiche non dirigenziali.

Ricorda, in proposito, che la legge delega (articolo 11, comma 1, lettera *i*) prevede – tra i principi e criteri direttivi – « la possibilità, per i dirigenti collocati in

disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni ».

Infine, una previsione specifica riguarda i dirigenti in disponibilità a seguito di revoca di incarico ai sensi dell'articolo 21. Viene stabilito che essi decadono dal relativo ruolo della dirigenza decorso un anno senza che abbiano ottenuto un nuovo incarico. Il termine è sospeso in caso di aspettativa per assumere incarichi in altre amministrazioni, ovvero in società partecipate, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato.

In proposito, ricorda che tra i criteri direttivi definiti dalla legge delega (articolo 11, comma 1, lettera *i*), legge n. 124 del 2015) è demandata ai decreti delegati la disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità successivo a valutazione negativa. Quest'ultimo requisito è connesso alla fattispecie di mancato raggiungimento degli obiettivi (accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione), di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e richiamato per la procedura « abbreviata » del comma 5.

Il capo V – che consta del solo articolo 8 – reca disposizioni relative al trattamento economico dei dirigenti.

In primo luogo viene confermata la fonte normativa per la determinazione della retribuzione dei dirigenti, costituita dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e la sua composizione, che consiste in un trattamento economico fondamentale e in un trattamento economico accessorio correlato da un lato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, dall'altro ai risultati conseguiti.

Tali disposizioni generali in materia di retribuzione, indicate dal comma 1, sono integrate con il riferimento al tetto massimo per le retribuzioni pubbliche, come determinato dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011 e pari a 240 mila euro al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a

carico del dipendente, che costituisce limite inderogabile da parte dei contratti collettivi. Viene, inoltre specificato, che il entro tale limite deve essere compresa qualsiasi forma di premialità aggiuntiva, anche prevista da disposizioni di legge speciale.

Viene altresì individuato un limite minimo del trattamento economico accessorio complessivo che deve costituire almeno il 50 per cento della retribuzione complessiva del dirigente (il 60 per i titolari di incarichi dirigenziali generali), considerata sia al netto della retribuzione individuale di anzianità, sia degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività.

Viene confermato il limite minimo della retribuzione collegata ai risultati (e viene esplicitato che è parte del trattamento accessorio) che deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva, ma viene elevato al 40 per cento per i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali.

Inoltre, si stabilisce una norma di chiusura che non consente ai contratti collettivi di destinare risorse né alla parte fondamentale, né all'indennità di posizione finché non siano raggiunte le percentuali minime di cui sopra riferite al trattamento collegato ai risultati.

È confermato il principio dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dirigenti come determinato dalle disposizioni dell'articolo 24. La norma è completata dal comma 4 che prevede che i compensi spettanti ai dirigenti, in base a norme speciali, sono assorbiti nel trattamento economico complessivo. Viene, inoltre, specificato che sono assorbiti nella retribuzione complessiva anche i compensi spettanti al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale e per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il comma 5 introduce il principio della uniformità del trattamento economico di tutti i dirigenti, da realizzare da parte dei contratti collettivi, che dovranno operare una « graduale convergenza » del trattamento economico fondamentale di tutti

coloro che sono iscritti nei ruoli della dirigenza (quindi, dirigenti statali, regionali e locali, compresi gli attuali segretari comunali e provinciali), utilizzando le economie derivanti dalle nuove previsioni.

I commi 6, 7 e 8 disciplinano la retribuzione di posizione, che deve essere interamente correlata alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità. Se i contratti collettivi prevedono parti fisse o valori minimi della retribuzione di posizione, queste sono riconosciute nell'ambito del trattamento fondamentale e non di quello accessorio.

La definizione della retribuzione di posizione è differenziata a seconda della tipologia di incarico dirigenziale: per gli incarichi corrispondenti agli uffici dirigenziali (comma 7), la graduazione delle funzioni e responsabilità, ai fini della retribuzione di posizione, è definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti; tali atti sono emanati sulla base di criteri oggettivi definiti con lo stesso atto, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; per gli altri incarichi dirigenziali (comma 8), la retribuzione di posizione è definita all'atto del conferimento dell'incarico, sulla base dei medesimi criteri.

I commi 9 e 10 sono dedicati alla retribuzione di risultato che deve essere correlata ai risultati conseguiti dal dirigente in relazione agli obiettivi assegnati al dirigente stesso e, ove possibile, fissati per l'intera amministrazione.

Inoltre, una percentuale non inferiore al due per cento delle risorse complessivamente destinate al trattamento economico, rispettivamente, del personale non dirigenziale, e di quello dirigenziale, stabilita con il contratto collettivo, deve essere destinata a premi che ciascun dirigente può attribuire annualmente a non più di un decimo dei dipendenti in servizio nella propria struttura, e che ciascun di-

rigente di ufficio dirigenziale generale può attribuire annualmente a non più di un decimo dei dirigenti della propria struttura, in relazione ai rendimenti. Si prevede poi la pubblicazione dell'identità dei destinatari dei suddetti premi nel sito istituzionale dell'amministrazione.

Infine, i commi 11 e 12 adeguano alla nuova disciplina introdotta dallo schema di decreto legislativo le previsioni attualmente disposte dall'articolo 19, comma 2, ultimo periodo (in cui è aggiornato il riferimento alla durata dell'incarico come definita dal nuovo articolo 19-*quinquies*, comma 2), contenuto ora nel nuovo comma 11, e dall'articolo 24, comma 8 (ora comma 12).

In particolare, il comma 11 interviene sulle modalità di individuazione dell'ultima retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza (nonché del trattamento di fine servizio) dei titolari di incarichi dirigenziali. Al riguardo, la disposizione innalza (da tre) a quattro anni il limite di durata minima dell'incarico ai fini dello stipendio da prendere in considerazione per la base pensionabile (commisurato alla retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a quattro anni).

Infine, il comma 2 dell'articolo 8 in esame reca una disposizione transitoria per i dirigenti di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i quali hanno diritto al trattamento economico fondamentale maturato.

Il Capo VI reca disposizioni speciali in materia di dirigenza degli enti locali e delle autorità indipendenti.

Il nuovo articolo 27-*bis* reca alcune disposizioni speciali che si applicano alla dirigenza degli enti locali e che prevedono l'istituzione della figura del dirigente apicale dell'ente locale, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), n. 4), della legge di delega, in sostituzione del segretario comunale e provinciale.

Tale figura è abolita (confluendo nel ruolo della dirigenza locale) dal successivo articolo 10, che reca nel contempo la

relativa disciplina transitoria (articolo 10 e articolo 11, comma 1, lettera *b*), comma 1-*quater*).

Il comma 1 dell'articolo 27-*bis* prevede dunque l'obbligo per gli enti locali di nominare un dirigente apicale.

Per quanto riguarda le modalità di nomina la disposizione fa rinvio a quelle indicate all'articolo 19-*ter*, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal provvedimento in esame, precisando che essi sono scelti tra i dirigenti appartenenti ai Ruoli della dirigenza, quindi nell'ambito di uno dei tre ruoli della dirigenza e non soltanto a quello della dirigenza locale. In base all'articolo 19-*ter*, comma 6, la scelta operata dall'amministrazione per il conferimento dell'incarico è comunicata alla Commissione per la dirigenza e l'incarico è conferito decorsi 15 giorni salvo che la Commissione rilevi il mancato rispetto dei criteri generali previsti e dei requisiti richiesti. In quest'ultimo caso si procede alla scelta di un diverso candidato.

I compiti del dirigente apicale degli enti locali sono quelli di: attuare l'indirizzo politico; coordinare l'attività amministrativa; controllare la legalità dell'azione amministrativa.

Oltre a queste, spettano al dirigente apicale ogni altra funzione ad egli attribuita dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale.

Ai dirigenti apicali degli enti locali si applica il meccanismo previsto dall'articolo 19, comma 8, confluito nell'articolo 19-*quinquies*, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per gli incarichi di segretario generale e Capo Dipartimento nelle amministrazioni statali, prevedendo che essi decadono dall'incarico se questo non viene rinnovato entro 90 giorni dalla data di insediamento del nuovo organo esecutivo.

I commi successivi individuano norme particolari in ordine alla dimensione demografica o alla localizzazione geografica degli enti locali.

Secondo quanto previsto dal comma 2, le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti

possono nominare, in alternativa al dirigente apicale di cui al comma 1, un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del Testo unico degli Enti locali. In tal caso, la funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa e la funzione rogante sono affidate ad un dirigente di ruolo, in possesso dei prescritti requisiti.

Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (o a 3.000 se appartenenti o appartenuti a comunità montane) esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, è disposto l'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata. Lo strumento individuato per l'esercizio associato di tale funzione è in particolare quello della convenzione, che (salvo il caso di unioni di comuni) dovrà stabilire: le modalità di espletamento del servizio; le competenze in ordine alla nomina e alla revoca del dirigente apicale; la ripartizione degli oneri finanziari per la relativa retribuzione; durata della nomina; la possibilità di recesso; i reciproci obblighi e garanzie.

Viene, infine, specificato che per il Trentino-Alto Adige resta ferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali sull'uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione (comma 5).

Il nuovo articolo 27-ter, introdotto dal medesimo comma 1 dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, dispone l'istituzione del ruolo dei dirigenti delle autorità indipendenti, presso la Presidenza del consiglio, che provvede alla gestione tecnica della banca dati del ruolo, salva la possibilità di individuare una diversa competenza per tale gestione con convenzione tra le autorità.

Al ruolo sono iscritti i dirigenti, assunti a tempo indeterminato, delle autorità indipendenti che, ai fini del decreto, sono così individuate dal comma 1: Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione nazionale per le società e la borsa, Autorità di regolazione dei trasporti, Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per

la protezione dei dati personali, Autorità nazionale anticorruzione, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In sede di prima applicazione, il comma 7 prevede che tali dirigenti sono iscritti ai « ruoli della dirigenza ».

Viene specificato, analogamente a quanto previsto per il Sistema della dirigenza pubblica, che il rapporto di lavoro di ciascun dirigente è costituito con l'autorità che gli ha conferito l'ultimo incarico dirigenziale, ferma restando l'iscrizione al ruolo. Lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta la decadenza dal suddetto ruolo, salvo il caso di passaggio ad altra autorità.

Le relative procedure concorsuali sono gestite unitariamente dalle autorità indipendenti (ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 22 del decreto legge n. 90 del 2014) e si svolgono con cadenza annuale.

Resta ferma la possibilità – prevista dal nuovo testo dell'articolo 28, comma 4, come modificato dallo schema di decreto in esame – di ricorrere agli istituti del corso-concorso e del concorso per la dirigenza pubblica, con il consenso delle relative amministrazioni e purché sia stato preventivamente comunicato il relativo fabbisogno.

Ciascuna autorità indipendente disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi desumibili dalla nuova disciplina stabilita per la dirigenza pubblica e garantendo comunque la possibilità, a tutti gli iscritti al ruolo delle autorità indipendenti, « di partecipare alle relative procedure ».

È fatta salva l'autonomia di ciascuna autorità nella fissazione dei requisiti richiesti per ciascun incarico dirigenziale. Le autorità disciplinano con intesa i diritti, gli obblighi e il trattamento economico dei dirigenti privi di incarico, nel rispetto dei principi fissati dal nuovo articolo 23-ter.

La graduazione delle funzioni e delle responsabilità dei dirigenti, ai fini della retribuzione di posizione, è definita da ciascuna autorità conformemente al proprio ordinamento, ferma restando comun-

que l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24.

L'articolo 10 dispone il superamento della figura del segretario comunale e provinciale, definendo una disciplina transitoria in ordine al collocamento dei segretari nell'ambito della dirigenza degli enti locali.

Ai sensi del comma 1, i segretari comunali e provinciali confluiscono nel ruolo dei dirigenti locali. Si tratta dei segretari comunali, già iscritti nell'albo nazionale, soppresso dal comma 3, e collocati nelle fasce professionali A e B (ossia quelli che possono essere nominati nei comuni sopra i 3.000 abitanti); mentre quelli collocati nella fascia C (fino a 3.000 abitanti), come si vedrà al comma 5, sono immessi in servizio come funzionari per i primi due anni effettivi, fatta salva la possibilità di fare richiesta per gli uffici dirigenziali che si rendano disponibili.

I segretari comunali e provinciali con un incarico in essere continuano ad esercitarlo fino alla naturale scadenza e mantengono il relativo trattamento economico. Fino alla scadenza di tutti gli incarichi vi sarà quindi una fase di coesistenza delle diverse figure (segretari comunali e provinciali, dirigenti e funzionari).

I suddetti soggetti, collocati nelle fasce professionali A e B (comma 2) vengono assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali, « nei limiti delle dotazioni organiche ».

Ai sensi del comma 3, come anticipato, a decorrere dall'effettiva costituzione del ruolo dei dirigenti la figura del segretario comunale e provinciale è abolita, e il relativo albo nazionale è soppresso.

Inoltre, mentre, come si è detto, i segretari di fascia A e B con incarico vengono assunti dalle amministrazioni locali, lo stato giuridico ed economico dei soggetti delle medesime fasce privi di incarico, rimangono comunque disciplinati dalle disposizioni vigenti e il trattamento economico rimane a carico del Ministero dell'interno.

Al contempo, il comma 4 dispone, per i segretari comunali e provinciali, collocati nelle fasce professionali A e B e confluiti nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali, ma privi di incarico alla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame, che, decorsi quattro anni dall'inquadramento nel ruolo senza aver ottenuto un incarico dirigenziale, cessano dallo stesso e il loro rapporto di lavoro si risolve.

È disposta l'applicazione di previsto dall'articolo 23-ter di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal presente provvedimento, che disciplina in generale i dirigenti privi di incarico.

Il comma 5 ha ad oggetto il passaggio nell'ambito del personale degli enti locali dei segretari comunali e provinciali, già iscritti all'Albo, di fascia C (ossia di quelli che possono essere nominati nei comuni fino a 3.000 abitanti) e dei vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera, già avviate alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 (ossia al 28 agosto 2015). Tali soggetti sono immessi in servizio come funzionari per 2 anni effettivi, al termine dei quali l'amministrazione presenta una relazione con una valutazione di merito sul servizio prestato alla Commissione per la dirigenza locale, di cui al comma 9 dell'articolo 19.

In base agli esiti della relazione, elaborata dopo 2 anni di servizio: in caso di valutazione positiva, l'amministrazione presso la quale il vincitore abbia prestato servizio immette in ruolo il dipendente come dirigente, che viene conseguentemente iscritto nel Ruolo della dirigenza locale, e può conferirgli un incarico dirigenziale senza l'espletamento della procedura comparativa con avviso pubblico. In caso di valutazione negativa, l'interessato rimane in servizio per un altro anno, al termine del quale l'amministrazione trasmette una nuova valutazione alla suddetta Commissione. Successivamente, in caso di ulteriore valutazione negativa, l'in-

interessato non è ammesso a nuova valutazione, e rimane in servizio come funzionario.

La norma fa salvo il caso in cui sia conferito a tali soggetti l'incarico di direzione apicale in sede di prima applicazione del decreto, ai sensi del comma 6.

Ulteriori previsioni sono dettate dai periodi secondo, terzo e quarto del comma 5. Viene, in particolare, stabilito che gli enti locali presso i quali nei « successivi due anni » sono disponibili uffici dirigenziali, possono richiedere alla Commissione per la dirigenza degli enti locali l'assegnazione di tali soggetti previa presentazione di un progetto professionale e formativo di inserimento. La Commissione seleziona quindi un numero di progetti corrispondente al numero delle richieste. I segretari, con priorità per coloro che hanno maggiore anzianità nella fascia, scelgono l'amministrazione di destinazione e sono assegnati anche in soprannumero, e comunque nell'ambito delle risorse disponibili. Qualora il numero dei progetti presentati sia inferiore a quello delle richieste quelli ulteriori sono assegnati alle amministrazioni statali, secondo le previsioni dell'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 101 del 2013.

Il comma 6, già richiamato, ha per oggetto il passaggio delle funzioni tra segretari e dirigenti apicali prevedendo che gli enti locali, privi di un direttore generale, conferiscono l'incarico di dirigente apicale ad uno dei soggetti di cui al comma 1 e 5. La disposizione ha carattere transitorio in quanto si applica per non più di tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame e si applica sia agli ex segretari di fascia A e B (ossia quelli richiamati al comma 1), sia quelli di fascia C e i vincitori di concorso (comma 5). Nel secondo caso, l'interessato prima di essere iscritto nel Ruolo dei dirigenti deve aver ricoperto l'incarico di dirigente apicale per almeno 18 mesi.

Il capo VII (composto dal solo articolo 11) reca una serie di modifiche ed integrazioni alla disciplina vigente relativa ai

compiti ed alle attribuzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali e, in generale, dei dirigenti.

In particolare, l'articolo 15 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che reca disposizioni generali relative ai dirigenti, viene modificato al fine di: sopprimere la previsione dell'articolazione della dirigenza nelle due fasce dei ruoli, come previsto dalla legge delega (articolo 11 della legge n. 124 del 2015); sopprimere il riferimento alle « strutture organizzative affidate alla direzione del dirigente generale » mantenendo il principio generale in base al quale in ciascuna struttura organizzativa il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore; prevedere, in via generale (quindi non solo con riferimento alle regioni) che il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.

A sua volta è oggetto di una serie di modifiche l'articolo 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che attribuisce dirigenti di uffici dirigenziali generali una serie di compiti e poteri.

A seguito delle modifiche apportate questi sono in particolare così individuati: la formulazione di proposte e pareri al Ministro o – come aggiunto dalla disposizione in commento alla luce dell'applicazione della norma all'intero Sistema della dirigenza pubblica – all'organo di vertice politico nelle materie di sua competenza; la proposta di risorse e di profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale; la cura dell'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro o – come aggiunto dallo schema di decreto in commento – dall'organo di vertice politico, rispondendo della relativa attuazione direttamente nei confronti dello stesso e l'attribuzione ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; la definizione degli obiettivi che i dirigenti devono perseguire

e l'attribuzione delle conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; l'adozione degli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché degli atti e dei provvedimenti amministrativi; l'esercizio dei poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; in relazione a tale attività gestionale sono altresì titolari – come aggiunto dallo schema di decreto in commento – in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile; la decisione sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; il concorso alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; la comunicazione delle informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo e il relativo monitoraggio.

Lo schema di decreto prevede quindi una « procedimentalizzazione » delle fasi della definizione del programma ai fini del conferimento dell'incarico.

In base alle nuove previsioni, i piani, programmi e direttive generali sono « oggetto di negoziazione » al momento del conferimento dell'incarico, e possono essere rivisti periodicamente e con cadenze almeno semestrali, anche in ragione di sopravvenute difficoltà di *budget*, ovvero non ascrivibili al dirigente generale, e non preventivabili al momento del conferimento.

Quanto alla negoziazione del programma, è specificato che questa costituisce atto accessorio al conferimento dell'incarico e ha valenza pluriennale in relazione alla durata dello stesso. Il dirigente generale, al fine di sottoscrivere la stessa, acquisisce preventive informazioni sulle disponibilità strutturali e finanziarie utilizzabili per l'espletamento dell'incarico, e contribuisce alla elaborazione di un cro-

noprogramma e degli indicatori valutabili per la realizzazione del mandato conferitogli.

In caso di cambiamento dell'amministrazione di riferimento, prima della scadenza dell'incarico dirigenziale, si procede a nuova negoziazione degli obiettivi per il tempo residuo di espletamento dello stesso, entro 3 mesi dall'insediamento della nuova amministrazione.

Inoltre, nuovi compiti e funzioni posti in capo ai dirigenti di uffici dirigenziali generali, aggiunti dallo schema di decreto in esame il monitoraggio e la rendicontazione dell'attività della struttura, segnalando tempestivamente l'avvenuto scostamento o, ove possibile, il pericolo di scostamento dagli obiettivi di cui al programma di mandato negoziato con l'organo di vertice politico al momento del conferimento dell'incarico, onde consentirne la « ricalibrazione » in tempo utile, senza danno per l'attività amministrativa, evitando così di incorrere nelle inadempienze di cui all'articolo 21 (che disciplina i casi di responsabilità dirigenziale per mancato raggiungimento degli obiettivi).

Per lo svolgimento di tale attività viene espressamente previsto che i dirigenti di uffici dirigenziali generali si avvalgono delle apposite strutture competenti in materia di valutazioni, per l'individuazione di obiettivi personalizzati nell'ambito degli obiettivi della struttura di appartenenza.

Infine, spetta loro la valutazione dei dirigenti e responsabili dei procedimenti amministrativi assegnati alla propria struttura, nel rispetto del principio del merito, avuto comunque riguardo ad una serie di elementi e fattori.

Tra questi il testo richiama: la capacità di gestione delle risorse umane assegnate alla struttura, evidenziata dal livello di raggiungimento degli obiettivi; la dimostrata capacità valutativa e di controllo sulle presenze e sull'apporto motivazionale di ciascun dipendente; la tempestiva individuazione di fattori di rischio, anche di illeciti, o comunque di condotte lesive per l'efficienza e l'immagine della pubblica amministrazione, con conseguente rimozione degli stessi; le garanzie di traspa-

renza; l'individuazione di metodologie migliorative e coinvolgenti l'utenza nella valutazione dell'operato della propria struttura.

In corrispondenza con le nuove funzioni attribuite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali viene posto in capo ai dirigenti il compito di coadiuvare il dirigente generale nel monitoraggio delle presenze del personale, e nella individuazione di fattori di criticità nella realizzazione del programma negoziato dal dirigente generale con il vertice politico, segnalando tempestivamente problematiche e proponendo soluzioni correttive.

I dirigenti sono inoltre titolari in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale, ancorché derivante da atti di indirizzo dell'organo di vertice politico.

Il nuovo comma 1-*quater* dell'articolo 16 definisce il ruolo del dirigente apicale degli enti locali, figura che, ai sensi del nuovo articolo 27-*bis*, ogni ente locale deve nominare in sostituzione del segretario comunale.

Il dirigente apicale degli enti locali è il dirigente al quale sono attribuiti compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, controllo della legalità dell'azione amministrativa ed esercizio della funzione rogante, già esercitata dai segretari comunali e provinciali.

Il dirigente apicale, inoltre, non può essere coordinato da altra figura di dirigente generale.

Per gli enti locali di minori dimensioni demografiche, nei quali non sia prevista la posizione dirigenziale; la funzione di direzione apicale è svolta in forma associata (come specificato nel nuovo articolo 27-*bis*).

È fatta salva la possibilità, già prevista dalla normativa vigente, per i comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, con provvedimento motivato del sindaco.

Infine, si prevede che al dirigente apicale si applicano le disposizioni in materia di programmazione degli obiettivi stabilite in via generale per tutti i dirigenti di cui al precedente comma 1-*ter*.

L'articolo 12 demanda al decreto legislativo la cui adozione è prevista dall'articolo 17, della medesima legge n. 124 del 2015, entro il 28 febbraio 2017 (per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa) l'individuazione delle forme di controllo sulle modalità con cui è esercitato dai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali il potere « sindacatorio » e di controllo sull'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi coordinati, nonché di periodica verifica del raggiungimento dei risultati dell'ufficio.

Sono altresì individuate, dal medesimo decreto legislativo, le modalità di controllo sull'attuazione del programma, da parte del dirigente generale e degli dirigenti.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi della struttura coordinata dal dirigente generale, o comunque denominato, lo schema di decreto legislativo dispone l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che disciplina i casi di revoca dell'incarico.

L'articolo 13 prevede che le disposizioni del decreto legislativo costituiscono « norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi ».

L'articolo 14 dello schema di decreto legislativo specifica che entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto sono adottati: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24, in materia di trattamento economico dei dirigenti; il regolamento che reca la disciplina di attuazione delle norme del Capo II del decreto legislativo n. 165 del 2001 sulla dirigenza (come modificate dal provvedimento in esame), ai sensi del nuovo articolo 28-*sexies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 3 dello schema di decreto legislativo.

L'articolo 15 reca le abrogazioni espresse conseguenti all'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo.

In particolare, l'articolo 15 dispone – al comma 1, lettera *a*) – l'abrogazione degli articoli 22, 23 e 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che riguardano, rispettivamente, il Comitato dei garanti (le cui funzioni sono attribuite dal provvedimento alla Commissione per la dirigenza statale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. *b*), n.1)), la disciplina del ruolo dei dirigenti istituito presso ciascuna amministrazione e l'articolazione in due fasce della dirigenza statale e le relative forme di mobilità e di accesso.

L'articolo 15 dispone – al comma 1, lettera *b*) – l'abrogazione, a seguito della nuova disciplina dettata per la dirigenza degli enti locali e per i segretari comunali e provinciali, degli articoli 32, comma 5-ter, 97, 98, 99, 100, 101 e 106 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico degli Enti locali) che riguardano, rispettivamente: le modalità di avvalimento di un unico segretario comunale nel caso di unione dei comuni; le previsioni del Testo unico degli Enti locali relative ai segretari comunali e provinciali.

L'articolo 15 dispone – al comma 1, lettera *c*) – l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 che reca disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, con particolare riguardo alla disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della relativa Agenzia, all'amministrazione dell'albo e alla sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, alle modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, al passaggio tra le fasce professionali, al procedimento disciplinare e alle modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 20 settembre 2016 – Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.20.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

Emendamenti C. 2236-2618-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti Guidesi 9.51, Mongiello 9.54, Russo 16.50, 23.50 e 48.50 e di nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Emendamenti C. 3139-A, approvata dal Senato.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (Atto n. 320).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (Atto n. 320);

preso atto che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) in data 14 settembre 2016 ha valutato favorevolmente lo schema in esame;

premessi che:

lo schema di decreto legislativo interviene sulla disciplina del lavoro stagionale dei cittadini di Paesi terzi al fine di semplificare le procedure di ingresso e soggiorno, nel rispetto dei diritti dei lavoratori migranti;

ricordato che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare del relativo Allegato B, punto 22, che reca la delega per il recepimento della direttiva 2014/36/UE;

rilevato che lo schema è costituito da 3 articoli: l'articolo 1 apporta diverse modifiche testuali al decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico immigrazione) e, in particolare, riformula gli articoli 5 e 24 del testo unico, porta a norma di rango

primario alcune disposizioni di natura regolamentare recate dagli articoli 11, 38 e 38-bis del regolamento di attuazione del testo unico (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999); l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 prevede alcune disposizioni abrogative;

evidenziato che lo schema di decreto incide sulla materia «immigrazione» che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera b) della Costituzione;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera a) reca alcune disposizioni relative al reingresso dei lavoratori stagionali che hanno già lavorato in Italia, in attuazione dell'articolo 16 della direttiva;

ricordato che la disciplina attuale prevede che allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia per almeno 2 anni consecutivi per lavoro stagionale, può essere rilasciato, in caso di lavori ripetitivi, un permesso pluriennale, sempre per lavoro stagionale, al massimo triennale, per la durata corrispondente all'ultimo soggiorno e rilevato, altresì, che il visto di ingresso è rilasciato ogni anno e il permesso di soggiorno è revocato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora lo straniero violi le disposizioni del medesimo testo unico;

evidenziato che la disposizione in esame, modificando il testo unico, pone

come condizione per il rilascio del permesso pluriennale il soggiorno di almeno una volta nei 5 anni precedenti, come espressamente previsto dalla direttiva, in luogo dei 2 anni consecutivi;

sottolineato che il nuovo testo dell'articolo 5 del testo unico come modificato dal provvedimento in esame assorbe in parte il comma 1-*bis* dell'articolo 11 del regolamento di attuazione, che viene contestualmente abrogato dall'articolo 3, comma 2, lettera *a*);

rilevato al riguardo che, nel confluire di tale disposizione nella norma di rango primario non viene mantenuta la previsione del citato comma 1-*bis* in base alla quale il suddetto permesso di soggiorno è immediatamente revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità

annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia inserita nel nuovo testo dell'articolo 5 del testo unico, come modificato dal provvedimento in esame, la previsione *ex* articolo 11 del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 relativa alla revoca del permesso di soggiorno se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (Atto n. 320).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (Atto n. 320);

preso atto che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) in data 14 settembre 2016 ha valutato favorevolmente lo schema in esame;

rilevato che lo schema di decreto legislativo interviene sulla disciplina del lavoro stagionale dei cittadini di Paesi terzi al fine di semplificare le procedure di ingresso e soggiorno, nel rispetto dei diritti dei lavoratori migranti;

ricordato che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare del relativo Allegato B, punto 22, che reca la delega per il recepimento della direttiva 2014/36/UE;

rilevato che lo schema è costituito da 3 articoli: l'articolo 1 apporta diverse modifiche testuali al decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico immigrazione) e, in particolare, riformula gli articoli 5 e 24 del testo unico, porta a norma di rango primario alcune disposizioni di natura rego-

lamentare recate dagli articoli 11, 38 e 38-bis del regolamento di attuazione del testo unico (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999); l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 prevede alcune disposizioni abrogative;

evidenziato che lo schema di decreto incide sulla materia «immigrazione» che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera b) della Costituzione;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera a) reca alcune disposizioni relative al reingresso dei lavoratori stagionali che hanno già lavorato in Italia, in attuazione dell'articolo 16 della direttiva;

ricordato che la disciplina attuale prevede che allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia per almeno 2 anni consecutivi per lavoro stagionale, può essere rilasciato, in caso di lavori ripetitivi, un permesso pluriennale, sempre per lavoro stagionale, al massimo triennale, per la durata corrispondente all'ultimo soggiorno e rilevato, altresì, che il visto di ingresso è rilasciato ogni anno e il permesso di soggiorno è revocato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora lo straniero violi le disposizioni del medesimo testo unico;

evidenziato che la disposizione in esame, modificando il testo unico, pone come condizione per il rilascio del per-

messo pluriennale il soggiorno di almeno una volta nei 5 anni precedenti, come espressamente previsto dalla direttiva, in luogo dei 2 anni consecutivi;

sottolineato che il nuovo testo dell'articolo 5 del testo unico come modificato dal provvedimento in esame assorbe in parte il comma 1-*bis* dell'articolo 11 del regolamento di attuazione, che viene contestualmente abrogato dall'articolo 3, comma 2, lettera *a*);

rilevato al riguardo che, nel confluire di tale disposizione nella norma di rango primario non viene mantenuta la previsione del citato comma 1-*bis* in base alla quale il suddetto permesso di soggiorno è immediatamente revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale,

evidenziata l'opportunità di valutare se, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5 e 20 della direttiva 2014/36/UE, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 24, comma 3, possano essere

previste appropriate forme di controllo, al fine di garantire l'effettiva idoneità alloggiativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia inserita nel nuovo testo dell'articolo 5 del testo unico, come modificato dal provvedimento in esame, la previsione *ex* articolo 11 del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 relativa alla revoca del permesso di soggiorno se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 24, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di prevedere appropriate forme di controllo, al fine di garantire l'effettiva idoneità alloggiativa.

ALLEGATO 3

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e
del commercio del vino (Emendamenti C. 2236-2618-A).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri
della I Commissione,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Guidesi 9.51, Mongiello
9.54, Russo 16.50, 23.50 e 48.50

e

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 1.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72
Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063 Bonafede (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72

SEDE REFERENTE

Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

C. 4025 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in

titolo è fissato per le ore 16 della seduta odierna e che nella seduta di oggi si concluderà l'esame preliminare, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per la giornata odierna al termine della riunione con la Commissione Lavoro pubblico e privato.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

C. 4025 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella parte antimeridiana della seduta.

Giulia SARTI (M5S) chiede a nome del Gruppo di prorogare alle ore 18 della giornata odierna il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in titolo, facendo presente che tale proroga non influirebbe sui tempi d'esame del provvedimento, considerato che la Commissione è convocata alle ore 15.30 di domani per avviarne l'esame.

David ERMINI (PD), *relatore*, si dichiara favorevole alla richiesta della collega Sarti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, preso atto della richiesta della deputata Giulia Sarti, dell'orientamento del relatore avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in

oggetto, già fissato per le ore 16, è prorogato alle ore 18 della giornata odierna. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.

C. 1063 Bonafede.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rammentare che la Commissione, nella seduta precedente, ha adottato come testo base per il prosieguo dei lavori il nuovo testo della proposta di legge C. 1063 Bonafede, predisposto dal Comitato ristretto e che era stata rinviata ad una successiva seduta il termine di fissazione degli emendamenti, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 14 di venerdì 7 ottobre prossimo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	73
Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto. C. 4022, approvata dalla 4 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	73

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	75
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012. C. 3299 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	75
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015. C. 3765 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	77
AVVERTENZA	77

SEDE REFERENTE

Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza della vicepresidente Rosa Maria VILLECCO CALIPARI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto.

C. 4022, approvata dalla 4^a Commissione permanente del Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca FUSILLI (PD), relatore, riferisce che la proposta di legge in esame, già approvata in sede deliberante dalla Commissione difesa del Senato nella seduta del 3 agosto scorso, reca una serie di novelle al Codice dell'ordinamento militare finalizzate a introdurre una disciplina che consente di promuovere per merito, a titolo onorifico e a domanda dell'interes-

sato, i militari in congedo delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza che siano in possesso di determinati requisiti.

Rileva, quindi, che lo scopo del provvedimento è quello di istituire una forma di riconoscimento morale nei confronti del richiamato personale militare, senza produrre alcuna variazione nello *status* giuridico ed economico degli interessati, in particolare sotto il profilo del trattamento di quiescenza.

Chiarisce che, per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in esame, questo è definito dal nuovo articolo 1084-*bis* del Codice dell'ordinamento militare – previsto dall'articolo 1 della proposta di legge – il quale fissa il principio generale in base al quale gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza possono ottenere la promozione, per merito di lungo servizio, una volta decorso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado posseduto al momento del congedamento. La promozione è concessa a prescindere dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo d'appartenenza e vale per gli ufficiali e sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri, nonché del Corpo della guardia di finanza, con l'esclusione degli appartenenti al ruolo d'onore delle Forze armate (comma 3 dell'articolo 1084-*bis*). Possono conseguire il beneficio in esame altresì i cittadini italiani nella posizione di congedo assoluto che durante il secondo conflitto mondiale abbiano partecipato, in qualità di ufficiali, di sottufficiali e di militari e graduati di truppa, a operazioni di guerra, a condizione che siano stati loro riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in favore degli *ex* combattenti.

Per quanto concerne i requisiti, l'articolo 1084-*ter* individua sia taluni elementi che devono sussistere ai fini del riconoscimento della promozione, sia una serie di circostanze ostative. L'articolo 1084-*ter* stabilisce, infatti, al comma 1 che gli ufficiali e i sottufficiali conseguono la

promozione per merito di lungo servizio al verificarsi delle seguenti condizioni: innanzitutto, devono essere decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado posseduto all'atto del congedamento, ivi compreso il caso in cui siano transitati anticipatamente in congedo assoluto da una delle predette posizioni per motivi di salute; in secondo luogo, non devono aver usufruito di altre promozioni a titolo onorifico; terzo, devono essere stati giudicati con la qualifica di « eccellente » negli ultimi quindici anni di servizio; quarto, non devono aver mai riportato, in tutti gli anni di servizio, la qualifica di « inferiore alla media » o « insufficiente », né giudizi di inidoneità all'avanzamento, anche nella posizione del congedo; quinto, non devono aver mai riportato, anche in congedo, una sanzione disciplinare di stato ovvero di corpo nella misura pari o superiore alla « consegna » i cui effetti non siano cessati ai sensi dell'articolo 1369 del Codice dell'ordinamento militare; sesto, non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato ovvero rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione; infine, all'atto del collocamento in congedo non devono essere stati sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure essere stati sospesi dall'impiego o dalle funzioni e attribuzioni del grado, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l'applicazione di sanzioni ovvero sia stato revocato a tutti gli effetti.

Sottolinea che, in ordine agli effetti giuridici derivanti dalla promozione, la proposta di legge dispone che il passaggio di grado abbia esclusivamente valore onorifico e, pertanto, da questo non derivano effetti economici e di *status*. Precisa, altresì, che l'attribuzione del nuovo grado non dà diritto, in caso siano previsti diversi limiti di età per la nuova posizione gerarchica, al ricollocamento nella categoria del complemento; e che gli ufficiali e sottufficiali beneficiari non possono essere richiamati in servizio.

Quanto alla decorrenza della promozione, occorre distinguere tra gli ufficiali e sottufficiali che vanno in congedo e i militari che hanno partecipato a operazioni nella II Guerra mondiale: per i primi la promozione è riconosciuta dal giorno successivo a quello stabilito per la decorrenza del termine di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1084-*ter*, ovvero cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado posseduto all'atto del congedo; per i secondi, invece, il beneficio decorre dal giorno del collocamento in congedo assoluto (articolo 1084-*quater*).

Per quanto concerne invece il procedimento, l'articolo 1084-*sexies* dispone che il beneficio sia accordato su domanda dei soggetti interessati. L'istanza deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge ovvero dalla data di conseguimento del requisito di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1084-*ter* (cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado posseduto all'atto del congedamento) e deve essere corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiara il possesso dei requisiti previsti per il conferimento della promozione. La promozione è concessa entro sei mesi dalla ricezione della domanda, con decreto del ministro della difesa, se il richiedente è appartenente alle Forze armate, e con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, se l'interessato è appartenente al Corpo della guardia di finanza. La promozione è revocata se dalle verifiche risulta che l'interessato non possiede i requisiti. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza della vicepresidente Rosa Maria VILLECCO CALIPARI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012. C. 3299 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, rileva che l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Azerbaijan è finalizzato a sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la cooperazione in materia di sicurezza.

Segnala, poi, che l'Intesa assume anche una valenza stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico, alla luce degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dall'Italia in quella regione. Al riguardo rammenta che il negoziato per la conclusione dell'Accordo è stato condotto nella piena consapevolezza del delicato scenario che caratterizza la

regione del Caucaso e delle tensioni esistenti tra l'Azerbaijan e la vicina Armenia; per tale motivo il nostro Paese ha provveduto alla firma di un analogo Accordo anche con l'Armenia, che è stato approvato definitivamente dalla Camera lo scorso 14 settembre.

Passando ai contenuti di merito, rileva che l'Accordo si compone di un breve preambolo, che richiama l'adesione di entrambi i Paesi alla Carta delle Nazioni Unite, e di 9 articoli.

Nel dettaglio, l'articolo 1 enuncia i principi ispiratori dell'Accordo, che consistono nell'incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa.

L'articolo 2 prevede che la cooperazione bilaterale si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti ed enuncia le aree, nonché le modalità della cooperazione stessa.

L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo (spese di diaria, assicurazione per malattie e infortuni, oneri relativi alle indennità dovute al personale, spese mediche eccetera).

L'articolo 4 riguarda, invece, le questioni attinenti la giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi sul proprio territorio. Tuttavia lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso militare o civile, per reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Al riguardo segnala che – con riferimento alla pienezza della tutela offerta al personale italiano eventualmente inviato in Azerbaijan in esecuzione dell'Accordo – l'Azerbaijan ha abolito la pena di morte nel 1998.

L'articolo 5 disciplina il risarcimento dei danni eventualmente provocati dal personale della Parte inviante in relazione al servizio reso.

Si sofferma, quindi, più diffusamente sui contenuti sull'articolo 6, che concerne la cooperazione nel campo dei materiali

per la difesa. In particolare, sottolinea che viene pattuita dalle Parti la possibilità di fornire reciproco supporto alle iniziative commerciali concernenti il settore della difesa, vengono individuate le modalità attraverso le quali potrà attuarsi la cooperazione nel campo dell'industria e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli equipaggiamenti di materiali per la difesa; viene, infine, previsto che le Parti potranno in essere le procedure necessarie a garantire la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da iniziative disciplinate dall'Accordo in esame.

L'articolo 7 reca la disciplina delle eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, che saranno risolte esclusivamente attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti, per il tramite dei canali diplomatici.

L'articolo 8 prevede la possibilità di stipulare eventuali Protocolli aggiuntivi e Programmi di sviluppo in ambiti specifici di cooperazione ed indica le modalità che le Parti dovranno seguire per emendare o rivedere il testo dell'Accordo.

Infine, l'articolo 9 regola l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo.

Segnala, da ultimo, che il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato lo scorso 10 settembre, oltre a recare l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione, stima che dall'applicazione dell'Accordo deriveranno oneri pari a euro 4.736, ad anni alterni, a decorrere dal 2015.

Tutto ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole, anche in considerazione dell'esigenza di consolidare l'azione stabilizzatrice in un'area di particolare valenza, non solo sotto l'aspetto strategico, ma anche sul piano della convivenza tra diverse confessioni religiose.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015.

C. 3765 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, introduce il dibattito osservando che l'Accordo italo-giordano di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015, si compone di un breve preambolo e di dodici articoli.

Evidenzia, quindi, che l'Accordo in questione è stato stipulato dopo la decadenza, il 20 giugno 2014, della precedente intesa bilaterale sulla materia, la cui ratifica era stata autorizzata dal Parlamento con la legge 10 gennaio 2004, n. 19.

Passando direttamente al contenuto dell'Accordo, anche questo – analogamente alle altre intese in materia già firmate dall'Italia – contiene l'impegno delle Parti a collaborare nel settore delle rispettive capacità difensive (articolo 1), individua i settori della cooperazione, riportando un elenco non tassativo, come pure le forme attraverso le quali sarà strutturata la cooperazione (articolo 2). In particolare, l'articolo 1 specifica che la cooperazione tra le Parti avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici.

Inoltre, il testo disciplina la competenza giurisdizionale sul personale militare e civile ospite (articolo 4), precisando che non saranno comminate, o comunque non saranno eseguite, sanzioni penali – quali ad esempio la pena capitale – che la Parte ricevente intenda applicare, ma che contrastino con i principi fondamentali in vigore nel territorio della Parte inviante.

Particolarmente importante appare l'articolo 6, dedicato allo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni sia con modalità diretta « da Paese a Paese », sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi Governi. Segnala, inoltre, che le Parti si

impegnano a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della parte cedente.

L'articolo 7 riguarda la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da attività condotte conformemente all'Accordo, mentre il successivo articolo 8 disciplina la sicurezza delle informazioni classificate.

Infine, gli articoli da 9 a 12 regolano, rispettivamente, la risoluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo, l'entrata in vigore, l'emendabilità e la durata dell'Accordo in esame.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, sottolineando che questo è stato approvato dal Senato lo scorso 20 aprile e si compone di cinque articoli recanti le consuete disposizioni relative all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura degli oneri finanziari (pari a 2.178, ad anni alterni, a decorrere dal 2016, imputabili alle spese per le eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti) e all'entrata in vigore della legge.

Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere favorevole anche in considerazione del fatto che l'Intesa in esame consentirà all'Italia di consolidare i legami con un Paese che svolge da decenni un importante e costruttivo ruolo di moderatore nelle crisi attive nel Medio Oriente.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla missione svolta nei territori colpiti dal terremoto di Amatrice.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	78
DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	84
Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate. Nuovo testo unificato C. 72 e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	80
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime. Atto n. 321 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	82

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

C. 2236-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato da ultimo esaminato, nella seduta del 29 giugno 2016, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole con tre condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda inoltre che, in data 19 luglio scorso, la Commissione XIII (Agricoltura) ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando talune proposte emendative del relatore volte a recepire, da un lato, le predette condizioni formulate dalla Commissione bilancio, dall'altro, specifiche condizioni e osservazioni deliberate, sempre in sede consultiva, dalle Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) nonché dalla Commissione parlamentare

per le questioni regionali. Tanto richiamato, poiché il testo ora all'esame dell'Assemblea non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

Il viceministro Enrico MORANDO, nel convenire con quanto testé richiamato dalla relatrice, concorda con la proposta di parere favorevole sul testo all'esame dell'Assemblea.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento, formulata dalla relatrice.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. A tale riguardo, segnala le seguenti proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo:

Sani 1.050, che prevede che lo Stato promuova – anche tramite l'erogazione di contributi – interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale. Al riguardo, considera opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Mongiello 86.050, che prevede che le pratiche derivanti dall'esercizio dell'Enoturismo costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Essa specifica altresì che il reddito proveniente da tali attività è determinato – in via opzionale per il contribuente – applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da

parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Falcone 59.050, che reca una delega per la semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti i produttori di vino sottoposti ad accisa con aliquota pari a zero e per facilitare gli scambi intracomunitari, stabilendo in particolare semplificazioni ulteriori per i piccoli produttori, prevedendo, tra i principi e criteri direttivi, l'esenzione dei produttori, che siano titolari di deposito fiscale, dalla predisposizione delle tabelle di taratura, dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, del bilancio di materia e del bilancio energetico. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle esenzioni in materia di deposito fiscale previste dalla proposta emendativa.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, nonché parere contrario sull'emendamento Russo 8.50, volto a prevedere in favore della generalità dei produttori di vino, previa adozione di uno specifico decreto ministeriale, una serie di esenzioni da adempimenti di carattere tributario che presentano indubitabili riflessi sul regime del deposito fiscale delle bevande alcoliche. Esprime, invece, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento 8.50 e sugli articoli aggiuntivi 1.050, 59.050, 86.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

C. 4025 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti in merito alle questioni evidenziate dal relatore.

Il viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione due note predisposte, rispettivamente, dal Ministero della giustizia e dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*), cui fa espresso rinvio in ordine agli specifici chiarimenti in tal senso richiesti dal relatore nella precedente seduta. Desidera comunque sin d'ora soffermarsi su taluni aspetti di particolare rilievo.

In primo luogo, in merito alla destinazione di magistrati dell'Ufficio del massimario a funzioni di legittimità, di cui all'articolo 1, osserva come l'attuazione di tali misure non comporterebbe un ampliamento di mansioni bensì esclusivamente l'assegnazione di funzioni differenti nell'ambito dell'ordinaria attività giurisdizionale, come tale non suscettibile di gene-

rare pretese di carattere economico collegate allo svolgimento di mansioni superiori.

In secondo luogo, con riferimento alle misure straordinarie per la copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, di cui all'articolo 2, fa presente che le risorse finanziarie a tal fine destinate dal comma 5 del medesimo articolo appaiono compatibili con gli oneri derivanti dall'attuazione delle predette misure.

In terzo luogo, per quanto attiene alla proroga degli effetti del trattenimento in servizio di magistrati e avvocati dello Stato, prevista dagli articoli 5, comma 1, e 10 del provvedimento in esame, osserva come, in linea con quanto peraltro evidenziato anche dalla citata nota del Ministero della giustizia, le predette disposizioni non appaiono suscettibili di generare effetti finanziari apprezzabili sui saldi di finanza pubblica, in ragione, da un lato, della esiguità dei soggetti interessati e, dall'altro, dell'effetto sostanzialmente compensativo tra l'incremento della spesa per il trattamento di fine servizio e la minore spesa per prestazioni pensionistiche.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, alla luce della documentazione testé depositata dal Viceministro Morando, si riserva di predisporre per la prossima seduta utile una proposta di parere sul testo del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate.

Nuovo testo unificato C. 72 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge all'esame, di iniziativa parlamentare, reca norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate. Segnala che oggetto dell'esame è il testo unificato, derivante dalle proposte di legge C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto, adottato dalla Commissione di merito (Ambiente), come risultante dalle modifiche approvate dalla medesima Commissione, e che lo stesso non risulta corredato di relazione tecnica. Esaminando le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.

In merito agli articoli da 1 a 12, che recano disposizioni per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce, rileva preliminarmente che l'onere indicato dalle disposizioni riguarda esclusivamente esigenze di spesa in conto capitale. Tanto premesso, rileva che l'articolo 9 prevede l'istituzione dell'Osservatorio sulla mobilità dolce, senza individuare le risorse strumentali, finanziarie – riferite essenzialmente ad esigenze di spesa corrente – ed umane con cui far fronte ai relativi compiti. Ritiene quindi che andrebbero indicate le risorse con le quali far fronte all'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio. Evidenzia inoltre che le norme non escludono espressamente la corresponsione di compensi o rimborsi spese per la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio.

Rileva, altresì, che il testo reca una pluralità di disposizioni che assegnano specifiche competenze di programmazione o censimento ad alcuni enti ed amministrazioni pubbliche quali, ad esempio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero per i beni e le attività culturali o le Regioni. Inoltre, in esito allo svolgimento di tali attività, sono richiamate nel testo misure attuative quali:

la pubblicazione dell'Atlante dei cammini d'Italia a cura del Ministero per i beni e le attività culturali a conclusione del censimento degli itinerari naturalistici, storici, culturali, religiosi, artistici o sociali, fruibili con forme di mobilità dolce, ai sensi dell'articolo 6;

l'attuazione del programma regionale di mobilità dolce posta a carico delle Regioni ai sensi dell'articolo 3;

l'individuazione, ai sensi dell'articolo 8, di interventi prioritari – volti alla tutela e alla valorizzazione socio-economica delle aree territoriali interessate dalla rete di mobilità dolce, anche in attuazione di quanto previsto dalle linee guida – quali quelli di restauro e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico ai fini di tutela del paesaggio, di manutenzione e conservazione, di adeguamento della ricettività turistica e di tutela e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

Tanto premesso, pur rilevando che l'onere è configurato entro un limite massimo di spesa, ritiene necessario che sia fornita una stima dei possibili oneri connessi con le attività di programmazione, organizzazione ed attuazione previste dal provvedimento, nonché della relativa proiezione temporale. Ciò al fine di chiarire quali attività si assume che possano essere svolte a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e quali attività comportino, invece, oneri che non possono essere fronteggiati nell'ambito degli ordinari stanziamenti e che devono quindi trovare copertura nell'ambito della spesa in conto capitale prevista dall'articolo 10, limitatamente al triennio 2016-2018.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 12 stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame si provveda, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2016-2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto

capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, evidenzia preliminarmente che il fondo speciale di conto capitale utilizzato a copertura reca le necessarie disponibilità. Segnala comunque, in ragione della prossima conclusione dell'esercizio finanziario 2016 e dei tempi occorrenti alla successiva attuazione in via amministrativa del provvedimento, l'opportunità di valutare un eventuale differimento di un anno della decorrenza dell'onere e della relativa copertura finanziaria. In merito ai predetti aspetti ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il viceministro Enrico MORANDO rileva preliminarmente la necessità di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento, la cui acquisizione a suo giudizio potrebbe consentire un esito positivo dell'*iter* dello stesso. Osserva infatti come, anche a voler prescindere da ulteriori disposizioni contenute nel testo in esame, tanto il funzionamento dell'Osservatorio sulla mobilità dolce, di cui si prevede l'istituzione ai sensi dell'articolo 9, quanto lo svolgimento di una serie di attività di programmazione, organizzazione ed attuazione a vario titolo previste dal provvedimento, comportano evidentemente oneri di parte corrente a fronte di una norma di copertura finanziaria che reca, all'articolo 12, esclusivamente risorse in conto capitale. In tale quadro, ritiene che la relazione tecnica dovrà procedere per l'appunto alla puntuale individuazione degli oneri di parte corrente ascrivibili alle predette disposizioni e della corrispondente copertura finanziaria. Per quanto attiene invece all'utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze, previsto in misura pari a 20 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2016-2018, pur confermando la capienza del predetto Fondo ritiene tuttavia ragionevole, anche in considerazione della prossima conclusione dell'esercizio finanziario, differire la decorrenza degli oneri sottostanti a far data dall'anno 2017.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, conviene con il Viceministro Morando circa la necessità di richiedere al Ministero competente la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quattordici giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime.

Atto n. 321.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 settembre 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il viceministro Enrico MORANDO, nel riservarsi di fornire nella prossima seduta

eventuali ulteriori elementi di informazione rispetto alle richieste di chiarimenti del relatore, richiama l'attenzione su un punto specifico del provvedimento, nella parte in cui esso prevede una limitazione delle agevolazioni fiscali per quelle imprese marittime che non impiegano a bordo personale esclusivamente italiano o comunitario. Ricorda infatti che in relazione a tale norma nella precedente seduta era stato richiesto dal relatore un chiarimento circa gli eventuali effetti finanziaria negativi, in termini di minor gettito, derivanti da ipotetici mutamenti nei comportamenti delle imprese marittime stesse, le quali – al venir meno delle predette agevolazioni fiscali – potrebbero cancellare le proprie navi dal Registro internazionale e trasferire la sede in un altro Paese. Al

riguardo, precisa che non risulta al momento possibile, come peraltro era già emerso anche all'atto dell'approvazione della sottostante legge di delega, prevedere né tantomeno quantificare gli eventuali effetti indiretti, in termini di minor gettito, derivanti da comportamenti del tutto ipotetici. Proprio in considerazione di tale circostanza, non ritiene sin d'ora ricorrano i presupposti per subordinare l'espressione del parere sul testo del provvedimento al rispetto di eventuali condizioni da apporre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

- Ufficio Coordinamento Legislativo -

ROMA

OGGETTO: A.C. 4025 recante "Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa", Osservazioni della V Commissione Bilancio della Camera.

Con riferimento alle osservazioni formulate dalla 5^a Commissione Bilancio della Camera in ordine al provvedimento in oggetto, si trasmette la nota predisposta dall'Ufficio Area Economico-finanziaria del Gabinetto del Ministro.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Giuseppe Santalucia

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Santalucia", written over the printed name.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

A.C. 4025 RECANTE "MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI, NONCHÉ PER LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA ". OSSERVAZIONI DELLA V COMMISSIONE BILANCIO DELLA CAMERA.

Articolo 1 (*Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità per la definizione del contenzioso*).

La norma in esame prevede che il Presidente della Corte di Cassazione possa applicare temporaneamente alcuni magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Cassazione per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità.

L'osservazione qui svolta è diretta a scongiurare effetti indiretti derivanti da eventuali pretese di carattere economico collegate allo svolgimento, seppur temporaneo, di mansioni superiori da parte dei magistrati incaricati.

Al riguardo, preme sottolineare che l'applicazione - anche temporanea - di magistrati assegnati al massimario o al ruolo della Corte di Cassazione alle sezioni della stessa Corte per lo svolgimento degli adempimenti collegati all'attività di udienza, non riguarda un ampliamento di mansioni alle quali gli stessi giudici possono essere adibiti. Si tratta, in realtà, solo di funzioni diverse nell'ambito dell'ordinaria attività giurisdizionale di legittimità cui gli stessi sono deputati che, come tali, non possono essere qualificate a titolo di mansioni "superiori", né possono essere suscettibili di essere liquidate con una retribuzione maggiore né con indennità accessorie. A tal fine si osserva che il trattamento economico di qualsiasi magistrato rimane legato alla progressione per anzianità ed alle variazioni di professionalità cui il medesimo soggiace periodicamente per effetto della Tabella A della legge n. 111 del 2007.

Pertanto, in relazione agli effetti finanziari del disegno di legge in esame, si dà assicurazione circa la possibilità di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Articolo 2, commi 2 a 5 (Tirocini formativi e misure straordinarie per contrarre i tempi di copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado).

La norma in esame prevede una deroga alla disciplina relativa all'accesso al concorso per magistrato ordinario dovuto alla necessità di garantire una sollecita copertura dei posti allo stato resisi vacanti. Nella specie è prevista la possibilità di aumentare - nella misura del 10% - il contingente dei concorrenti, dichiarati idonei nei concorsi indetti negli anni 2014 (D.M. 5 novembre 2014) e 2015 (D.M. 22 ottobre 2015) che possono essere nominati magistrati ordinari, nonché l'aspettativa di riduzione del periodo di tirocinio attualmente previsto in 18 mesi (c.d. uditorato) ad una durata di 12 mesi, svogendosi il tirocinio formativo interamente presso la Scuola superiore della magistratura, ovvero 2 mesi presso la stessa Scuola e 10 mesi presso gli uffici giudiziari.

In relazione alle osservazioni formulate sull'attendibilità di previsione degli oneri si precisa quanto segue.

Per quanto concerne la prima procedura concorsuale, quella indetta con D.M. 5/11/2014, si deve osservare che la stessa è oramai prossima alla fase di conclusione e che i candidati vincitori di tale concorso possano iniziare il loro "tirocinio formativo" con decorrenza 1° gennaio 2017.

Considerata l'esigenza sopra illustrata cui la disposizione "de qua" intende rispondere - cioè quella di garantire una sollecita copertura dei posti di magistrato ordinario attualmente vacanti - la previsione di ampliamento dei posti nella misura del decimo è stata estesa anche al concorso in esame, con indicazione di un aumento dei posti secondo una stima media e in misura prudenziale del contingente di candidati ritenuti idonei all'atto della graduatoria finale. Ciò anche per rispondere all'esigenza, altrettanto apprezzabile, di assicurare un adeguato livello qualitativo di coloro i quali potranno essere nominati magistrati ordinari in tirocinio.

Pertanto, la previsione della nomina e relativa assunzione sia dei vincitori del concorso che dell'ulteriore percentuale di candidati ritenuti idonei può avvenire solo nell'ipotesi in cui la procedura si concluda con esito positivo per un numero maggiore di concorrenti rispetto ai posti messi a concorso e nei limiti di autorizzazione di spesa approvati in sede di copertura finanziaria con la Legge di stabilità per l'anno 2017.

La rimodulazione degli oneri previsti anche per il periodo di tirocinio potrà, quindi, avvenire solo nel momento conoscitivo del numero effettivo dei candidati da immettere nei ruoli della



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

magistratura (vincitori + percentuale degli idonei) ritenendo, altresì, che un'ulteriore garanzia di copertura finanziaria possa essere assicurata dalle risorse del "Turn over" la cui stima, in corso d'anno, non è attualmente quantificabile.

Relativamente alla procedura concorsuale indetta con D.M. 22/10/2015, si rappresenta che la stessa è ancora in fase di svolgimento dovendosi ancora completare la correzione degli elaborati: per l'assunzione dei vincitori e dell'eventuale percentuale degli idonei - il cui numero è stato valutato secondo un dato medio e con oneri prudenziali di spesa - sarà possibile determinare nuovi oneri a regime con le risorse per l'assunzione reperite mediante inserimento di apposita previsione nella legge di stabilità per l'anno 2018 o il triennio a venire.

Articolo 5, comma 2 (*Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema Corte di cassazione e modifica del limite di età per il conferimento di funzioni direttive di legittimità*)

La norma in esame prevede la possibilità del trattenimento in servizio di taluni magistrati, con incarichi apicali, ma che siano in possesso di particolari requisiti di anzianità nei ruoli della magistratura, di carriera nonché espletamento di funzioni e che possano assicurare un "periodo minimo" di permanenza in servizio.

Ai fini che qui interessano, si rappresenta innanzitutto che l'osservazione effettuata - pur tenendo in considerazione il ridotto numero di soggetti interessati dalla disposizione in esame - richiede di fornire elementi utili per assicurare l'assenza di apprezzabili effetti finanziari conseguenti ai più incisivi esborsi monetari che deriverebbero dalla liquidazione dei TFS in ragione della maggiore permanenza in servizio di tali figure di magistrati, nonché dalla rimodulazione temporale dei relativi oneri annui. In relazione a quanto esposto, si fa presente che la prerogativa oggetto della norma in esame riguarda necessariamente un esiguo numero di soggetti, interessando esclusivamente magistrati in possesso di requisiti specifici, idonei al conferimento di funzioni direttive superiori o direttive di legittimità rispetto alle quali i soggetti abilitati siano in grado di garantire almeno tre anni di servizio.

A tale proposito, si assicura che la norma, essendo tesa all'introduzione di meri requisiti anagrafici e prevedendo anche limitazioni al conferimento degli incarichi direttivi superiori apicali e



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

di legittimità, proprio per l'esiguità del numero dei soggetti interessati, non comporterà modifiche meritevoli da produrre effetti finanziari apprezzabili sui saldi della finanza pubblica.

Articolo 11, commi da 1 a 3 (*Disposizioni finanziarie*)

Le disposizioni in esame sono emanate nella previsione di rideterminare il contingente di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta da immettere nei ruoli del Ministero della Giustizia per l'anno 2016 e per l'anno 2017, al fine di garantire la copertura finanziaria dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 5.

A tale riguardo si fornisce assicurazione che tale rimodulazione non interferisce con il pieno conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati per tali enti.

11855



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VII

Roma,

20 SET. 2016

Prot.N. 73502/2016
Rif.Prot. Entrata N. 0072133/2016
Allegati:

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo

All'Ufficio Legislativo Economia

All'Ufficio Legislativo Finanze

LORO SEDI

OGGETTO: A.C. n. 4025 – Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2016, n.168, recante "Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa". Verifica delle quantificazioni e nota Ministero della giustizia.

E' stato esaminato il dossier del Servizio Bilancio della Camera dei deputati recante l'analisi degli effetti finanziari del provvedimento indicato in oggetto, unitamente alla nota del Ministero della giustizia prot.n.36539 del 15 settembre 2016 ed al riguardo, si fa presente quanto segue:

> **Articolo 1 (Destinazione di magistrati dell'Ufficio del massimario a funzioni di legittimità)**

In merito alla richiesta di chiarimenti della Commissione, volti ad escludere che dalla prevista facoltà del Presidente della Corte di Cassazione di applicare temporaneamente alcuni magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Cassazione per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, possano derivare eventuali pretese di carattere economico collegate allo svolgimento di mansioni superiori, si rinvia a quanto chiarito dal Ministero della giustizia in merito alla neutralità della previsione normativa, atteso che la stessa non comporterebbe un ampliamento di mansioni ma l'assegnazione di funzioni differenti nell'ambito dell'ordinaria attività giurisdizionale.

4

➤ **Articolo 2, (Misure straordinarie per la copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado)**

Il Servizio Bilancio della Camera ha formulato alcune osservazioni in ordine alla quantificazione degli oneri recati dai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del provvedimento in oggetto.

In particolare, sono state oggetto di osservazioni le stime, riportate nella relazione tecnica, riguardanti sia il numero dei beneficiari delle disposizioni di cui ai commi 2 (30 unità) e 3 (300 unità per ciascuno dei due concorsi banditi), sia le decorrenze delle assunzioni ipotizzate in riferimento allo stesso comma 3, con riflessi sulla modulazione temporale dei relativi oneri.

Tali osservazioni si basano su elementi di dettaglio attinenti al complesso delle procedure di assunzione gestite direttamente dall'amministrazione della giustizia che non sono stati evidenziati nella relazione tecnica. Pertanto, l'esame di detta relazione tecnica è stato svolto nel presupposto che il Ministero interessato abbia effettuato le proprie stime sulla base dell'esperienza direttamente maturata nella pregressa attività di gestione delle predette procedure.

In *primis*, il Servizio Bilancio ha rilevato la differente platea di beneficiari presa in considerazione per la quantificazione degli oneri recati dal comma 2 e dal comma 3; ossia, mentre per la stima degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 (possibilità di incremento nella misura massima del 10%, del numero dei concorrenti idonei che possono essere nominati magistrati) sono state conteggiate n.30 unità che, secondo il Servizio bilancio, dovrebbero sommarsi alle 690 assunzioni già autorizzate in forza di concorsi in fase di svolgimento (n. 340 concorso DM 5.11.2014 e n. 350 concorso DM 22.10.2015), per quelli connessi al successivo comma 3 (riduzione del tirocinio di 6 mesi per i magistrati assunti a seguito dei predetti concorsi) è stata ipotizzata l'assunzione di n. 600 unità complessive (300 per ciascuno dei predetti concorsi). Ciò posto, al Servizio Bilancio, parrebbe necessario adeguare l'onere di cui al comma 3 all'ipotetica platea considerata per la quantificazione degli oneri del comma 2 (720 unità).

Al riguardo, nell'aderire a quanto già rappresentato dal Ministero della giustizia nelle proprie controdeduzioni, si precisa ulteriormente che il diverso conteggio delle unità di magistrati risulta plausibile in ragione della differente portata applicativa dei due commi considerati. La quantificazione dell'onere di cui al comma 2 si basa, infatti, sulla mera ipotesi di incremento delle assunzioni effettuabili al solo fine di ipotizzare - sulla base dell'andamento storico dei concorsi già svolti che molto spesso non hanno determinato la totale copertura dei posti messi a concorso - il numero massimo degli eventuali e del tutto ipotetici candidati idonei e, dunque, individuare l'eventuale differenziale di onere massimo da coprire rispetto alla legislazione vigente. Per la valutazione dell'onere di cui al comma 3, si è, invece, fatto riferimento alle unità che

4

ragionevolmente (cioè sulla base della serie storica delle assunzioni nei concorsi per magistrato ordinario) saranno effettivamente assunte in servizio e che, pertanto, beneficerebbero in concreto della riduzione di 6 mesi del periodo di tirocinio (di regola, inferiori ai posti messi a concorso).

In ordine alle osservazioni formulate in relazione alla quantificazione dell'onere del comma 3 - con le quali si evidenzia come un eventuale slittamento della data delle assunzioni di cui ai concorsi in parola inciderebbe sulla modulazione temporale (annua) dell'onere recato dalla riduzione del periodo di tirocinio - non può che rinviarsi alle controdeduzioni dell'amministrazione. Si fa presente, in ogni caso, che le autorizzazioni di spesa indicate nell'art. 2, comma 5, del decreto legge risultano idonee rispetto agli oneri derivanti dal medesimo articolo.

Quanto, infine, alla quantificazione dell'onere recato dal comma 2, in riferimento al quale il Servizio Bilancio evidenzia, altresì, che l'incremento del 10% dei posti messi a concorso, stimato per i 2 concorsi in atto in un numero di posti pari a 30, non sembrerebbe soddisfare il principio di prudenzialità (atteso che il numero di idonei potenzialmente assumibili potrebbe raggiungere le 69 unità), si rinvia alle controdeduzioni del Ministero della Giustizia. Si ritiene, comunque, plausibile la stima effettuata dall'amministrazione (30 posti), fondata cioè sull'andamento storico dei concorsi già svolti che, come osserva anche il Servizio Bilancio, molto spesso non hanno determinato la totale copertura dei posti messi a concorso.

➤ **Articolo 5, comma 1 ed Articolo 10 (Trattenimento in servizio di magistrati)**

Il Servizio Bilancio della Camera evidenzia che, in linea di principio, il trattenimento in servizio sembrerebbe suscettibile, anche alla luce della quantificazione contenuta nella R.T. riferita al D.L. n. 90/2014, di determinare effetti finanziari; ciò con particolare riferimento alla maggiore spesa per TFS, dovuta al protrarsi della permanenza in servizio, e alla rimodulazione temporale dei relativi oneri annuali, rispetto alle previsioni già scontate ai fini dei tendenziali. Ciò posto, pur tenendo conto della ristretta platea di soggetti interessati, il Servizio Bilancio ritiene utile acquisire dati ed elementi utili a verificare se, in ragione dei predetti fattori, possano prodursi effetti finanziari apprezzabili sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che è plausibile escludere effetti finanziari apprezzabili su tali saldi, non solo in considerazione di quanto rappresentato dal Ministero della Giustizia in ordine alla esiguità del numero dei soggetti interessati dalla disposizione in esame, ma anche in quanto, a fronte dell'incremento di spesa per TFS conseguente al trattenimento in servizio (da ritenersi *ex se* marginale, anche perché computato su di una sola annualità), si registra, nel breve periodo, una

minore spesa per prestazioni pensionistiche e, nel medio – lungo periodo, un differimento della spesa per redditi da lavoro dipendente indotta dalla sostituzione dei magistrati collocati a riposo.

➤ **Articolo 7 (Disposizioni sul processo amministrativo telematico)**

Con riferimento alle previsioni dell'articolo 7, il Servizio di Bilancio nel prendere atto della gratuità, espressamente prevista, della partecipazione ai lavori della Commissione di monitoraggio di cui al presente articolo, chiede che siano forniti elementi volti ad escludere oneri connessi ad eventuali rimborsi o emolumenti di carattere non retributivo ed a confermare la neutralità finanziaria della partecipazione di esperti, anche esterni alla pubblica amministrazione, ai lavori del predetto organismo.

La Commissione, inoltre, chiede che vengano forniti elementi di valutazione in merito all'anticipazione, al 1° gennaio 2017, della piena applicazione della disciplina relativa al processo amministrativo telematico, con particolare riguardo ad eventuali aggravii, di carattere amministrativo ed operativo, connessi alla predetta disposizione, non fronteggiabili con le risorse disponibili.

Al riguardo, si conferma che la disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri, ed in tal senso si potrebbe inserire apposita clausola di invarianza all'articolo in esame.

➤ **Articolo 8 (Ufficio per il processo amministrativo)**

In merito alle previsioni dell'articolo 8, che prevede la costituzione, presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ed i TAR, di strutture organizzative interne, denominate "Ufficio per il processo", a supporto dell'attività dei magistrati amministrativi ed al fine di garantire la ragionevole durata del processo e l'attuazione del processo amministrativo telematico, la Commissione chiede di acquisire ulteriori elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di dare attuazione alle suddette misure organizzative con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si rinvia agli ulteriori elementi che potranno essere forniti dall'Amministrazione interessata, attesa l'assenza di specifiche valutazioni nella nota esaminata.

➤ **Articolo 11 (Disposizioni finanziarie)**


La Commissione bilancio chiede, infine, una valutazione in merito alle previsioni di cui all'articolo 11, che prevede, nei commi da 1 a 3, la riduzione del numero di unità di personale acquisite dal Ministero della Giustizia e provenienti dagli enti di area vasta, al fine di escludere che tale previsione possa interferire con il pieno conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Al riguardo, si prende atto delle assicurazioni fornite dal Ministero della giustizia volte ad escludere che dalla previsione normativa possano derivare effetti pregiudizievoli al pieno conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Inoltre, con riferimento al comma 6, che reca la copertura finanziaria degli oneri di personale derivanti dall'attuazione dell'articolo 9 del provvedimento, si conferma che le risorse previste a copertura degli oneri derivanti dall'assunzione di 53 unità di personale presso il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali non sono suscettibili di pregiudicare altri interventi.

Si rappresenta, inoltre, che le maggiori entrate derivanti dall'incremento del contributo unificato nei procedimenti presso il giudice amministrativo hanno mostrato nel triennio precedente un profilo stabile e il loro ammontare annuo (oltre 30 milioni di euro) rende possibile la copertura di un onere di circa 2,5 milioni di euro annui.

Il Ragioniere generale dello Stato



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore della Direzione investigativa antimafia, generale Nunzio Antonio Ferla, sulle tematiche relative al riciclaggio nel settore finanziario (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	94
AVVERTENZA	94

AUDIZIONI

Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 13.05.

Audizione del Direttore della Direzione investigativa antimafia, generale Nunzio Antonio Ferla, sulle tematiche relative al riciclaggio nel settore finanziario.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Nunzio Antonio FERLA, *Direttore della Direzione investigativa antimafia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Alessio Mattia VIL-LAROSA (M5S), Francesco RIBAUDO (PD) e Daniele PESCO (M5S), ai quali risponde Nunzio Antonio FERLA, *Direttore della Direzione investigativa antimafia*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ringrazia il generale Ferla e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in

materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

Atto n. 325.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazio-

nale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

Atto n. 326.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. Atto n. 329 (<i>Esame e rinvio</i>)	96
ALLEGATO (<i>Chiarimenti del Governo resi nella seduta del 3 agosto 2016 sull'atto del Governo n. 319</i>)	104
Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2016. Atto n. 333 (<i>Esame e rinvio</i>)	100

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate. Testo unificato C. 72 Realacci e abbinato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	101
--	-----

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3975 Centemero e C. 2324 Roccella</i>)	102
--	-----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 13.30

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.

Atto n. 329.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, nell'illustrare lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 13 della legge n. 124 del 2015, ricorda che la delega è stata conferita al fine di favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono. Con il decreto legislativo n. 213 del 2009 era stata attuata la delega per il

riordino degli enti di ricerca vigilati dal MIUR prevista dall'articolo 1 della legge n. 165 del 2007. I principi e i criteri direttivi fissati dalla delega del 2015 sono: a) garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento *European Framework for Research Careers*, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale; consentire la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità valorizzando la specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca; b) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, dell'espletamento e dei rimborsi di missioni fuori sede finalizzate ad attività di ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le altre attività proprie degli EPR; c) definizione di regole improntate a principi di responsabilità ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi; d) razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente a quelli di tipo « a budget »; e) semplificazione della normativa riguardante gli EPR e suo coordinamento con le migliori pratiche internazionali. I principi generali del decreto sono rivolti a tutti i 20 Enti che fanno capo al Governo, 14 dei quali sono vigilati dal MIUR e 6 da altri Ministeri (MISE, MIPAAF, Salute, Lavoro, Funzione Pubblica, Ambiente). Le misure contenute nel decreto sono rivolte altresì all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali (INAIL) limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca ad esso trasferite ai sensi del decreto legge n. 78 del 2010 che all'articolo 7, commi 1, 4 e 5 ha soppresso l'IPSEMA e l'ISPESL e ha trasferito le relative funzioni all'INAIL. Lo schema di decreto attribuisce totale autonomia statutaria, regolamentare, programmatica e contabile agli EPR, lasciando gli

Enti sotto la vigilanza dei rispettivi Ministeri.

Entrando nel merito del provvedimento, costituito da 19 articoli suddivisi in 5 titoli, sottolinea la nuova « architettura » degli Enti di ricerca fondata sull'elemento cardine della loro autonomia. Quest'ultima viene infatti richiamata più volte nel testo: l'articolo 3 riconosce agli Enti di ricerca autonomia statutaria e regolamentare; l'articolo 6, al comma 1, prevede che gli EPR, nell'ambito della loro autonomia, adottino un Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente e che coerentemente con esso determinino la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale. L'articolo 8, infine, stabilisce che gli Enti, sempre nell'ambito della rispettiva autonomia, definiscano la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani triennali di attività. L'autonomia riconosciuta agli Enti in ogni caso non esclude la funzione di vigilanza e di coordinamento posta in capo al Ministero di riferimento, chiamato dall'articolo 5 a svolgere specifiche funzioni di indirizzo strategico attraverso la definizione degli obiettivi dei quali gli Enti devono tener conto nella propria programmazione. Infatti gli statuti e i regolamenti autonomamente adottati — che devono, tra l'altro, incentivare la cooperazione scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonché favorire la collaborazione con le attività delle Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione — sono sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Ministero vigilante che, inoltre, è chiamato anche ad approvare il Piano Triennale di Attività.

L'articolo 7 istituisce un nuovo organismo, la Consulta dei presidenti degli Enti, composta dai Presidenti degli Enti o loro delegati e presieduta dal Presidente di uno degli Enti eletto a maggioranza assoluta. Il Governo si avvale della Consulta per promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca. La consulta può, altresì, formulare propo-

ste per la redazione, l'attuazione e l'aggiornamento del Programma nazionale della ricerca.

Nell'ottica della semplificazione, il provvedimento interviene soprattutto in materia di snellimento delle procedure e di adempimenti concernenti sia le assunzioni di personale (articoli 8 e 11), sia la sua mobilità sulle sedi di lavoro, di congedi, di portabilità dei progetti di ricerca (articolo 10) e di spese di missione all'estero (articolo 12).

Con riferimento alle assunzioni di personale, l'articolo 8 stabilisce che gli enti, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività di cui all'articolo 6. L'autonomia nella definizione dei fabbisogni e nelle conseguenti facoltà assunzionali, trova in parte un limite nelle disposizioni dello stesso articolo 8, laddove è previsto che l'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento al contributo per il funzionamento assegnato dallo Stato nel medesimo anno. Gli enti non possono superare il limite dell'80 per cento di tale rapporto, salvo quanto previsto dal comma 7. Ai sensi di tale comma, gli enti per i quali, al 1° gennaio 2016, il finanziamento delle spese di personale a tempo indeterminato trova copertura a carico di un capitolo di bilancio del Ministero vigilante destinato esclusivamente alle spese di natura obbligatoria per il predetto personale, possono, nel rispetto della normativa vigente, procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato anche in deroga ai limiti previsti, nell'ambito dello stanziamento del predetto capitolo. Rileva che le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finan-

ziamento delle spese per il personale a tempo determinato devono essere giustificate da norme, accordi o convenzioni approvati dall'organo di vertice che assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo e durata dei contratti. Sempre in materia di semplificazione delle procedure assunzionali, l'articolo 11, comma 1, elimina la previsione, per gli enti di ricerca, dell'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento e alle relative assunzioni sono comunicate al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 3 fa però divieto agli enti, nell'ambito delle risorse disponibili, di assumere personale tecnico-amministrativo per un contingente superiore al 30 per cento dell'indicatore di cui all'articolo 8, comma 2. Il comma 5, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, fissa, a decorrere dal 2017, nella misura del cento per cento la facoltà ad assumere ricercatori e tecnologi da parte degli enti.

Considera apprezzabile il contenuto dell'articolo 14, laddove si prevede che per la valorizzazione del merito, gli enti possono, nei limiti dello 0,5 per cento della spesa complessiva per il personale, istituire premi biennali per il personale ricercatore e tecnologo, che abbia conseguito risultati di eccellenza nelle specifiche discipline di competenza, nel limite massimo annuale del venti per cento del trattamento retributivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale.

Con riferimento all'articolo 15 (*Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale*), reputa necessaria una riflessione più approfondita. Il comma 1 consente agli enti, previo nulla-osta del Ministero vigilante, di assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nei limiti delle disponibilità di bilancio, con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal

consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta è effettuata dalle commissioni nominate ai sensi dell'articolo 1, comma 210, lettera *d*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e secondo le procedure ivi previste, nei limiti delle risorse disponibili previste dalle disposizioni vigenti, per il funzionamento delle commissioni (si tratta delle commissioni di valutazione, formate per ogni area disciplinare da studiosi italiani e stranieri di alta qualificazione operanti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, con oneri a carico del Fondo per le cattedre universitarie nel merito Giulio Natta»). Sebbene ricalcata sull'analoga previsione per le università, prevista nella legge di stabilità 2016, l'attento esame della Commissione dovrà riguardare l'evidente deroga al principio del concorso pubblico, previsto dall'articolo 97 della Costituzione, cui la Corte costituzionale ha più volte ricondotto l'essenziale principio della selezione per merito (si veda in proposito la sentenza n. 104 del 2007).

Una considerazione a parte merita invece la previsione contenuta nell'articolo 5, comma 5, in relazione all'istituzione nello stato di previsione del MIUR di un apposito fondo con una dotazione iniziale di 68 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, destinato al finanziamento premiale dei Piani di attività o di specifici programmi e progetti proposti dagli Enti vigilati dal MIUR. La relativa copertura viene infatti disposta attraverso una riduzione del fondo ordinario degli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998. La Commissione Cultura in proposito ha più volte affermato che la quota premiale dovrebbe essere aggiuntiva e non ritagliata nell'ammontare definito del FOE. A questo riguardo rimanda anche ai chiarimenti del Governo espressi lo scorso 3 agosto sul-

l'atto del Governo n. 319, proprio in tema di quota premiale (*vedi allegato*). Appare problematica la soppressione della previsione del previo parere delle Commissioni parlamentari sull'adozione del decreto di riparto.

L'articolo 16 attribuisce all'ANVUR il compito di redigere apposite linee-guida in tema di metodologie per la valutazione dei risultati della ricerca, organizzativi ed individuali, degli enti, di concerto con la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 7. Ciascun Ministero vigilante recepisce il contenuto delle linee-guida all'interno di un apposito atto di indirizzo e coordinamento, cui devono essere adeguati gli statuti ed i regolamenti dei singoli enti. L'ANVUR stabilisce le procedure di valutazione coerenti con le predette linee-guida ed elabora i parametri e gli indicatori di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali agli enti, nonché per l'eventuale attribuzione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi. Le disposizioni recate dall'articolo 16 non si applicano agli enti di ricerca vigilati dal MIUR, nei confronti dei quali trova applicazione quanto previsto dall'articolo 5.

Si dichiara favorevole sullo svolgimento di un breve ciclo di audizioni, auspicando che vengano svolte in congiunta con la Commissione Cultura del Senato.

Gianluca VACCA (M5S), concorda che il provvedimento contiene diversi profili critici. Ritene assolutamente necessario procedere ad un ciclo di audizioni, anche in considerazione delle diverse sollecitazioni pervenute. Dichiaro, infine, di voler chiedere, altresì, il parere del Comitato per la legislazione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) appoggia la richiesta di audizioni e del parere del Comitato per la legislazione reputando essenziale svolgere un lavoro approfondito nel merito di un provvedimento dagli obiettivi tanto ambiziosi.

Tamara BLAŽINA (PD) concorda con la richiesta di audizioni e sull'ipotesi che

vengano svolte congiuntamente con la Commissione Cultura del Senato.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, è in contatto con l'omologa Commissione del Senato per verificare la possibilità di svolgere congiuntamente le audizioni. Avverte che, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, un quinto dei deputati della Commissione ha chiesto che sull'atto del Governo 329 sia reso il parere del Comitato della legislazione. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2016.

Atto n. 333.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, sottolinea, preliminarmente, l'incremento dello stanziamento rispetto al 2015, come richiesto dalla 7^a Commissione del Senato nel parere espresso lo scorso anno, e la predisposizione di una nuova circolare relativa alla presentazione delle domande e alla valutazione delle stesse (Circolare n. 101 del 10 febbraio 2016), come richiesto dalla VII Commissione della Camera lo scorso anno. Per l'istituzione di Comitati nazionali – ai quali soli si riferisce il parere parlamentare –, la nuova circolare prevede che la domanda sia presentata, unitamente ad una relazione tecnica, entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello della data della ricorrenza e all'inizio delle celebrazioni, e che gli eventi si concludano entro 3 anni dall'istituzione del comitato nazionale, salvo proroghe – per un massimo di 2 anni – nei casi di eccezionale interesse e di complessità organizzativa. Sono ammessi alla valutazione gli eventi di cui ricorrano il primo o i successivi centenari, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale. È previsto che entro il 31 gennaio di ogni anno,

i comitati ammessi a contributo inviino al Ministero la relazione sui lavori svolti e il bilancio consuntivo delle spese effettuate. Il procedimento di valutazione delle domande pervenute si intende concluso il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Ricorda che per il 2014 e il 2015 sono stati istituiti 4 Comitati nazionali, che per gli anni 2012 e 2013 non era pervenuto alle Camere alcuno schema, che lo schema presentato per il 2011 era stato poi ritirato dal Governo e che nel 2010 era stato istituito un solo Comitato nazionale. Al contempo, peraltro, alcuni Comitati nazionali per celebrazioni di eventi sono stati istituiti con legge o con altra tipologia di atto (si tratta dei Comitati relativi al secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi nel 2013, al centenario della nascita di Alberto Burri, nel 2015 e al Centenario dell'Istituto nazionale del dramma antico nel 2014). Sottolinea che le risorse da ripartire per il 2016 sono pari a euro 1.016.764, un importo decisamente maggiore di quello del 2014 (euro 223.491) e del 2015 (euro 301.371).

Fa presente che alla Consulta sono state sottoposte, per quanto riguarda i Comitati nazionali, 19 domande di nuova istituzione e 4 richieste di rifinanziamento, mentre, per quanto riguarda le Edizioni nazionali, le domande di nuova istituzione sono state 8 e quelle di rifinanziamento sono state 38 (e non 36 o 40, come indicato in alcuni degli atti trasmessi). La Consulta ha accolto la proposta di istituzione di 7 nuovi Comitati nazionali, ai quali ha previsto l'attribuzione di finanziamenti variabili da euro 30.000 a euro 100.000, per complessivi euro 436.764. Si tratta dei Comitati per le celebrazioni relative a: centenario della morte di Leopoldo Franchetti (euro 30.000), bicentenario della nascita di Bertrando Spaventa (euro 36.000), centenario della nascita di Carlo Cassola (euro 50.000), V centenario della Riforma Protestante (euro 60.000), centenario della Scuola di lingua italiana per Stranieri di Siena (euro 70.000), bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis (euro 90.764), centenari Rossiniani

(euro 100.000). La Consulta ha, poi, deliberato il rifinanziamento di 3 Comitati nazionali già costituiti negli anni precedenti, per complessivi euro 260.000. Si tratta dei Comitati per le celebrazioni relative a: centenario della nascita di Giorgio Bassani (euro 70.000), V centenario della pubblicazione dell'Orlando Furioso (euro 80.000), 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri (euro 110.000). La Consulta ha inoltre deliberato l'istituzione di 4 Edizioni nazionali, a ciascuna delle quali ha previsto l'attribuzione di un finanziamento variabile da euro 15.000 a euro 80.000, per complessivi euro 185.000. Si tratta delle seguenti Edizioni nazionali: opera omnia di Luigi Pirandello (euro 15.000), scritti di Luigi Einaudi (euro 30.000), epistolario di Alcide De Gasperi (euro 60.000), opere di Aldo Moro (euro 80.000). Inoltre, ha deliberato di rifinanziare 21 Edizioni nazionali già operanti, tra le quali sono stati complessivamente ripartiti euro 135.000.

Conclude sottolineando l'importanza della continuità del finanziamento ed esprime apprezzamento per l'accoglimento delle richieste delle Commissioni Cultura sia del Senato che della Camera in materia di incremento del finanziamento e di revisione dei criteri della sua attribuzione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) apprezza i contenuti della relazione del collega Rampi e afferma di condividere l'impostazione del provvedimento che reca importanti disposizioni di sussidiarietà culturale e non di mera elargizione di tipo clientelare.

Irene MANZI (PD) esprime il proprio giudizio positivo sul provvedimento e ricorda che la Commissione si era già espressa in passato contro singoli interventi a sostegno di specifici eventi. Un provvedimento che assicuri la continuità nell'attribuzione dei finanziamenti consente una migliore programmazione degli stessi e rende un buon servizio all'Amministrazione e alle attività culturali.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate.

Testo unificato C. 72 Realacci e abbinato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 luglio 2016.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, ricorda che la scorsa settimana la Commissione si era espressa su una proposta di legge di analogo contenuto: l'atto Camera n. 2305 recante « disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica ». Al riguardo riterrebbe opportuno un coordinamento dei testi di proposte di legge dai contenuti così prossimi. Con riferimento al provvedimento in esame, anche in considerazione della convergenza di proposte da parte di diverse forze politiche, formula una proposta di parere favorevole.

Maria Valentina VEZZALI (Misto) concorda su quanto affermato dalla collega Manzi relativamente all'analogia di contenuti dei provvedimenti. Nel caso specifico la differenza per la Commissione si sostanzia nella destinazione del parere: alla IX Commissione il parere espresso sul provvedimento relativo alla mobilità in bicicletta e all'VIII quello sulla proposta oggi all'ordine del giorno. Un coordina-

mento dei testi forse eviterebbe anche una dispersione di risorse finanziarie, perlomeno laddove ognuno dei due provvedimenti prevede l'istituzione di un Osservatorio.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sostiene con forza quanto affermato dalla collega Vezzali.

Gianna MALISANI (PD) concorda con i colleghi in merito all'unificazione dei testi delle proposte e soprattutto degli organismi, soprattutto quando c'è una sovrapposizione di competenze così evidente. Relativamente alla realizzazione di percorsi di mobilità dolce e di mobilità in bicicletta, sottolinea il diverso grado di sviluppo delle strutture e il differente stato di avanzamento delle iniziative tra le regioni. Riterrebbe opportuno prevedere nel parere un invito all'unificazione dei testi delle proposte di legge, anche al fine di non sprecare energie e risorse finanziarie.

Irene MANZI (PD) afferma che la proposta di inserire nel parere una condizione volta all'unificazione dei testi, nel senso indicato da diversi colleghi, non è attuabile; suggerisce, invece, che sia presentato un emendamento alla proposta di legge calendarizzata per prima all'esame dell'Assemblea che recepisca il contenuto dell'altra.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, mette ai voti la proposta di parere favorevole.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza del presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3975 Centemero e C. 2324 Roccella).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 luglio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rammenta che la relazione si è svolta nella seduta del 27 giugno scorso e che l'esame preliminare si è concluso il 12 luglio 2016. È poi iniziato un ciclo di audizioni informali, terminato giovedì scorso, 15 settembre. Avverte che oggi si tratta di prendere in considerazione due ulteriori proposte di legge al fine di abbinarle a quelle già in esame. Rammenta altresì che tali ultime proposte recano tutte (in via di sintesi) alternativamente l'introduzione dell'educazione di genere e socio-affettiva nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione, con l'annessa disciplina dei contenuti didattici, o comunque misure concrete a cura del Ministro dell'istruzione volte a promuovere l'educazione alle differenze di genere, il superamento degli stereotipi e la lotta alle discriminazioni basate sul genere. In questo quadro, la proposta di legge Centemero C. 3975 appare di identica materia, poiché è volta a far carico al MIUR, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, di emanare provvedimenti e interventi educativi diretti a promuovere l'uguaglianza di genere e a contrastare discorsi di odio e fenomeni di violenza. La proposta di legge Centemero prevede anche la formazione dei docenti e del personale scolastico, nonché attività didattiche universitarie in questo campo. Votando su identica materia, tale proposta s'intende pertanto abbinata ai sensi del-

l'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Quanto alla proposta di legge Roccella C. 2324, recante « Norme per garantire la libertà di educazione e la responsabilità educativa dei genitori », ritiene viceversa che si tratti di contenuti limitrofi, ma non sovrapponibili a quelli delle proposte in esame. La proposta Roccella, infatti, prevede che – ove le scuole decidano di attivare percorsi curricolari e non nelle materie delle relazioni di genere, educazione alla sessualità e qualsiasi tema eticamente sensibile – devono chiedere il consenso delle famiglie. Non è pertanto un testo il cui abbinamento può avvenire d'ufficio, ai sensi della disposizione appena citata, ma dev'essere un abbinamento deliberato dalla Commissione. Preso atto quindi della richiesta della proponente, prospetta l'ipotesi di deliberare l'abbinamento della proposta di legge C. 2324 a quelle attualmente in esame.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) considera saggio e avveduto sotto ogni punto di vista

abbinare anche la proposta di legge Roccella, ritenendo essenziale il coinvolgimento delle famiglie per superare ogni conflittualità tra queste e le scuole.

Mara CAROCCI (PD) pur condividendo l'opportunità di affrontare la questione del rapporto tra le scuole e le famiglie, esprime marcate perplessità sulle modalità e sulle forme con cui coinvolgere queste ultime. Ritiene pertanto necessario approfondire questo aspetto; non si opporrà all'abbinamento.

(La Commissione approva la proposta di abbinamento).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Chiarimenti del Governo resi nella seduta del 3 agosto 2016 sull'atto del Governo n. 319.

1. Quanto all'auspicio di modificare l'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009, il Ministero dell'istruzione ha chiarito che non solo si è adoperato in diverse sedi per ottenere un aumento delle risorse per il finanziamento del FOE, ma ha anche proposto un finanziamento aggiuntivo per la premialità, ciò che si rende manifesto nel disegno di legge S. 1476 e che sarà evidente nella preparazione della legge di stabilità per il 2017.

2. Circa la difformità tra l'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto di riparto, che reca l'importo di 1 miliardo 571 milioni 573.290, rispetto a quanto previsto in tabella (1 miliardo 572 milioni 402.584), il Ministero chiarisce che è esatta la seconda cifra.

3. Quanto alle somme assegnate all'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia, il Ministero ha chiarito che – in applicazione della norma del decreto legge n. 104 del 2013, che ha assegnato 2 milioni di euro annui a INGV per assunzioni straordinarie di 40 unità per anno – nella Tabella relativa all'Istituto per l'esercizio 2014 sono stati assegnati i primi 2 milioni di euro; tale assegnazione è poi confluita nell'assegnazione ordinaria a base per l'esercizio successivo. Nel 2015 la consistente riduzione complessiva del FOE ha neutralizzato l'assegnazione anche per questa finalità, riducendo significativamente anche le assegnazioni ordinarie di partenza (2014). Motivo per il quale nel presente riparto, nella colonna relativa al decreto legge n. 104 del 2013 della Tabella riepilogativa n.1, sono stati stanziati 4 milioni di euro che fanno recuperare all'ente la maggior parte degli effetti negativi del taglio 2015. Conclusivamente 2 milioni di euro 2014 in aggiunta ai 4 milioni di euro 2015/2016 ammontano a un totale di 6

milioni di euro per l'indicata finalità. Altre necessarie compensazioni saranno disposte con il riparto 2017.

4. Quanto alle assegnazioni da destinare alle chiamate dirette, il Ministero ha rappresentato che la quota pari ad euro 0,8 milioni di euro, destinata alle chiamate dirette per l'anno 2015, non è stata ancora ripartita in quanto la relativa procedura è in fase di espletamento. In ragione di ciò, una volta terminata la predetta procedura, tale quota sarà ripartita tra gli enti ed entrerà a far parte dell'assegnazione ordinaria da erogare in base ai singoli contratti a tempo indeterminato stipulati da ciascun ente.

5. Con riguardo all'indicatore utilizzato, il Ministero precisa che – come avvenuto anche per la premialità 2014 – sarà l'IRFS1, il quale è considerato, rispetto agli indicatori IRAS (IRAS1 utilizzato nel 2013), più adeguato a rispondere all'esigenza di una valutazione non solo basata sui prodotti attesi e indicatori di qualità della ricerca di Area e di struttura, ma anche rispetto alla valutazione complessiva dell'ente.

6. Circa gli aspetti procedurali, il Ministero rappresenta che il decreto di riparto FOE ha natura generale e detta le principali linee di indirizzo relative all'assegnazione delle quote incluse nel capitolo 7236, lasciando agli specifici decreti attuativi la descrizione e la disciplina delle disposizioni di dettaglio. Le modalità di assegnazione della suddetta quota, con la relativa procedura di valutazione (inclusa l'elaborazione della proposta di attribuzione da parte di un comitato di valutazione), sono state già specificamente indicate nel decreto relativo ai criteri di riparto della quota premiale per l'anno 2015.

7. Circa l'aggiornamento dei risultati della valutazione della qualità della ricerca, da porre a base del riparto della quota premiale (risultati 2011-2014), il Ministero conferma la disponibilità a inserire all'interno del decreto FOE una clausola con la quale per la quota premiale 2016, qualora disponibili, siano considerati anche i risultati della VQR 2011-2014.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 settembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.10.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	107
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	111
ALLEGATO (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>)	113

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza del vicepresidente, Ignazio ABRI-GNANI.

La seduta comincia alle 11.30.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame che attua la delega legislativa di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, avente l'obiettivo, secondo quanto previsto al comma 1 del

citato articolo, di procedere alla « riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia », nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali entro il limite di 60;

c) ridefinizione di compiti e funzioni con limitazione ed individuazione degli ambiti di svolgimento dell'attività di promozione del territorio e dell'economia locale, eliminazione di duplicazioni con altre

amministrazioni pubbliche, limitazione delle partecipazioni societarie a quelle necessarie per l'assolvimento delle funzioni istituzionali e per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza;

d) riordino delle competenze in materia di tenuta e valorizzazione del registro delle imprese;

e) definizione e monitoraggio « di *standard* nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese »;

f) riordino della disciplina degli organi e riduzione dei loro componenti con previsione di gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti e definizione di limiti per il trattamento economico dei vertici amministrativi di camere di commercio ed aziende speciali, nonché riduzione di unioni regionali, aziende speciali e società controllate;

g) introduzione di una disciplina transitoria sugli accorpamenti degli enti camerali già realizzati;

h) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri sostenibilità finanziaria e mantenimento dei livelli occupazionali.

Evidenzia quindi che con l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo si novella l'assetto complessivo del sistema camerale, confermando le camere di commercio quali « enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali », ma, al contempo, ridefinendo le circoscrizioni territoriali, rinnovando compiti e funzioni (tra cui, ad esempio, funzioni amministrative fondamentali, ma anche compiti in materia di supporto alle imprese e di raccordo tra imprese e pub-

bliche amministrazioni, di orientamento al lavoro, di valorizzazione del patrimonio culturale e di sviluppo e valorizzazione del turismo, nonché attività cofinanziate in convenzione con regioni ed altri soggetti pubblici e privati ed attività di assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato), prevedendo l'approvazione del Ministero dello sviluppo economico per la costituzione di aziende speciali e per le partecipazioni societarie (cui peraltro si applicano anche le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124), e prevedendo altresì – con i nuovi commi da *2-ter* a *2-sexies* dell'articolo *4-bis* come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*) dello schema di decreto legislativo – l'istituzione, sempre presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Comitato indipendente di valutazione delle *performance* del sistema camerale, con compiti di « valutazione e misurazione annuale, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico: *a*) delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole Camere e dell'efficacia delle azioni adottate per il suo perseguimento dal sistema camerale; *b*) dell'efficacia dei programmi e delle attività svolti anche in forma associata e attraverso enti e organismi comuni », nonché con compiti, ancora, di redazione di un rapporto annuale e di individuazione delle Camere di commercio con livelli di eccellenza per il riconoscimento delle premialità di cui al novellato articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Sottolinea inoltre che, con l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, l'assetto complessivo del sistema camerale viene novellato prevedendo anche criteri per la costituzione delle unioni regionali quali enti non più obbligatori ed affidando ad Unioncamere il compito di supportare « il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di *standard* nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese », cu-

rando altresì « un sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico ai fini delle attività di competenza », Ministero ora esplicitamente chiamato ad assicurare, tra l'altro, la vigilanza sul registro delle imprese e a procedere alla nomina di un conservatore unico per tutti gli uffici camerali della circoscrizione territoriale su cui ha competenza ciascun Tribunale delle imprese. Aggiunge che, sul piano della *governance*, le scelte operate dallo schema di decreto legislativo in materia di riduzione del numero dei componenti di consigli e giunte, di rinnovabilità del presidente e dei componenti di consigli e giunte per un solo mandato, di gratuità di detti incarichi, di determinazione di quote associative non simboliche ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentatività, di consultazione delle imprese al momento della determinazione da parte del consiglio degli indirizzi generali e programmatici della camera.

Segnala quindi il rilievo delle modifiche apportate all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante le disposizioni in materia di finanziamento delle camere di commercio ed ora riformato – con riferimento ai principi ed ai criteri direttivi di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, comma 1, lettera *a*), rinviati alle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 – dall'articolo 1, comma 1, lettera *r*), punto 8) dello schema di decreto legislativo, tra l'altro prevedendo, al comma 3, la determinazione degli importi dei diritti di segreteria e delle tariffe relative a servizi obbligatori tenendo conto dei costi standard e non più dei costi medi, nonché, al comma 4, la determinazione della misura del diritto annuale sia sulla scorta dell'individuazione, sempre sulla base dei costi standard, del fabbisogno del sistema camerale (detratto di altre pertinenti entrate) per le funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2 e per quelle attribuite da Stato e regioni, sia sulla scorta dell'individuazione del fabbisogno per gli ambiti prioritari di intervento riferiti alle funzioni promozionali di

cui all'articolo 2, « valutato indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese », ed ancora prevedendo, al comma 9, finalità del fondo perequativo anche premiali ed in favore di « enti che raggiungono livelli di eccellenza », ed abrogando poi il comma 10 comportante la possibilità per gli enti camerali di aumentare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento per « il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di riferimento ».

Sottolinea inoltre il rilievo delle disposizioni in materia di riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento e di razionalizzazione delle sedi e del personale, di cui all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, con previsione di trasmissione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore di detto decreto, della proposta di Unioncamere al Ministero dello sviluppo economico circa la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerali sulla scorta dell'articolazione dei criteri di cui alle lettere da *a*) a *f*) del comma 1 del citato articolo 3, accompagnata dal piano complessivo di razionalizzazione delle sedi e dal piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali di cui rispettivamente alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo, nonché dalla proposta di « un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa » di cui alle lettere da *a*) a *c*) del comma 3 concernente, sulla base delle indicazioni delle camere di commercio, riassetto degli uffici e del personale, ridefinizione delle dotazioni organiche del personale e dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, razionale distribuzione del personale camerale, processi di mobilità tra le camere, criteri per l'individuazione del personale interessato dalla mobilità e dell'eventuale « personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio », che parteciperà a meccanismi di mobilità tra

pubbliche amministrazioni, fermo restando che, per il personale non ricollocato al 31 dicembre 2019, si applicheranno « le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

Rammenta che, nell'ambito delle disposizioni finali e transitorie di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, le previsioni del comma 1 circa il processo di riduzione degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché quelle del comma 5 in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie delle camere di commercio e di verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della loro « corrispondenza alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto » con possibilità di richiesta, da parte dello stesso Ministero ed entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti di razionalizzazione, di adeguamento entro trenta giorni e, decorso inutilmente il termine, di adozione di provvedimenti in via sostitutiva, ed inoltre rammentate le disposizioni di cui al comma 6 comportanti l'obbligo per tutti gli enti titolari di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa di comunicarne telematicamente le determinazioni conclusive alla camera di commercio per l'inserimento nel fascicolo informatico d'impresa.

Richiama, infine, quanto annotato nella « Relazione preliminare di analisi di impatto della regolamentazione », che accompagna lo schema di decreto legislativo in esame, circa l'obiettivo « di pervenire ad un accrescimento del ruolo del sistema camerale (...) e ad una maggiore fiducia delle stesse imprese rispetto a tale ruolo, in connessione, da un lato, alla riduzione degli oneri tributari generali, e, dall'altro, al recupero di efficienza connesso alla razionalizzazione delle strutture organizzative e ai migliori risultati esterni connessi alla opportunità di concentrare sui compiti essenziali anche nuovi le minori risorse disponibili », sicché si configurano

come cruciali « il rispetto dei termini previsti per i provvedimenti di riorganizzazione e riduzione degli enti e della spesa, ed il ripristino prima possibile di indici di rigidità di bilancio idonei a dimostrare la sostenibilità complessiva dell'intervento rispetto ai suoi obiettivi non solo di contenimento della spesa ».

Segnala quindi che particolarmente rilevanti per il lavoro di analisi e approfondimento della Commissione saranno quattro assi di intervento: 1) compiti e funzioni del sistema camerale; 2) struttura organizzativa del sistema camerale; 3) finanziamento del sistema camerale; 4) misure per la mobilità e per l'eventuale personale sovrannumerario. Riterrebbe infine utile effettuare un breve ciclo di audizioni delle principali associazioni datoriali, dei rappresentanti dei lavoratori e dell'Unioncamere. Ritiene opportuno valutare se audire il sistema delle regioni o attendere la trasmissione del parere della Conferenza unificata che si esprimerà sull'atto in esame il prossimo 29 settembre. Assicura, in ogni caso, che i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, che ha già svolto l'udienza sull'atto in esame, saranno particolarmente rilevanti per l'elaborazione della proposta di parere.

Lara RICCIATTI (SI-SEL), nel manifestare un orientamento nettamente contrario alla proposta di riforma delle camere di commercio che è stata finora contrastata da tutte le parti interessate, ritiene prioritario tutelare tutti i livelli occupazionali del personale camerale. Si associa quindi alla richiesta di audizione dei sindacati più rappresentativi e di Unioncamere, segnalando l'opportunità di chiedere eventualmente l'invio di memorie scritte ad un campione selezionato di camere di commercio. Ritiene infine opportuno approfondire la ridefinizione delle competenze delle camere che, a suo avviso, appare confusa nello schema di decreto in esame.

Marco DA VILLA (M5S) osserva preliminarmente che il proprio gruppo ha manifestato netta contrarietà ad una ri-

forma delle camere di commercio fin dal 7 aprile 2014 quando l'allora presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, scrisse una lettera al premier Matteo Renzi in cui chiedeva di «rifocalizzare» e delimitare le funzioni delle Camere di commercio valutando anche un definitivo superamento del sistema. Osserva che la riforma in esame non produrrà i risparmi sperati, come peraltro dimostrato da numerosi studi effettuati tra i quali quello della Camera di commercio di Siena. La riforma stabilisce preliminarmente un taglio lineare delle risorse senza definire una coerente riorganizzazione del sistema camerale. Concorda con la richiesta di audizioni proposta dal relatore e riterrebbe utile ascoltare anche rappresentanti di singole realtà camerali in quanto Unioncamere spesso non riesce a rendere le posizioni e le esigenze diversificate a livello locale. Parimenti chiede di poter ascoltare anche organizzazioni sindacali autonome diverse da quelle confederali.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea che la riforma in esame è volta ad una razionalizzazione del sistema camerale al fine di alleggerire i costi per il sistema delle imprese e valorizzare alcune funzioni essenziali svolte dalle camere. La riorganizzazione persegue altresì la finalità di un'attenuazione dei vincoli burocratici ed economici che gravano sul sistema produttivo delle imprese. Condivide l'esigenza di approfondire i contenuti dello schema di decreto in esame con un mirato ciclo di audizioni, in particolare con riferimento ai temi del trattamento di un eventuale personale in esubero, dell'attuazione degli accorpamenti territoriali, della posizione delle camere all'interno di società controllate e/o partecipate, del ruolo camerale sull'economia dei territori. Propone altresì di integrare il ciclo di audizioni con la richiesta di note scritte a soggetti interessati dalla riforma di cui il relatore e la Commissione potranno tenere conto nell'elaborazione della proposta di parere. Esprime invece perplessità sull'opportunità di chiamare in audizione singole camere di commercio rinviando tuttavia la

valutazione alla sede dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, si associa alle richieste di audizione del numero più ampio di soggetti che sono interessati da una riforma complessa e impegnativa.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza del vicepresidente, Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 12.

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.

C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio 2016.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, comunica che lo scorso 13 settembre il Comitato ristretto ha concluso i suoi lavori con l'elaborazione di una proposta di testo unificato delle abbinare proposte di legge in esame (*vedi allegato*). Invito il relatore, onorevole Senaldi, ad illustrare i contenuti del testo unificato.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, sottolinea che nel testo si è cercato di recepire le diverse istanze contenute nelle proposte di legge abbinare. La novità introdotta in sede di Comitato ristretto, è che l'attività di *home restaurant* possa essere esercitata anche presso la residenza o il domicilio di

soggetti terzi i quali devono comunicare, attraverso la SCIA, i relativi indirizzi.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, propone quindi di adottare il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto quale testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione delibera all'unanimità di adottare quale testo base per il seguito

dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti il martedì 4 ottobre 2016, alle ore 12.

La seduta termina alle 12.15.

ALLEGATO

**Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.
C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti.**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge disciplina l'attività non professionale di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazione privata e fornisce strumenti atti a garantire la tutela dei consumatori e la leale concorrenza.

2. Per *home restaurant* o *home food* si intende l'attività finalizzata alla somministrazione di alimenti e bevande esercitata da persone fisiche all'interno delle strutture abitative di residenza o domicilio *proprie o di un soggetto terzo*, utilizzando i prodotti preparati nelle stesse strutture.

3. La presente legge ha lo scopo di valorizzare e di favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio.

ART. 2.

(Piattaforme tecnologiche di incontro tra domanda ed offerta).

1. L'attività di *home restaurant* si avvale di piattaforme tecnologiche che possono prevedere commissioni sul compenso dei servizi erogati come costo di transazione.

2. L'attività di *home restaurant* deve essere registrata dalle piattaforme tecnologiche in un apposito registro elettronico almeno trenta minuti prima della sua fruizione; l'eventuale cancellazione del servizio prima della sua fruizione deve rimanere tracciata.

3. Le transazioni di denaro avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico e modalità di registrazioni univoche dell'identità.

4. Entro 90 giorni dalla data dell'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità per garantire il controllo e l'interoperabilità delle piattaforme fornitrici di servizi di *home restaurant*.

ART. 3.

(Ambito di applicazione e svolgimento dell'attività di home restaurant).

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività svolte in ambito privato o comunque da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che costituiscono attività libere e non soggette a procedura amministrativa.

2. Per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant* i soggetti di cui all'articolo 1 si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte di una struttura abitativa che deve possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I medesimi soggetti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1 e 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

3. L'attività di *home restaurant* non può superare il numero massimo di 10 coperti al giorno e di 500 coperti all'anno purché le somme versate dagli ospiti a titolo di compenso non superino il limite di 5000 euro annui.

4. All'attività di cui al comma 3 si applica il regime fiscale previsto dalla normativa vigente per le attività saltuarie.

5. L'esercizio dell'attività di *home restaurant* è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 nonché al rispetto delle procedure previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2009, sull'igiene dei prodotti alimentari.

6. Al fine dell'esercizio dell'attività di *home restaurant* i soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono tenuti a comunicare al comune competente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); non è necessaria l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

7. I soggetti esercenti l'attività di *home restaurant* devono sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a copertura degli eventuali danni relativi all'esercizio dell'attività stessa, compresi i servizi complementari e sussidiari.

ART. 4.

(Requisiti degli immobili destinati all'attività di home restaurant).

1. Gli immobili destinati all'attività di *home restaurant* devono soddisfare i re-

quisiti di sicurezza alimentare previsti dall'allegato II, capitolo III, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2009.

2. Alla data di presentazione della SCIA l'immobile oggetto dell'attività di *home restaurant* deve essere la residenza o il domicilio del soggetto titolare.

3. L'utilizzo dell'immobile per attività di *home restaurant* non comporta la modifica della destinazione d'uso del medesimo immobile.

ART. 4-bis.

(Sanzione).

1. L'esercizio dell'attività di *home restaurant* in assenza di segnalazione certificata di inizio attività comporta la cessazione dell'attività medesima e la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287.

ART. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Massimo De Felice a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Nomina n. 74 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	115
AVVERTENZA	117

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 settembre 2016. — *Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di nomina del professor Massimo De Felice a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Nomina n. 74.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 15 settembre, ove ve ne siano le condizioni, il parere potrà essere espresso già nella seduta di domani 21 settembre. Dà quindi la parola al relatore Bocuzzi per lo svolgimento del suo intervento introduttivo.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore*, ricorda in via preliminare che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è un ente pubblico non economico al quale è affidato il compito di gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'Istituto è compreso tra gli enti pubblici dell'area previdenziale, disciplinati dal decreto legislativo n. 479 del 1994, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché del Ministero della salute. A tale ultimo riguardo, ricorda che l'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività in materia, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, ha previsto la soppressione dell'IPSEMA e dell'ISPEL, stabilendo che le relative funzioni fossero attribuite all'INAIL, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

Per quanto riguarda i profili attinenti all'organizzazione amministrativa dell'Isti-

tuto, segnala che essa è stata riformata dal già ricordato decreto-legge n. 78 del 2010 e presenta un carattere duale, incentrato sulla separazione tra le funzioni di indirizzo politico-strategico, svolte dal Consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), e quelle di amministrazione e di gestione, che dopo la riforma sono accentrato nel presidente, essendo venuta meno la presenza del consiglio di amministrazione. In particolare, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, il presidente riveste il ruolo di legale rappresentante dell'istituto ed esercita le funzioni in precedenza svolte dal consiglio di amministrazione. Tra le funzioni attribuite al presidente, rientrano: la predisposizione dei piani pluriennali, dei criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, del bilancio preventivo e del conto consuntivo nonché delle variazioni di bilancio, nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal CIV; l'approvazione e l'attribuzione al direttore generale delle risorse annuali di spesa da destinare ai singoli centri di responsabilità e agli specifici progetti per la gestione operativa delle attività, nei limiti di bilancio e della pianificazione definita; la trasmissione, con cadenza trimestrale, al consiglio di indirizzo e vigilanza di una relazione predisposta dal direttore generale, nonché di qualsiasi altra relazione che sia richiesta dal consiglio; la cura dei rapporti con gli organi istituzionali nazionali ed internazionali. Per altro verso, il Comitato di indirizzo e vigilanza, nell'esercizio delle sue funzioni, predispone le linee di indirizzo generali e gli obiettivi strategici, approva i bilanci, i piani pluriennali, i piani di investimento e disinvestimento ed esercita funzioni di vigilanza. Il Comitato dura in carica quattro anni ed è composto da diciassette membri, nominati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui sedici designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori autonomi e dipendenti e dei datori di lavoro, ed uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (Anmil). Il

presidente è eletto, nella prima seduta del consiglio, tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda la nomina in esame, ricorda che il professor Massimo De Felice è il presidente uscente, nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2012. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2012, in assenza dell'espressione di un parere da parte delle commissioni parlamentari competenti. Con detta nomina era cessata la gestione commissariale dell'Istituto a seguito del decesso del presidente Marco Fabio Sartori, avvenuto l'8 novembre 2011, nella quale si erano avvicendati alla guida dell'istituto prima Gian Paolo Sassi e quindi lo stesso Massimo De Felice.

Con riferimento alla procedura di nomina, ricorda che trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sulla base delle quali il presidente dell'INAIL è nominato ai sensi della legge n. 14 del 1978 sul controllo parlamentare sulle nomine governative negli enti pubblici, e secondo la procedura di cui all'articolo 3 della legge n. 400 del 1988, ossia con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere parlamentare, si provvede ad acquisire l'intesa del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto, che deve intervenire nel termine di trenta giorni.

A tale ultimo riguardo, segnala che, con la delibera n. 13 del 7 settembre 2016, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL ha espresso all'unanimità la propria intesa sulla proposta di nomina del professor De Felice. Nelle premesse della delibera il Consiglio dichiara di condividere la scelta di dare stabilità alla *governance* dell'Istituto al fine di creare le

condizioni per completare il percorso di forte innovazione del ruolo dell'Istituto, sottolineando come i risultati raggiunti siano frutto della collaborazione sinergica che si è realizzata nel rispetto dell'articolazione dei ruoli e dei compiti assegnati dalla normativa vigente agli organi direttivi dell'Istituto stesso. Nella delibera si evidenzia anche che la riproposizione della candidatura del Professor De Felice è da ascrivere all'elevata professionalità e all'approccio all'innovazione dimostrati dall'attuale Presidente.

La procedura per la conferma è stata avviata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016. Nelle more del suo completamento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 25 agosto 2016, il professor De Felice è stato nominato commissario straordinario dell'INAIL con i poteri attribuiti al presidente dell'Istituto fino alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 30 novembre 2016. Tale decreto è stato trasmesso alle Camere con nota in data 9 settembre 2016.

Quanto al merito della proposta di nomina in discussione, nel fare rinvio al *curriculum* allegato alla proposta trasmessa dal Governo, segnala che il presidente De Felice, dal 1986, è professore ordinario e, nell'Università « la Sapienza » di Roma, è stato titolare degli insegnamenti di matematica finanziaria, di tecnica delle assicurazioni libere sulla vita e di valutazione e controllo delle imprese di assicurazione. Segnalato che il professor De Felice è componente del comitato scientifico delle riviste « Assicurazioni » e « Banca Impresa Società » ed è socio del Consiglio italiano per le scienze sociali, ricorda che egli, in passato, è stato membro del consiglio di amministrazione e degli organismi di vigilanza di assicurazioni, fondazioni, fondi pensione e società di gestione del risparmio.

Nel complesso, ritiene che possa esprimersi un giudizio favorevole sulla proposta del Governo che, nel confermare la presidenza del professor De Felice, assi-

curerebbe la continuità della direzione dell'INAIL, garantendo il proseguimento delle linee di sviluppo delle attività dell'Istituto seguite nel corso degli ultimi anni.

Roberto SIMONETTI (LNA), ringraziando il relatore, osserva che, a suo avviso, la competenza del professor De Felice, costruita non soltanto in ambito accademico ma anche con un lungo impegno sotto varie vesti nel settore delle assicurazioni private, potrebbe evidenziare un conflitto di interessi che è necessario evitare. A suo parere, pertanto, al professor De Felice potrebbe proficuamente essere attribuito il ruolo di consulente ma non certo quello di presidente dell'INAIL.

Cesare DAMIANO, *presidente*, osserva che gli incarichi richiamati dal collega Simonetti risalgono a un periodo anteriore alla nomina del professor De Felice a presidente dell'INAIL nel 2012. Ricorda, invece, che in passato vi sono stati casi, molto discussi, di cumulo di numerosi incarichi che determinavano l'insorgere di potenziali situazioni di conflitto di interessi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di nomina alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Stefano Sacchi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Nomina n. 76.

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni.

C. 2962 Verini.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-09238 Rizzetto: Sull'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo ..	118
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	121
5-09270 Grillo: Individuazione dei criteri per la formazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione delle sedi farmaceutiche	119
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	124

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. C. 141 Antezza (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	119
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano	120
--	-----

INTERROGAZIONI

Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.50.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, fa presente che l'interrogazione n. 5-08960 Brignone: « Contraffazione di alimenti destinati alla somministrazione umana » è stata trasformata in interrogazione a risposta scritta su richiesta della presentatrice.

5-09238 Rizzetto: Sull'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO (FdI-AN), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, manifestando apprezzamento per il fatto che essa contenga notizie in relazione a tutti i quesiti presenti in un'interrogazione molto articolata. Rileva con soddisfazione che, grazie alla pronuncia del Consiglio di Stato, è sospesa la partecipazione all'Osservatorio di rappresentanti di Federserd, soggetto che gestisce la campagna « Gioco responsabile » con il sostegno degli operatori pubblici attivi nel settore del gioco d'azzardo. Valuta altresì positivamente la decisione del presidente dell'Osservatorio di dimettersi dall'incarico di consigliere della Fadoi.

Esprime, invece, insoddisfazione per la perdurante assenza di un albo degli operatori dei dipartimenti e dei servizi per le dipendenze nonostante l'avvio dei lavori

dell'Osservatorio. Ritiene, inoltre, poco incisiva la scelta adottata, di ritenere sufficiente una semplice autodichiarazione in relazione alla mancanza di conflitti di interesse per i membri dell'Osservatorio. Manifesta, quindi, perplessità per il patrocinio concesso dal Ministero della salute, seppure limitato alla conferenza stampa di presentazione, alla campagna « Affinché il gioco rimanga un gioco ». In conclusione, evidenzia l'esigenza di realizzare un attento monitoraggio circa l'impiego da parte delle regioni dei 50 milioni di euro destinati al contrasto del gioco d'azzardo patologico.

5-09270 Grillo: Individuazione dei criteri per la formazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione delle sedi farmaceutiche.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulia GRILLO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal Governo sebbene essa riproduca sostanzialmente la risposta data dal medesimo Ministero a un'altra interrogazione svolta la settimana precedente, senza tenere conto della recente pronuncia del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, che ha sbloccato parzialmente la procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche. Si sofferma, quindi, sulla notizia contenuta nella risposta, concernente il parere richiesto dal Ministero della salute all'Avvocatura dello Stato sulle procedure da seguire per i concorsi straordinari. Condivide, inoltre, l'auspicio del Governo circa la presentazione di una proposta di iniziativa parlamentare volta ad assicurare un'interpretazione chiara ed univoca della normativa in questione, applicabile in tutto il territorio nazionale.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta.

C. 141 Antezza.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2016.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, deputato Fossati, ha svolto la propria relazione ed è stata avanzata la richiesta, da parte dello stesso relatore e della presentatrice della proposta di legge in esame, di svolgere alcune audizioni volte ad approfondire i temi inerenti al provvedimento in oggetto. Fa presente, quindi, che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 16 settembre scorso, si è convenuto sull'opportunità di procedere a tali audizioni dopo che si saranno concluse le audizioni già programmate in relazione ad altri provvedimenti, il cui numero risulta allo stato attuale piuttosto cospicuo.

Maria ANTEZZA (PD), rinnovando i ringraziamenti alla Commissione per aver voluto calendarizzare una proposta di legge che riguarda una questione profondamente sentita nella società italiana, auspica che si possa pervenire ad un cambiamento culturale che consenta una maggiore presenza dei familiari, all'interno di un quadro preciso di regole, nei reparti di terapia intensiva.

Osserva che il raggiungimento di tale risultato non deve essere inteso come una concessione in quanto numerosi studi hanno chiarito che il superamento degli attuali limiti temporali, fisici e relazionali contribuirebbe al miglioramento dello stato di salute e alla riduzione dello stress sia dei pazienti che dei familiari. Ricorda che in tale ambito l'Italia appare fortemente penalizzata nel confronto con quasi tutti gli altri Paesi europei. Nel richiamare i documenti redatti sul tema dal Comitato nazionale per la bioetica e rinviando alla relazione svolta dal deputato Fossati per l'analisi del contenuto della proposta di legge di cui è prima firmataria, auspica che si possa intraprendere un percorso condiviso per raggiungere questo importante obiettivo, ribadendo che a suo avviso risulterà particolarmente proficuo lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Marialucia LOREFICE (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla tempistica relativa allo svolgimento delle audizioni richieste.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, chiarisce che i tempi per la programmazione delle audizioni con riferimento al provve-

dimento in oggetto saranno stabiliti in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, precisando che la discussione potrà avere luogo al termine delle predette audizioni.

La seduta termina 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 20 settembre 2016.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.

ALLEGATO 1

5-09238 Rizzetto: Sull'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione parlamentare in esame, preliminarmente, ritengo opportuno iniziare dalla disciplina della materia, cioè dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in base alla quale l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco di azzardo e della dipendenza grave, istituito ai sensi del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è stato trasferito al Ministero della Salute. Inoltre, la medesima legge ha previsto che, con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, venisse rideterminata la composizione dell'Osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle Regioni e degli Enti Locali, nonché delle Associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Quindi, al fine di dare attuazione alla normativa richiamata, che, come è noto, affida all'Osservatorio nuovi compiti – consistenti nel monitoraggio della dipendenza dal gioco di azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e prevenzione intraprese – nel corso della riunione tenutasi il 6 febbraio 2015 presso l'Istituto Superiore di Sanità, avente ad oggetto la proposta di schema di decreto interministeriale per la rideterminazione della composizione e del funzionamento dell'Osservatorio predetto, è stata sottolineata la multidimensionalità del fenomeno del gioco d'azzardo che, come tale,

necessita di essere monitorato e contrastato nei suoi aspetti problematici, coinvolgendo diversi *stakeholders* in ambito sanitario, psico-sociale, normativo ed economico. L'orientamento condiviso, nel corso del predetto incontro è stato perciò di assicurare una presenza bilanciata di rappresentanti del Governo, delle Regioni, dei comuni e degli Enti locali Sanitari, nonché di rappresentanti delle Società scientifiche, di difesa dei consumatori e degli operatori dei Servizi di Prevenzione delle dipendenze operanti sul territorio.

Ciò premesso, nel merito dell'inclusione, tra le altre associazioni, di FEDERSERD (Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze) all'interno dell'Osservatorio, faccio presente che la predetta Federazione rappresenta gli operatori dei Dipartimenti e dei servizi pubblici delle dipendenze che operano nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga, interpellata sull'argomento dal Ministero della salute, con nota del 10 giugno 2016 ha comunicato che, in assenza di un Albo dal quale risultino i nominativi delle Associazioni degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze, le maggiori espressioni dei Servizi Pubblici, per esperienza e pratica territoriale, risultano essere le Associazioni FEDERSERD, nonché SITD ed ALEA, già presenti nell'Osservatorio istituito presso il Ministero della salute.

Inoltre, segnalo che sin dalla prima riunione del predetto organismo è stato richiesto, ai componenti, titolari e supplenti, ed ai

legali rappresentanti delle istituzioni coinvolte, di fornire una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, volta a rilevare la mancata sussistenza di interessi diretti o indiretti che potessero potenzialmente porre un conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta, e pregiudicare le finalità perseguite dall'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave; è stato, inoltre, chiesto ad ogni partecipante/istituzione, di confermare di non aver avuto nell'ultimo biennio rapporti di finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario, tali da pregiudicare le finalità perseguite dall'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.

Relativamente alla questione sollevata dall'interrogante sulla posizione del Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria, comunico che in data 25 novembre 2015 il medesimo ha provveduto a rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di consigliere della Fondazione FADOI, al fine di evitare ogni possibile strumentalizzazione riferibile a tale posizione.

Mi preme, inoltre assicurare che, il Ministero della salute, procede alla verifica dell'insussistenza, anche in altri gruppi di lavoro, commissioni, comitati o altri organismi istituzionali relativi al settore delle dipendenze con o senza sostanze, di situazioni che possano ingenerare eventuali conflitti d'interesse o incompatibilità. A tale proposito, si è provveduto a definire uno schema di regolamento che prevede, per l'appunto, l'acquisizione di detta documentazione.

Per quanto riguarda il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto da Codacons, componente del predetto Osservatorio, davanti al T.A.R. per il Lazio – Sezione III – Quater – contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l'annullamento del decreto interministeriale del 24 giugno 2016, con il quale, nella rideterminazione della composizione dell'Osservatorio in oggetto, è stata prevista l'inclusione anche di

FEDERSERD, la relazione evocata dall'interrogante è stata in effetti consegnata al TAR Lazio nei tempi prescritti. Il TAR ha motivato la propria relazione ritenendo non pervenuta la stessa relazione e, ha accolto l'istanza cautelare proposta da Codacons.

Per completezza di informazione, faccio presente che, in ottemperanza all'ordinanza cautelare del 13 luglio 2016 del TAR, confermata dal Consiglio di Stato, in data 16 settembre 2016, la FEDERSERD, allo stato è esclusa dai lavori dell'Osservatorio.

Si è in attesa della decisione di merito del TAR Lazio sulla materia, che ha fissato la prossima udienza in data 26 ottobre 2016.

Per ciò che concerne lo stanziamento dei 50 milioni di euro per l'anno 2015, si tratta di risorse che sono state attribuite alle regioni, per il tramite del Servizio Sanitario Nazionale, per gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione. Il Ministero della Salute, nell'ambito dell'Osservatorio, ha richiesto alle regioni di fornire i propri piani comprensivi per il contrasto del gioco d'azzardo, anche al fine di un'integrazione tra le attività già poste in essere dai predetti piani (fondo legge finanziaria 2015) e le attività programmate a valere sul fondo GAP. Segnalo, inoltre, che nella predisposizione delle aree di intervento verrà posta una particolare attenzione agli interventi di prevenzione, al fine di contrastare in maniera efficace il fenomeno della dipendenza.

Per quanto attiene alla Campagna « Affinché il gioco rimanga un gioco », curata dall'Associazione Nazionale SAPAR (Servizi Apparecchi per le Pubbliche Attrazioni Ricreative), in data 17 maggio 2016 è pervenuta una richiesta di patrocinio del Ministero della salute; il 23 maggio 2016, dopo disamina della documentazione, l'Ufficio competente ha espresso parere favorevole alla presentazione della Conferenza stampa sulla suddetta Campagna, promossa dalla SAPAR in tema di prevenzione del gioco d'azzardo patologico, volta alla sensibilizzazione dei minori e degli operatori del settore attraverso corsi di formazione, ed in data 1° luglio 2016 è stata, quindi, inoltrata

via e-mail la documentazione inerente alla Conferenza a tutti i componenti dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, affinché fossero messi a conoscenza dell'evento.

Relativamente al patrocinio di questo Ministero, lo stesso è stato concesso per la Conferenza Stampa e non per i corsi di formazione per gli operatori del settore, che si svolgono già dal 2014 in molte delle maggiori città italiane.

ALLEGATO 2

5-09270 Grillo: Individuazione dei criteri per la formazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione delle sedi farmaceutiche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione in esame riaffrontando un tema, quello dei criteri per assegnare il punteggio per le sedi farmaceutiche nell'ambito del concorso straordinario, già ampiamente discusso, pochi giorni or sono, e portato all'attenzione e sollecitato da altri Onorevoli.

Mi scuseranno, pertanto, gli interroganti se la risposta che fornirò potrà apparire ripetitiva ma ciò è dettato dalla circostanza che il quadro normativo di riferimento non è mutato; pertanto, anche la risposta alla presente interrogazione sarà analoga a quella già data, appunto, di recente.

Come già detto, è in corso di svolgimento presso tutte le regioni d'Italia, la procedura concorsuale per l'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche, prevista dal decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, che utilizza, tra l'altro, al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure, la piattaforma tecnologica, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito nella legge n. 135 del 2012, quale strumento operativo unico a disposizione delle regioni, per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, la formazione della graduatoria, sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione, la scelta delle sedi da parte dei vincitori e l'accettazione o rinuncia della sede assegnata.

La regione Sardegna, con riferimento alla propria procedura di concorso straordinario, ha formulato una apposita richiesta a questa Amministrazione concernente la applicabilità al concorso in questione

del principio statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5667/ 2015, concernente altra procedura concorsuale.

La predetta sentenza ha dichiarato l'illegittimità della clausola di un quello in questione, che escludeva la maggiorazione a favore dei farmacisti rurali oltre il superamento del punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l'attività professionale svolta, per contrasto con una disposizione di legge, in particolare con l'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (« Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50 »).

Tutti i bandi regionali relativi al concorso straordinario in corso fissano il limite del punteggio massimo complessivo da attribuirsi all'attività professionale a 35 punti.

Detto limite rappresenta il punteggio massimo per l'attività professionale alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, ove si legge che « Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 10 punti per la prova attitudinale » e all'articolo 5, commi 1 e 2, del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dove è specificato che « Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone: a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera; b) fino a un massimo di 7 punti

per titoli relativi all'esercizio professionale. Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno».

La summenzionata piattaforma informatica, essendo stata implementata sulla base di quanto statuito dai bandi regionali (tutti uguali), non consente l'inserimento di un valore superiore rispetto al punteggio massimo di 35 punti per l'attività professionale.

Sulla complessa problematica sopra rappresentata, concernente l'applicabilità al concorso straordinario in corso del principio affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza sopra richiamata, sollevata dalla regione Sardegna, ma potenzialmente idonea ad investire tutti i concorsi in corso di espletamento sul territorio nazionale, anche quelli rispetto ai quali è già stata pubblicata una graduatoria, il Ministero della salute, nella giornata di ieri, ha formalizzato la richiesta di parere all'Avvocatura Generale dello Stato —

come ricorderete l'intenzione Vi era stata già annunciata la settimana scorsa — al fine di verificare se il principio statuito dal Consiglio di Stato con riferimento ad un concorso ordinario trovi necessariamente applicazione anche al concorso straordinario, tenuto conto che quest'ultimo è stato previsto da una legge speciale (decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012) il cui spirito è quello di favorire l'accesso ai giovani farmacisti (finalità, questa, che sarebbe decisamente disattesa, qualora si attribuisse all'attività professionale già svolta un peso sproporzionato rispetto agli altri punteggi).

Da ultimo, condivido l'opportunità di addivenire ad una univoca interpretazione della normativa sul tema ed, anzi, ritengo auspicabile una iniziativa, in tal senso, del Parlamento, affinché si giunga ad una interpretazione della norma chiara e, pertanto, inequivocabile, sull'intero territorio nazionale.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
C. 2236-2618-A 126

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Atto n. 324 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 126

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto*) 127

COMITATO DEI NOVE

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
C. 2236-2618-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.15 alle 13.20 e dalle 20.10 alle 21.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.
Atto n. 324.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 settembre 2016.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo.

sivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta dello scorso 13 settembre il relatore, onorevole Romanini, aveva illustrato il provvedimento. Ricorda altresì che il termine per l'espressione del parere è fissato al 21 settembre 2016. Come concordato per le vie brevi con il Governo, la Commissione potrà comunque esprimere il parere di competenza entro il prossimo 28 settembre.

Avverte altresì che il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni – che è in distribuzione – è stato espresso il 15 settembre scorso. Esso non è stato tuttavia ancora trasmesso ufficialmente alla Camera.

Ricorda infine che la V Commissione (Bilancio) deve esprimere i rilievi sull'atto.

Silvia BENEDETTI (M5S), espresso apprezzamento per il fatto che la Commissione può beneficiare di un tempo più congruo per poter esaminare l'atto, auspica che il relatore riesca ad individuare una soluzione che sia il più possibile condivisa dalla Commissione.

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, ritenendo anch'egli particolarmente utile ai fini dell'istruttoria il supplemento di tempo accordato alla Commissione per l'espressione del parere di competenza su di un tema particolarmente sentito sia all'interno sia all'esterno delle sedi politiche, svolgerà ogni possibile approfondimento per giungere alla definizione di un parere condiviso dalla Commissione.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di agricoltura contadina.

C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2016.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa presente che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame delle proposte di legge C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian, recanti disposizioni in materia di agricoltura contadina.

Al riguardo, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame delle proposte di legge in titolo nell'ottobre 2015 e che, dopo lo svolgimento della relazione introduttiva ha avuto luogo il dibattito di carattere generale. Come deciso in sede di Ufficio di Presidenza, nei primi mesi dell'anno in corso, la Commissione ha quindi proceduto ad un breve ciclo di audizioni informali, ascoltando, in particolare, le organizzazioni agricole, il coordinamento di associazioni Campagna per l'agricoltura contadina, l'Associazione italiana per l'agricoltura biologica (AIAB) e Slow Food Italia.

Se non vi sono obiezioni, e come concordato in sede di Ufficio di Presidenza, ritiene si possa ora procedere alla nomina di un Comitato ristretto per l'ulteriore istruttoria e la formulazione di un testo.

La Commissione delibera quindi la nomina di un Comitato ristretto.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, reputa questo passaggio particolarmente opportuno ai fini della definizione di un testo unificato delle proposte di legge all'esame,

cosa che consentirebbe di avviare un'interlocuzione con la filiera su di un'unica proposta.

Luca SANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei

nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Atto n. 325 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	129
Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. Atto n. 326 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	131

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

Atto n. 325.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame intende – in attuazione della delega contenuta nell'articolo 4 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione

europea 2014) – adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia prudenziale degli enti creditizi (cosiddetto regolamento SSM).

Come è noto, i regolamenti comunitari sono immediatamente applicabili e non devono essere recepiti nell'ordinamento interno; lo schema di decreto in esame reca in effetti una delega che si limita ad adeguare – anche sotto il profilo formale – le norme nazionali al regolamento in questione.

Come si vedrà in seguito, le Autorità di vigilanza hanno in realtà già applicato le disposizioni del regolamento 1024/2013, anche tramite provvedimenti di rango secondario.

Per quanto concerne il contenuto dello schema, rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici. Qui intende limitarsi, in estrema sintesi, a ricordare che l'articolo 1 apporta numerose modifiche al Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993) allo scopo di adeguare la normativa

primaria al nuovo riparto di competenze tra la BCE e le Autorità nazionali di vigilanza. Il nuovo quadro normativo UE si riflette su aspetti essenziali della disciplina dell'attività bancaria, tra cui l'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia, l'esercizio della vigilanza, gli assetti proprietari e l'erogazione di sanzioni.

L'articolo 2 modifica le disposizioni di vigilanza esterne al Testo Unico Bancario, con particolare riferimento alle competenze degli enti territoriali.

L'articolo 3 reca disposizioni di chiusura, mentre l'articolo 4, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Quanto al regolamento oggetto di recepimento, ricorda che ha istituito il sistema accentrato di vigilanza sulle banche degli Stati membri che adottano l'euro (o che comunque decidono di aderire al sistema), denominato Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) o, in inglese, *Single Supervisory Mechanism – SSM*.

Esso è il primo pilastro della c.d. Unione bancaria, che comprende anche un sistema accentrato di gestione delle crisi bancarie e un sistema comune di garanzia dei depositanti.

In sintesi, il regolamento SSM attribuisce alla BCE alcuni tra i più significativi compiti in materia di vigilanza prudenziale sulle banche degli Stati aderenti al Meccanismo, ivi inclusi i poteri (informativi, ispettivi, macroprudenziali, di intervento e sanzionatori) in materia di:

rilascio e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria;

autorizzazione all'acquisizione e alla cessione di partecipazioni qualificate nel capitale delle banche;

vigilanza sul rispetto dei requisiti prudenziali (es., fondi propri, cartolarizzazioni, liquidità, leva finanziaria, segnalazioni e informativa al pubblico);

vigilanza sul rispetto delle regole sul governo societario (es., requisiti degli esponenti aziendali, processi di gestione del rischio, controlli interni, politiche e prassi di remunerazione, valutazione dell'adeguatezza del capitale);

vigilanza su base consolidata o supplementare;

risanamento e intervento precoce.

In base al regolamento SSM, la BCE esercita i poteri ad essa attribuiti secondo modalità differenti a seconda della rilevanza della banca vigilata.

Nei confronti degli intermediari più rilevanti in termini di dimensioni, importanza per l'economia dell'UE o dello Stato aderente o significatività delle attività transfrontaliere (i cd. soggetti significativi) i poteri sono esercitati direttamente dalla BCE.

Nei confronti degli altri intermediari (i cosiddetti soggetti meno significativi), invece, i poteri sono esercitati dalle autorità nazionali di vigilanza, nel rispetto dei regolamenti, delle istruzioni e degli orientamenti forniti dalla BCE, che può, comunque, avocare a sé la vigilanza diretta su questi soggetti.

In particolare, a partire dalla seconda metà del 2014, la BCE ha assunto i poteri di vigilanza sulle banche che hanno attivi per almeno 30 miliardi di euro o un patrimonio almeno pari al 20 per cento del PIL del Paese (circa 130 su oltre 6.000 banche presenti nell'eurozona). Dalle informazioni pubblicate sul sito *web* del MVU, la BCE esercita la vigilanza diretta su 129 banche significative dei Paesi partecipanti, che detengono quasi l'82 per cento degli attivi bancari nell'area dell'euro.

Sono sempre esercitati direttamente dalla BCE, anche nei confronti dei soggetti meno significativi, i poteri in materia di rilascio e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e di autorizzazione all'acquisizione o alla cessione di partecipazioni qualificate (articolo 4, par. 1, lettere *a*) e *c*), del regolamento SSM).

Le norme UE assicurano che le funzioni di politica monetaria e quelle di vigilanza prudenziale siano rigorosamente separate, prevedendo a tal fine (articolo 26 del regolamento SSM) l'istituzione di un consiglio di vigilanza (*supervisory board*), incaricato dell'istruttoria delle decisioni in

materia di sorveglianza e nel quale i Paesi dell'area euro e quelli non-euro avranno pieni ed eguali diritti di voto.

Il regolamento SSM contempla anche un rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali prevedendo, da un lato, l'obbligo per la BCE di inviare le relazioni che indirizza al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE; dall'altro, la possibilità per i Parlamenti nazionali di indirizzare osservazioni o quesiti alla BCE in merito all'assolvimento dei compiti di vigilanza, nonché invitare il presidente o un membro del consiglio di vigilanza a partecipare a uno scambio di opinioni, insieme con un rappresentante dell'autorità nazionale competente. Inoltre è prevista una rigorosa separazione dei compiti di politica monetaria da quelli di vigilanza per scongiurare potenziali conflitti di interesse.

Le competenze in materia sanzionatoria sono, invece, ripartite in base ad un criterio ad hoc. L'articolo 18 del regolamento SSM attribuisce alla BCE il potere di imporre sanzioni pecuniarie agli enti creditizi, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione di tali norme. Resta fermo il potere delle autorità nazionali di continuare a infliggere sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi imposti dal diritto nazionale di recepimento delle direttive dell'Unione.

Il regolamento SSM stabilisce poi meccanismi di coordinamento e per lo scambio di informazioni tra la BCE e le autorità nazionali di vigilanza.

Il regolamento SSM lascia impregiudicata la competenza esclusiva delle autorità nazionali ad esercitare i poteri di vigilanza non attribuiti alla BCE (ad esempio quelli in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti o di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo).

Sul piano del recepimento nazionale si rammenta che il provvedimento della Banca d'Italia del 4 novembre 2014 (Delibera 568/2014) ha disciplinato gli effetti sui procedimenti amministrativi di vigi-

lanza di competenza della Banca d'Italia derivanti dall'entrata in funzione del già citato *Single Supervisory Mechanism*.

A partire dal 4 novembre 2014, in base al Regolamento UE n. 1024/2013, la BCE, con l'assistenza della Banca d'Italia, è dunque responsabile per la vigilanza prudenziale sulle banche significative, come individuate nella lista pubblicata dalla BCE in data 4 settembre 2014. Inoltre, vi sono nel regolamento previsioni specifiche che riguardano tutte le banche, in relazione ad alcune specifiche tipologie di procedimenti di vigilanza (cosiddetti « procedimenti comuni »).

Ritiene, in conclusione, che il Regolamento oggetto di recepimento – approvato nel 2013 e che ha già trovato applicazione – possa essere esaminato rapidamente, anche tenuto conto del termine per l'espressione del parere fissato per il prossimo 21 settembre 2016.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

Atto n. 326.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, evidenzia che il provvedimento in esame – che la XIV Commissione affronta ai fini del parere da rendere al Governo – è volto ad adeguare il quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti informativi di

accompagnamento dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (*packaged retail and insurancebased investment products* – PRIIPs).

La delega ad adottare un decreto legislativo al riguardo è recata dall'articolo 13 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2015).

Il regolamento oggetto di recepimento stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave (cosiddetto KID – *key information document*) che deve essere redatto dagli ideatori PRIIPs, nonché sulla diffusione del documento stesso agli investitori al dettaglio, al fine di consentire a questi ultimi di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIPs.

Il regolamento, perseguendo gli obiettivi strumentali del miglioramento della trasparenza dei documenti informativi e della riduzione del grado di disomogeneità tra le normative dei singoli Stati membri UE – che, di fatto, determinano asimmetrie nelle condizioni concorrenziali tra i diversi prodotti e canali di distribuzione – è volto a migliorare il grado di consapevolezza degli investitori e a creare un mercato interno dei servizi e prodotti finanziari. Nei considerata del regolamento è possibile leggere che agli investitori al dettaglio dovrebbero essere fornite le informazioni necessarie per prendere una decisione informata sull'investimento e per confrontare i diversi PRIIPs, ma, a meno che le informazioni non siano brevi e concise, vi è il rischio che questi non le utilizzino. È pertanto opportuno che nel documento contenente le informazioni chiave figurino solo informazioni fondamentali, in particolare per quanto riguarda la natura e le caratteristiche del prodotto, compresi la menzione dell'eventuale possibilità di perdere capitale, i costi e il profilo di rischio del prodotto, le pertinenti informazioni sul rendimento e talune altre informazioni specifiche che possono essere necessarie per comprendere le caratteristiche di tipi specifici di prodotto.

Quanto ai principi e criteri direttivi della delega (che scadrà il prossimo 15 novembre), l'articolo 13 della Legge di delegazione europea 2015 prevede che:

il Governo, nell'esercizio della delega per i settori interessati dalla normativa da attuare, modifichi e integri la normativa vigente, anche di derivazione UE, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione degli investitori al dettaglio (lettera *a*);

si designino, in relazione alle rispettive competenze, la CONSOB e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), quali Autorità competenti in materia di vigilanza sul rispetto degli obblighi che il predetto regolamento impone agli ideatori di PRIIPs e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIPs o vendono tali prodotti (lettera *b*);

alle Autorità designate ai sensi della predetta lettera *b*) siano attribuiti poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 e il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria, avuto riguardo all'esigenza di semplificare gli oneri per i soggetti vigilati (lettera *c*);

il documento contenente le informazioni chiave sia notificato *ex ante* dall'ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all'autorità competente per i PRIIPs commercializzati nel territorio italiano (lettera *d*);

nell'ordinamento nazionale siano introdotte le sanzioni amministrative e le altre misure previste dal regolamento in esame per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento stesso.

Quanto allo Schema di decreto, si limita in questa sede a richiamarne sinteticamente i contenuti, rinviando per una più dettagliata analisi alla documentazione predisposta dagli uffici.

L'articolo 1 è composto da 5 commi.

Il comma 1, aggiungendo sei lettere dopo la lettera *w-bis*) all'articolo 1, comma

1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF – decreto legislativo n. 58 del 1998), integra l'apparato definitorio recato dalla disposizione in questione, richiamando le definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1286/2014.

Il comma 2 introduce, dopo l'articolo 4-*quinquies* del TUF, l'articolo 4-*sexies*, che individua, specificandone le rispettive competenze, nella Consob, nell'IVASS e nella Banca d'Italia le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento impone agli ideatori di PRIIPs e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIPs o vendono i PRIIPs. Si stabilisce inoltre che la Consob, l'IVASS e la Banca d'Italia, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo.

Il medesimo comma 2 dell'articolo 1 dello schema introduce inoltre, dopo l'articolo 4-*quinquies* del TUF, l'articolo 4-*septies*, recante poteri d'intervento relativi alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014.

In tali casi, la Consob o l'IVASS, sentita la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, possono sospendere la commercializzazione di un PRIIP, vietare l'offerta o vietare la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti definiti dal regolamento, imponendo la pubblicazione di una nuova versione del documento. Consob e IVASS possono inoltre imporre agli ideatori, consulenti o venditori di PRIIPs, di trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio interessato, fornendogli informazioni circa le misure amministrative adottate e comunicando le modalità per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento.

Il comma 2 dell'articolo 1 aggiunge poi gli articoli 4-*octies* e 4-*novies* al fine di disciplinare le procedure di segnalazione previste dal Regolamento e i meccanismi per la segnalazione alle Autorità compe-

tenti delle violazioni attuali o potenziali del Regolamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento stesso. Si prevedono, tra l'altro, procedure ad hoc per il ricevimento e la verifica delle segnalazioni; la protezione adeguata dei cosiddetti *whistleblowers* (dipendenti che riferiscono delle violazioni) almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo; la protezione dell'identità sia del *whistleblower* sia del sospettato.

Il comma 3 dell'articolo 1 dello schema in esame aggiunge un comma 3-*bis* dopo il comma 3 dell'articolo 100 del TUF che disciplina i casi di inapplicabilità del capo I « Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita », all'interno della parte IV (Disciplina degli emittenti), Titolo II (Appello al risparmio pubblico). Il nuovo comma 3-*bis* stabilisce che, nel caso di offerta di un PRIIP a investitori al dettaglio, sono fatti salvi gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014.

Il comma 4 introduce, nel testo unico sull'intermediazione finanziaria, l'articolo 193-*quinquies* dedicato alle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni della disciplina di cui al Regolamento UE.

Il comma 5 dell'articolo 1 dello schema aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 194-*septies* del testo unico sull'intermediazione finanziaria. Tale articolo prevede che per talune violazioni – quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata – la Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, possono applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 prevede che le disposizioni recate dal presente schema di decreto legislativo si applichino a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014, attualmente fissata al 31 dicembre 2016.

Paolo TANCREDI (AP) rileva come il regolamento oggetto di recepimento – sulla base di una delega contenuta nella legge di delegazione europea 2015 – determinerà i suoi effetti a partire dal 31 dicembre 2016 ed affronta un tema di particolare delicatezza ed attualità, quale è l'informazione agli investitori al dettaglio sulle caratteristiche e i rischi chiave dei prodotti d'investimento e assicurativi. Si tratta di aspetti che un tempo sarebbero stati trascurati, ma che rivestono oggi molta importanza.

Come il precedente schema di decreto all'ordine del giorno, anche in questo caso

il provvedimento non è volto a rendere cogente il regolamento; ciò che qui rileva sono invece, dal punto di vista della normativa interna, i compiti assegnati alle diverse autorità nazionali. Si tratta di aspetti di particolare delicatezza, che meritano un'attenta valutazione.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.

Audizione del professor Alberto Lupoi (*Svolgimento e conclusione*) 135

Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale per il Microcredito (*Svolgimento e conclusione*) 135

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 13.15.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.

Audizione del professor Alberto Lupoi.

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Alberto LUPOI, *professore di diritto bancario e diritto dei mercati finanziari presso il Dipartimento di diritto privato e critica del diritto dell'Università degli studi*

di Padova, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Si apre quindi un dibattito nel quale intervengono a più riprese Bruno TABACCI, *presidente*, e il professor Alberto LUPOI e nel quale prendono la parola, per svolgere considerazioni e porre domande, i senatori Francesco CAMPANELLA (MI-STO-SI-SEL) e Ignazio ANGIONI (PD).

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il professor Lupoi per la brillante esposizione e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale per il Microcredito.

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Mario BACCINI, *presidente dell'Ente nazionale per il Microcredito*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il presidente Baccini per l'ampia relazione,

svolgendo talune considerazioni finali. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Umberto Postiglione (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	137
Comunicazioni della Presidente	137

Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Umberto Postiglione.

(Svolgimento e rinvio).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Introduce quindi l'audizione del direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Umberto Postiglione, dedicata ad un aggiornamento sul funzionamento dell'Agenzia.

Umberto POSTIGLIONE, *Direttore dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il prefetto Umberto Postiglione per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che una delegazione della Commissione effettuerà una missione di studio in Canada dal 25 al 29 settembre 2016.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	138
------------------------------------	-----

Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 16.20.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S) e MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 16.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
e su illeciti ambientali ad esse correlati**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
Comunicazioni del Presidente	139

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 20 settembre 2016. – Presidenza
del presidente Alessandro BRATTI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 13.05 alle 13.35.

La seduta comincia alle 13.35.

Comunicazioni del Presidente.

Alessandro BRATTI, *presidente*, comu-
nica che nella riunione appena svoltasi

dell'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, è stato delibe-
rato che una delegazione della Commis-
sione effettui una missione in Umbria il
giorno 27 ottobre 2016. È stato inoltre
stabilito che la Commissione possa avva-
lersi della collaborazione a tempo parziale
e a titolo gratuito della dottoressa Arianna
Ferone.

La seduta termina alle 13.40.

*N.B.: Il resoconto stenografico della se-
duta della Commissione è pubblicato in un
fascicolo a parte.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	140
Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Deliberazione di una integrazione al programma	140
ALLEGATO (<i>Programma</i>)	142
Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dell'Ordine Psicologi (CNOP) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 20 settembre 2016. — *Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.*

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Deliberazione di una integrazione al programma.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone, sulla base di quanto deliberato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 28 giugno 2016, una integra-

zione al programma dell'indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori nel senso di estendere l'ambito dell'indagine agli aspetti concernenti la situazione e la tutela della salute psicofisica dei minori disabili, nonché alla situazione dei reparti di pediatria oncologica, con un approfondimento specifico in merito alle cure palliative.

Su tali modifiche è stata acquisita l'intesa del presidente del Senato e della Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera l'integrazione al programma (*vedi allegato*) nei termini illustrati dalla presidente.

Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dell'Ordine Psicologi (CNOP).

(*Svolgimento e conclusione*).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che sono presenti all'odierna audizione il dottor Fulvio Giardina, pre-

sidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP) e il dottor Tancredi Di Iullo, componente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi, nonché presidente dell'Ordine degli psicologi della Regione Abruzzo.

Introduce quindi l'audizione all'ordine del giorno.

Fulvio GIARDINA, *presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi*, svolge un intervento introduttivo.

Tancredi DI IULLO, *componente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, a più riprese, le senatrici Donella MATTESINI (PD), Elena FERRARA (PD) e Venera PADUA (PD).

Tancredi DI IULLO, *componente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi*, e Fulvio GIARDINA, *presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi*, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la relazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sulla tutela della salute
psicofisica dei minori.****PROGRAMMA**

Il tema del diritto alla salute dei minori e della sua tutela ha un grande rilievo sociale: infatti, un sano sviluppo psicofisico dei bambini e degli adolescenti deve ritenersi un obiettivo prioritario nell'ambito delle politiche per l'infanzia, in quanto evita l'emergere di tutta una serie di patologie connesse al suo mancato raggiungimento.

Garantire al bambino e all'adolescente una crescita sana e armoniosa all'interno della propria famiglia e della comunità sociale costituisce, da un lato, un fondamentale fattore di civiltà e di crescita di ogni Paese e, dall'altro, riduce la necessità di porre in essere interventi di sostegno e riparatori a situazioni di grave rischio legate al disagio psicofisico, che hanno peraltro un elevato costo sociale.

Sulla base di tali considerazioni, l'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha quindi ritenuto di deliberare una indagine sul tema in oggetto, volta ad analizzare tutti gli aspetti relativi alla salute psicofisica dei minori, approfondendo in particolare tutte le situazioni di grave rischio per una sana crescita psicofisica, come quelle legate al disagio mentale, al corretto sviluppo della sfera fisica e sessuale, alle malattie alimentari, alla ludopatia.

La salute mentale costituisce parte integrante della salute e del benessere generale ed i primi anni di vita sono cruciali per la sua promozione e la prevenzione dei relativi disturbi. Sembrerebbe infatti – secondo dati del Ministero della salute – che la metà delle patologie psichiatriche dell'adulto iniziano prima dei 14 anni d'età. Nel nostro Paese, il numero di

adolescenti in condizioni di disagio psicologico, che potenzialmente può sfociare in disturbo vero e proprio, rappresentano il 7/8 per cento circa della popolazione giovanile. Le cause di tali disturbi possono anche essere legate all'abuso di alcolici e/o di sostanze di vario tipo, relativamente alle quali emerge che si è abbassata di molto l'età in cui i ragazzi iniziano a farne uso.

Le patologie psichiatriche in età evolutiva determinano, quindi, un bisogno di salute emergente, per il quale è necessario instaurare azioni di prevenzione, di diagnosi e presa in carico precoce.

Ulteriore aspetto che la Commissione intende approfondire è quello legato alla sfera della sessualità dei giovanissimi: in tale contesto appare fondamentale, da un lato, l'educazione all'affettività e ai sentimenti, e, dall'altro, l'educazione a pratiche sessuali corrette sotto il profilo delle precauzioni da adottare. Sembrerebbe infatti in forte aumento tra i giovanissimi la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili.

Per quanto riguarda il corretto sviluppo della sfera fisica, si vogliono approfondire tutte le patologie legate ai disturbi alimentari, quali ad esempio l'anoressia e la bulimia, spesso causate da motivi di disagio esistenziale, tipici dell'età adolescenziale.

Si intende altresì analizzare il fenomeno della errata alimentazione che si sostanzia nei due casi limite dell'obesità, da un lato e della malnutrizione, dall'altro.

Infine, si ritiene opportuno esaminare sia gli aspetti concernenti la situazione e la tutela della salute psicofisica dei minori disabili, sia la situazione dei reparti di

pediatria oncologica, con un approfondimento specifico in merito alle cure palliative.

L'obiettivo che si pone la Commissione è quello di individuare adeguate politiche atte a promuovere il benessere fisico e mentale dei bambini e degli adolescenti al fine di farne degli adulti sani, consapevoli ed autonomi. La finalità dell'indagine si inquadra quindi nell'ambito delle competenze attribuite alla Commissione dalla legge istitutiva che attribuisce alla stessa funzioni di indirizzo e di controllo – tra le altre – anche sulla concreta attuazione « della legislazione relativa ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva ».

L'indagine dovrebbe articolarsi secondo il seguente ciclo di audizioni:

Presidente del Consiglio – Dipartimento delle politiche per la famiglia;

Ministro della salute;

Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;

Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza;

esperti in pediatria, psichiatria infantile e nutrizionisti dell'età evolutiva;

rappresentanti di regioni ed enti locali;

rappresentanti dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;

rappresentanti di enti e associazioni attivi nel campo della tutela del diritto alla salute dell'infanzia e dell'adolescenza.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sui lavori della Commissione	144
Sulla pubblicità dei lavori	144
Audizione del giornalista de L'Espresso, Fabrizio Gatti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	144
Audizione del Direttore del C.A.R.A. di Foggia, Umberto Carofiglio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	145

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 20 settembre 2016. – Presidenza del presidente Federico GELLI.

La seduta comincia alle 12.

Sui lavori della Commissione.

Federico GELLI, *presidente*, avverte che è pervenuta da parte del Ministero della Difesa la designazione del Magg. Gennaro Micillo, dell'Arma dei Carabinieri, che collaborerà a tempo pieno con la Commissione quale ufficiale di collegamento.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del giornalista de L'Espresso, Fabrizio Gatti.

(Svolgimento e conclusione).

Federico GELLI, *presidente*, introduce i temi dell'audizione.

Fabrizio GATTI, *giornalista*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazione e porre quesiti, Maria Chiara GADDA (PD), Elena CARNEVALI (PD), Gregorio FONTANA (FI-PdL), Stefano DAMBRUOSO (SCpI), Edoardo PATRIARCA (PD) e Marco RONDINI (LNA), ai quali replica Fabrizio GATTI, *giornalista*.

Federico GELLI, *presidente*, ringrazia il dottor Gatti per il contributo fornito e gli spunti offerti all'attività della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del Direttore del C.A.R.A. di Foggia,
Umberto Carofiglio.**

(Svolgimento e conclusione).

Federico GELLI, *presidente*, introduce i temi dell'audizione, avvertendo che il dottor Carofiglio è accompagnato dal dottor Michele De Giulio, della cooperativa Senis Hospes che gestisce il centro.

Umberto CAROFIGLIO, *Direttore del C.A.R.A. di Foggia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazione e porre quesiti, Gregorio FONTANA (FI-PdL), Giuseppe BRESCIA (M5S), Elena

CARNEVALI (PD), Maria Chiara GADDA (PD), Edoardo PATRIARCA (PD), Marco RONDINI (LNA), Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL), ai quali replicano Umberto CAROFIGLIO, *Direttore del C.A.R.A. di Foggia*, e Michele DE GIULIO, *cooperativa Senis Hospes*.

Federico GELLI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII Camera e 8^a Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.

Audizione di rappresentanti di Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione*) 3

UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 4

COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. C. 4008 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 13

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Esame emendamenti C. 3139 ed abb.-A. 14

COMMISSIONI RIUNITE (VI e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Confederazione italiana armatori (Confitarma), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (Atto n. 321) 15

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Maurizio Pernice a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Nomina n. 77.

Proposta di nomina a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) del dottor Stefano Laporta, con funzioni di coordinamento organizzativo interno. Nomina n. 78.

Proposta di nomina a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) della dottoressa Laura Porzio. Nomina n. 79.

Proposta di nomina a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) del dottor Vittorio d'Oriano. Nomina n. 80 (*Esame e rinvio*) 16

Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti. Atto n. 322 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3564 Tentori recante «Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione».	21
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale. (COM(2016)176 final).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa europea per il <i>cloud computing</i> – Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa. (COM(2016)178 final).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Digitalizzazione dell'industria europea – Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale. (COM(2016)180 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	21
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento finale</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di documento finale</i>)	25
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di documento finale</i>)	28

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	32
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. Atto n. 320 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	32
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	66
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	68
Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto. 328 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	33
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Emendamenti C. 2236-2618-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ..	65
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	70
AVVERTENZA	65

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72
Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063 Bonafede (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	73
Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto. C. 4022, approvata dalla 4 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	73

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	75
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012. C. 3299 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	75
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015. C. 3765 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	77
AVVERTENZA	77

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	78
DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	84
Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate. Nuovo testo unificato C. 72 e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	80
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime. Atto n. 321 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	82

VI Finanze

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore della Direzione investigativa antimafia, generale Nunzio Antonio Ferla, sulle tematiche relative al riciclaggio nel settore finanziario (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	94
AVVERTENZA	94

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. Atto n. 329 (<i>Esame e rinvio</i>)	96
ALLEGATO (<i>Chiarimenti del Governo resi nella seduta del 3 agosto 2016 sull'atto del Governo n. 319</i>)	104
Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2016. Atto n. 333 (<i>Esame e rinvio</i>)	100

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate. Testo unificato C. 72 Realacci e abbinato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	101
--	-----

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3975 Centemero e C. 2324 Roccella</i>)	102
--	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	107
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	111
ALLEGATO (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>)	113

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Massimo De Felice a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Nomina n. 74 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	115
AVVERTENZA	117

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-09238 Rizzetto: Sull'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo ..	118
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	121
5-09270 Grillo: Individuazione dei criteri per la formazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione delle sedi farmaceutiche	119
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	124

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. C. 141 Antezza (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	119
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano	120
--	-----

XIII Agricoltura

COMITATO DEI NOVE:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236-2618-A	126
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Atto n. 324 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	126
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i>)	127
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Atto n. 325 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	129
Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. Atto n. 326 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	131

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.	
Audizione del professor Alberto Lupoi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	135
Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale per il Microcredito (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	135

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Umberto Postiglione (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	137
Comunicazioni della Presidente	137

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	138
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
Comunicazioni del Presidente	139

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	140
Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Deliberazione di una integrazione al programma	140
<i>ALLEGATO (Programma)</i>	142
Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dell'Ordine Psicologi (CNOP) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sui lavori della Commissione	144
Sulla pubblicità dei lavori	144
Audizione del giornalista de L'Espresso, Fabrizio Gatti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	144
Audizione del Direttore del C.A.R.A. di Foggia, Umberto Carofiglio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	145

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0007100